

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	28
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	51
DIFESA (IV)	»	61
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	65
FINANZE (VI)	»	98
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	109
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	124
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	125

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 35.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	147
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	157
<i>INDICE GENERALE</i>	»	158

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

Audizione di rappresentanti di enti di ricerca nel campo delle relazioni internazionali.
(Svolgimento e conclusione) 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI.

La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

Audizione di rappresentanti di enti di ricerca nel campo delle relazioni internazionali.

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Ettore GRECO, *direttore dell'Istituto Affari Internazionali*, Stefano SILVESTRI, *presidente dell'Istituto Affari Internazionali*, Marco ZUPI, *vice direttore del Centro Studi*

di Politica Internazionale, Paolo COTTA RAMUSINO, *Associate Senior Research Fellow dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e segretario generale di Pugwash*, Andrea MARGELLETTI, *presidente del Centro Studi Internazionali*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono nel corso dei lavori Lamberto DINI, *presidente*, a più riprese, e i deputati Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e Franco NARDUCCI (PD).

Lamberto DINI, *presidente*, ringrazia quindi i quattro istituti per questo utile confronto che consolida il rapporto di collaborazione con il Parlamento nell'attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale. Dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).	
Audizione di Rappresentanti della Corte dei Conti	4
Audizione dell'Associazione « Cittadinanzattiva »	4
Audizione di esperti della materia	4
Audizione della FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2009.

Audizioni in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

Audizione di Rappresentanti della Corte dei Conti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.40.

Audizione dell'Associazione « Cittadinanzattiva ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

Audizione di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione della FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511
 Governo (*Esame e rinvio*)

5

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.15.

Decreto-legge 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

C. 2511 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prima che i relatori illustrino per le parti di competenza il disegno di legge in esame, ritiene opportuno, d'intesa con il Presidente della III Commissione, fare presente che il provvedimento in esame verosimilmente sarà inserito nel calendario dell'Assemblea al termine della seduta pomeridiana di martedì 30 giugno. Ciò significa che entro la seduta antimeridiana di martedì 30 giugno le Commissioni dovranno conferire il mandato ai relatori a riferire

in Aula. Affinché possa essere rispettato tale calendario, gli emendamenti dovranno essere esaminati nella giornata di giovedì 25 giugno per poter poi trasmettere il testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Oggi, quindi, si concluderà l'esame preliminare e sarà fissato alle ore 19 di domani, mercoledì 24 giugno, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Alessandro MARAN (PD), *relatore per la III Commissione*, osserva preliminarmente che la pirateria si configura come un crimine internazionale che rientra tra i cosiddetti *treaty crimes* cioè tra i comportamenti che la comunità internazionale percepisce come reati e che sono classificati alla stregua di crimini attraverso appositi trattati. In particolare, la tradizionale posizione di intolleranza degli Stati sovrani verso i pirati ha costituito spesso, almeno formalmente, un elemento di concordanza internazionale, tanto che la pirateria risulta essere il più antico illecito classificato tra le ipotesi dei cosiddetti *crimina juris gentium*.

Evidenzia quindi che la pirateria è oggi dettagliatamente codificata dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, firmata a Montego Bay, agli articoli 100 e seguenti

che riproducono, salvo alcune varianti, gli articoli 14 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 1958. Ai sensi dell'articolo 15 di Ginevra e dell'articolo 101 di Montego Bay si definisce pirateria: ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni deprezzazione commessi dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno: *a)* in alto mare, di un'altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi; *b)* in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d'una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni. Integrano il reato di pirateria anche la partecipazione volontaria all'impiego di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l'attributo di pirata, ovvero l'istigazione a commettere i predetti atti, come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.

Nel sottolineare che ancora oggi la repressione dei crimini internazionali rimane affidata principalmente agli Stati, segnala che, per effetto della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, la stessa disciplina applicata agli atti di pirateria contro le navi, viene estesa anche alle attività criminose commesse sulle piattaforme fisse in permanenza sul fondo del mare.

Per quanto attiene alla Missione Atalanta, ricorda che essa è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che considerano la pirateria un crimine ed incoraggiano gli Stati ad agire con determinazione nelle acque internazionali per reprimere il fenomeno. In base alla citata azione comune 2008/851/PESC, sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione

ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione ONU sul diritto del mare, per l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti, i militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo.

Segnala inoltre che il Consiglio dell'Unione europea del 15 giugno scorso ha deciso di estendere di un anno – fino al 13 dicembre 2010 – la durata della missione Atalanta, avendo riconosciuto l'efficacia della sua azione contro gli atti di pirateria al largo della costa somala e la perdurante minaccia da essi rappresentata anche oltre la data del 13 dicembre 2009.

Fa quindi presente che il provvedimento in esame è stato adottato a seguito della decisione 2009/293/PESC, con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenya delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia, a sua volta diretta a dare attuazione all'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC.

Le premesse del decreto-legge richiamano altresì la decisione 2009/88/PESC relativa alla conclusione dell'accordo tra l'UE e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione Atalanta. Tale accordo è stato concluso a seguito della comunicazione da parte del governo di Gibuti del proprio consenso allo schieramento di una forza europea nel proprio territorio.

Ritiene infine che, stante la natura del provvedimento, inteso a dare concreta applicazione, sul versante penale, agli obiettivi posti dalla missione internazionale Atalanta, esso si possa valutare favorevolmente.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore per la II Commissione*, rileva che, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, questa si giustifica in considerazione del fatto che si compone sostanzialmente di norme processuali penali attinenti alla competenza territoriale.

L'articolo 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 (convertito dalla legge n. 12 del 2009), recante la Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, attraverso la novella del comma 4 e l'introduzione dei commi aggiuntivi *6-bis* e *6-ter*. Questi attengono alla competenza territoriale per i reati di pirateria e di quelli connessi che vengono accertati nel corso della missione EUNAVFOR-Atalanta al largo della Somalia.

In base all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione ONU sul diritto del mare, per l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti, i militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo.

L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209, che il decreto in esame intende modificare, attribuisce al Tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (inclusi i reati a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alla operazione militare Atalanta, se i medesimi reati siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere e siano accertati durante la missione in questione). La medesima disposi-

zione richiama inoltre l'applicabilità della legge italiana ai sensi dell'articolo 7 del codice penale.

La modifica all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209 (articolo 1, comma 1, lettera *a*), è volta a limitare la giurisdizione italiana ai reati di pirateria commessi, in alto mare o in acque territoriali altrui, a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani nonché a precisare che tali reati devono essere accertati nelle aree di svolgimento della missione Atalanta. La relazione illustrativa spiega la modifica in considerazione della decisione 2009/293/PESC con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenia delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia.

Sono, quindi, aggiunte al predetto articolo 5 due nuove disposizioni (commi *6-bis* e *6-ter*).

Il nuovo comma *6-bis* prevede che fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia. Così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta. Inoltre sono autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera *e*) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il comma *6-ter* reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala come il provve-

dimento in esame sia diretto a garantire il pieno rispetto da parte dell'Italia dei propri obblighi internazionali, rafforzando l'azione di contrasto alla pirateria nel quadro PESD. Osserva altresì come, in virtù della nuova disciplina, sarà possibile applicare le medesime misure anche a futuri accordi relativi ad altre organizzazioni internazionali, menzionando l'esempio della NATO.

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di domani, mercoledì 24 giugno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Donadi ed altri</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 79.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi Bollettino delle Giunte e delle*

Commissioni parlamentari n. 189 di mercoledì 17 giugno 2009, pagg. 18-28). In proposito, comunica che sono nel frattempo pervenute due proposte di parere alternative a quella dei relatori, presentate rispettivamente dai deputati Damiano ed altri (*vedi allegato 1*) e Donadi ed altri (*vedi allegato 2*).

Facendo, quindi, seguito a quanto convenuto nella seduta dello scorso 17 giugno, avverte che si procederà ora all'illustrazione delle richiamate proposte di parere, la cui deliberazione avrà luogo nella giornata di domani.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore per la XI Commissione*, intende svolgere — anche a nome del relatore per la XII Commissione — alcune considerazioni conclusive rispetto al dibattito svoltosi nelle scorse settimane, illustrando nel contempo le linee generali che hanno ispirato la proposta di parere presentata dai relatori nella precedente seduta. Al riguardo, fa notare che tale proposta di parere è nota da una settimana e che i componenti delle Commissioni riunite hanno potuto valutarla con attenzione, essendo peraltro pervenuta a conclusione di un dibattito serio

ed impegnato, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle forze sociali ed alcune personalità che, in qualità di esperti, hanno dato ai lavori un contributo di alta professionalità e di sicura autonomia.

Con riferimento, quindi, allo schema di decreto in esame, rileva anzitutto che il Governo non aveva solo il diritto, ma anche il dovere, di integrare e correggere il decreto legislativo n. 81 e di farlo entro i termini previsti, tanto che — come in tutti i provvedimenti complessi — anche in questo caso la fase correttiva era prevista dalla legge di delegazione: il Governo, peraltro, ha proceduto ad un'ampia consultazione delle forze sociali, dichiarandosi disponibile a recepire le loro valutazioni se raccolte in un avviso comune. Ritiene, pertanto, che il fatto che ciò non sia stato formalmente possibile non è riconducibile alla responsabilità del Governo, al quale la maggioranza delle forze sociali audite hanno riconosciuto di aver recepito comunque le osservazioni raggiunte in sede tecnica.

Osserva, poi, che — come previsto dalla Costituzione in termini di competenze concorrenti — il Governo si è confrontato con le regioni, realizzando molti punti di convergenza, essendo il parere contrario delle regioni stesse determinato da due punti di rilievo politico, recati dai nuovi articoli 2-*bis* e 15-*bis* del decreto n. 81. Inoltre, a coloro che hanno sostenuto che è sufficiente il numero di articoli rivisitati per dimostrare lo snaturamento del decreto n. 81, fa notare che il comma 3 dell'articolo 1 della legge di delegazione vieta esplicitamente modifiche che comportino un abbassamento delle tutele e che le regioni stesse sono state d'accordo nel rivedere numerosi articoli, mentre altri ancora sono interessati da quelle modifiche tecniche ritenute necessarie e suggerite dallo stesso dottor Guariniello, la cui audizione è stata fondamentale per il lavoro dei relatori, anche perché ha avuto il merito di sgombrare il campo da una sterile polemica sul nuovo regime sanzionatorio. Infine, ritiene che la portata delle integrazioni e delle correzioni si possa

valutare e giudicare non all'inizio, ma alla fine, del processo di cui il parere delle Commissioni è sicuramente un aspetto importante, sul piano politico prima ancora che su quello giuridico: sarà solo dopo aver letto il decreto legislativo definitivo che si potrà giudicare se il testo unico è stato o meno snaturato oppure è diventato un provvedimento più forte e condiviso.

Svolge, poi, talune considerazioni in merito all'opportunità o meno di rivisitare il decreto n. 81, segnalando come la maggioranza delle organizzazioni intervenute abbia espresso la convinzione che talune modifiche fossero necessarie, magari avanzando osservazioni critiche alle soluzioni prospettate nello schema; di questa convinzione, come delle osservazioni critiche, occorrerà tener conto, a meno che non si pensi che talune opinioni contino più di altre. Fa presente, pertanto, che i relatori sono assolutamente convinti che il nuovo decreto n. 81 rivisitato — se saranno accolte le osservazioni contenute nella proposta di parere — non sarà depotenziato, ma rafforzato, perché migliorato sul piano tecnico e più condiviso su quello politico e sociale: se così sarà, tutti i gruppi avranno conseguito un risultato importante, perché la questione della sicurezza del lavoro appartiene all'intera comunità nazionale, ben oltre gli schieramenti politici e tale questione, tanto rilevante, non può neppure essere ricondotta ad una rappresentazione conflittuale tra le parti sociali, dove a recitare il ruolo dei « cattivi » sono sempre e comunque gli stessi, come se i datori di lavoro, come classe sociale, subissero regole di cui farebbero addirittura a meno, quando sono chiamati a mettere in sicurezza i loro impianti. Si dichiara, dunque, convinto che la sfida del passaggio ad un sistema fondato sulla prevenzione (e non più — come adesso — su una cultura risarcitoria e repressiva) sarà vinta se, oltre ad un'efficace definizione del documento sulla valutazione del rischio (che ha sicuramente un significato sostanziale) e al recupero di un diverso ruolo strategico dell'INAIL, vi saranno le condizioni per mettere in campo un impegno convergente

di tutti i soggetti chiamati a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ognuno per la sua parte di responsabilità.

Fa notare che la proposta di parere dei relatori chiede al Governo di rivedere gli articoli su cui vi è stata più discussione (in particolare, i nuovi articoli 2-*bis* e 15-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008); resta, tuttavia, ancora aperta una domanda, ossia se sia sempre sbagliato e impossibile mettere in posizione di relativa sicurezza il datore di lavoro che intenda fare tutto il possibile per migliorare il proprio modello organizzativo, non tanto rispetto alla responsabilità civile quanto a quella penale. A suo avviso, una soluzione andrebbe individuata, tanto che nella proposta di parere dei relatori è stato indicato un percorso, che ha un preciso riferimento nelle normative europee, come veniva suggerito anche dagli uffici e dallo stesso procuratore Guariniello. Per quanto riguarda, poi, la visita pre-assuntiva, osserva che i relatori credono che essa sia prevista nell'interesse del lavoratore e non giudicano corretto prefigurare un profilo alto per « il medico competente », ma al contempo non ritenerlo in grado di essere un onesto professionista, quando deve giudicare se un lavoratore è adatto alla mansione; in ogni caso, gli stessi relatori hanno chiesto che la norma sia coordinata con quanto previsto dall'articolo 9 dello « Statuto dei lavoratori ».

In conclusione, nel ringraziare i presidenti delle Commissioni e i deputati intervenuti nel dibattito, osserva che la maggioranza si assume interamente la responsabilità della proposta di parere dei relatori, che l'avrebbero presentata negli stessi termini in ogni circostanza, poiché credono che le osservazioni siano giuste e aiutino a tutelare meglio i lavoratori. Si augura, pertanto, che – nell'esprimere le loro autonome valutazioni – i gruppi di opposizione possano tenere conto di un tentativo onesto, almeno nelle intenzioni, di avere capacità di ascolto.

Cesare DAMIANO (PD) desidera dare atto ai presidenti delle Commissioni riunite, ai relatori, nonché a tutti i deputati

intervenuti, dell'approfondito lavoro compiuto: sottolinea, in particolare, l'utilità delle audizioni informali svolte, che hanno consentito ai soggetti coinvolti, di certo non animati da spirito di parte, di fare emergere importanti elementi di valutazione sul provvedimento in esame.

Fa tuttavia notare che, nonostante ciò, il suo gruppo ha convenuto di presentare una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, che intende sostanzialmente rimarcare un giudizio contrario sullo schema di decreto in esame, il quale corona, a suo avviso, una serie di atti assunti dal Governo, volti a destrutturare e depotenziare il decreto legislativo n. 81 del 2008. Del resto, ritiene che anche dalle audizioni sia emersa l'esigenza di apportare profonde correzioni allo stesso schema di decreto correttivo, la cui avvenuta predisposizione da parte dell'Esecutivo, a suo giudizio, dipende soprattutto dall'erroneo presupposto, su cui poggia l'atto in esame, che il decreto legislativo n. 81 del 2008 fosse stato emanato in maniera frettolosa, sull'onda emotiva generata dal grave incidente della *Thyssen*. In realtà, come ha già avuto modo di ricordare, la scorsa legislatura si è contraddistinta, sin dall'agosto del 2006, per una serie di interventi in materia di lavoro. In particolare, le basi del decreto legislativo n. 81 furono poste dalla conferenza promossa dal Governo e svoltasi a Napoli nel gennaio del 2007, anche se, indubbiamente, l'iter di emanazione del citato decreto conobbe un'accelerazione a causa della fine anticipata della legislatura.

Come già riconosciuto nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, ribadisce che il decreto legislativo n. 81 non è esente da imprecisioni o errori; tuttavia, lo schema di decreto correttivo non si limita affatto alla correzione di tali errori, ma configura un radicale ripensamento di quell'intervento, come conferma l'elevato numero di articoli dello stesso decreto legislativo che vengono modificati. Ammette che, come giustamente affermato dal relatore per la XI Commissione, un giudizio compiuto sull'intervento del Go-

verno sarà possibile solo dopo l'emanazione del decreto legislativo correttivo, ma, proprio per questo, ritiene che sarebbe stato assai preferibile che la proposta di parere dei relatori contenesse precise condizioni anziché mere osservazioni.

Passa quindi ad elencare, illustrando la proposta alternativa di parere di cui è primo firmatario, i numerosi elementi di depotenziamento del decreto legislativo n. 81 contenuti nell'atto del Governo in esame, nonché gli esempi di mancata attuazione del decreto legislativo medesimo da parte del Governo in carica. Si sofferma, inoltre, sulla questione del confronto con le regioni, rilevando come la posizione negativa assunta da queste nell'ambito della Conferenza sia la logica conseguenza dell'avvenuta inversione — operata dal Governo in carica — di un metodo di confronto adottato dal precedente Esecutivo, che aveva stipulato un vero e proprio « patto sulla salute e sulla sicurezza » con gli enti locali.

Svolgendo alcune considerazioni conclusive, ricorda come, nella precedente legislatura, si fosse intrapresa una strada virtuosa, che aveva portato a una sensibile riduzione delle morti sul lavoro: giudicherebbe, pertanto, estremamente negativo se adesso il Governo confermasse l'intenzione di procedere nella direzione opposta. Ribadisce, in particolare, i rilievi critici, già espressi nella proposta alternativa di parere presentata, riferiti soprattutto ai nuovi articoli 2-*bis* e 15-*bis* introdotti dallo schema di decreto correttivo all'interno del decreto n. 81. Con specifico riferimento al citato articolo 2-*bis*, afferma l'esigenza che la normativa italiana sull'argomento possa essere in linea con quella degli altri Paesi europei; al contempo, pur costituendo la proposta di parere dei relatori un passo in avanti in materia di responsabilità dei preposti, rileva che permangono forti elementi di perplessità sulla possibilità che la riconsiderazione della norma nel suo complesso porti ai risultati auspicati. Quanto, infine, al problema delle visite pre-assuntive, pur prendendo atto che la proposta di parere dei relatori richiama l'articolo 9 dello

« Statuto dei lavoratori », fa presente che tale richiamo dovrebbe essere affiancato anche dall'esclusione dell'ipotesi che il datore di lavoro possa avvalersi di medici aziendali per detta visita medica pre-assuntiva.

Osserva, in conclusione, che la proposta di parere dei relatori, pur tenendo conto di alcuni dei rilievi formulati dall'opposizione e dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni, non configura l'auspicata « inversione di marcia » rispetto alla strada intrapresa con la presentazione dello schema di decreto correttivo e con gli interventi che l'hanno preceduta: il suo gruppo, per tali ragioni, si riserva di valutare, in occasione della seduta prevista per domani, la posizione da assumere sulla citata proposta di parere dei relatori, ferma restando la contrarietà sull'attuale formulazione del medesimo schema di decreto correttivo, chiaramente espressa nella proposta alternativa di parere presentata a sua prima firma.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, a prima firma del deputato Donadi, fa presente che lo schema di decreto legislativo correttivo opera un sostanziale ribaltamento della « filosofia » del testo unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, mettendo in atto una vera e propria « controriforma » in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Con tale provvedimento, pertanto, si configurerebbe un eccesso di delega e verrebbero introdotte nell'ordinamento numerose norme di dubbia legittimità costituzionale, suscettibili di determinare un abbassamento del livello delle tutele e una deresponsabilizzazione di alcuni dei principali responsabili della sicurezza. A tale proposito, segnala la forte riduzione dei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza correlati agli appalti, nonché l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 42 del decreto n. 81, che fa scomparire il diritto del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione per motivi sanitari alla conservazione della qualifica originaria. Al

contempo, esprime perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 28, relativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché sulla riduzione dei casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Fa, altresì, notare che con il provvedimento in esame si interviene per depotenziare l'apparato sanzionatorio e per limitare i diritti individuali dei lavoratori, nonché i loro diritti collettivi e di rappresentanza. Fa presente, poi, che lo schema di decreto in esame opera negativamente su tre importanti strumenti di tutela di cui dispone il lavoratore, ovvero il divieto di visita pre-assuntiva da parte del medico di fiducia dell'impresa, la cartella sanitaria di rischio e il libretto formativo. Infine, esprime profonde perplessità su una serie di ulteriori articoli, richiamati espressamente nella proposta alternativa di parere, tra cui enumera i nuovi articoli 2-*bis* e 15-*bis* del decreto n. 81, nonché le penetranti modifiche agli articoli 14, 16, 18, 25, 26, 41 e 52 del medesimo decreto.

In conclusione, nel giudicare insufficiente la proposta di parere predisposta dai relatori, auspica che le Commissioni riunite approvino la proposta di parere contrario sullo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, che non può che essere valutato in termini assolutamente negativi.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ricordare che la deliberazione di competenza delle Commissioni riunite avrà luogo nella seduta già prevista per domani, avverte che – in aggiunta ai relatori e ai presentatori delle proposte alternative di parere – ha chiesto di intervenire nel dibattito odierno, per alcune precisazioni, il deputato Zeller.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel ringraziare la presidenza per l'opportunità concessa, fa presente che il suo gruppo non ha presentato alcuna proposta alternativa di parere, in quanto condivide in larga parte gli interventi correttivi predisposti dal Governo rispetto al decreto

legislativo n. 81 del 2008, unitamente alle osservazioni contenute nella proposta di parere dei relatori. Ritiene, peraltro, importante segnalare due specifiche tematiche, relative al ruolo delle associazioni di volontariato e alla semplificazione degli adempimenti per le piccole e medie imprese.

Sotto il primo profilo, pur prendendo atto che i relatori auspicano – nella loro proposta – un intervento di semplificazione in favore delle associazioni di volontariato della protezione civile, inclusi Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Croce Rossa Italiana, ritiene che sarebbe più utile escludere completamente tali soggetti dall'applicazione della normativa vigente o, quanto meno, mitigarne sensibilmente l'impatto. Quanto, poi, alle piccole e medie imprese, nel giudicare in termini positivi gli elementi di semplificazione richiamati nella proposta di parere dei relatori, si domanda se non sia possibile estendere ulteriormente l'indirizzo dell'attenuazione dell'impatto degli adempimenti – già previsto, ad esempio, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) – anche ad altri campi di intervento e, in particolare, alla redazione del Piano operativo di sicurezza (POS).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI intende anzitutto ringraziare i gruppi, di maggioranza e di opposizione, per il tono e la qualità del dibattito svolto sul provvedimento in titolo, assicurando che il Governo si propone di non restare chiuso nel formalismo dell'*iter* di approvazione del testo, ma desidera, al contrario, garantire il massimo rispetto nei confronti degli spunti contenuti nella proposta di parere dei relatori, che risultano espressione di una corretta dialettica parlamentare. Fa presente, quindi, che la citata proposta di parere ha un carattere assolutamente impegnativo per il Governo, anche per le parti che prospettano un più corretto inquadramento di taluni punti dello schema di decreto correttivo, inclusi i più volte richiamati articoli 2-*bis* e 15-*bis*, di cui il testo propone l'inserimento nel corpo del decreto legislativo n. 81 del

2008. In tal senso, nel confermare che sarà soltanto la fine dell'*iter* di approvazione dell'atto a fornire una valutazione complessiva degli elementi in gioco, sottolinea tuttavia che il Governo è intenzionato a garantire la doverosa attenzione nei confronti dei rilievi e delle ipotesi di modifica che emergono dal dibattito parlamentare,

verso cui i gruppi di opposizione possono guardare con serenità.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 79).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
DAMIANO ED ALTRI**

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro »;

premessi che:

il decreto legislativo 81 del 2008, varato con un ampio consenso anche in sede di espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, è stato il frutto di un lungo e laborioso lavoro, che ha visto un confronto serrato con le organizzazioni sindacali e datoriali, al fine di pervenire ad un testo il più possibile condiviso;

nel corso della precedente legislatura era stato sottoscritto il « Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro » con le regioni e le province che aveva tra i punti qualificanti: la definizione di standard di attività di vigilanza definiti per i Servizi della Asl che prevedono complessivamente a livello nazionale la realizzazione di 250.000 interventi ispettivi/anno; il potenziamento operativo dei Servizi delle ASL, coerente e funzionale in rapporto ai LEA e alle esigenze territoriali riferite alla struttura produttiva/occupazionale, ai fattori di rischio, ai dati epidemiologici sui danni alla salute della popolazione lavorativa; l'aggiorna-

mento continuo degli operatori, al fine di adeguare l'attività di prevenzione alle esigenze di tutela della salute all'interno del mercato del lavoro in continua evoluzione.

il triste bollettino quotidiano delle morti sul lavoro è una vera e propria emergenza nazionale sulla quale, più volte, vi è stato l'illustre richiamo del Presidente della Repubblica;

solo nei primi mesi di quest'anno si sono registrati 250 lavoratori morti per cause di lavoro, un dato ancora allarmante e, nonostante si registri negli ultimi due anni un leggero calo di incidenti, – 1.342 decessi per cause di lavoro nel 2006 e 1207 nel 2008 – l'incidenza di infortuni gravi e gravissimi rimane ancora molto alta per un paese che vuol dirsi civile;

nel corso della presente legislatura il Governo ha portato avanti un preciso processo di depotenziamento delle tutele dei lavoratori e di sostanziale dequalificazione del fattore lavoro, con una concomitante deresponsabilizzazione dello Stato e del sistema delle imprese. Si è assistito, infatti, a un sistematico intervento sul decreto legislativo in oggetto volto a procrastinare l'entrata in vigore di norme importanti per la sicurezza ora con il pretesto dell'urgenza, – come in occasione della conversione in legge del decreto

emergenza rifiuti, — ora nel corso dell'esame del decreto-legge 112 e, infine, con il decreto cosiddetto « proroga termini »: tutti interventi volti a ridurre l'efficacia delle disposizioni miranti alla tutela, alla sicurezza, alla salute e all'integrità dei lavoratori, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, spesso giustificate dalla volontà di « semplificare » le procedure ivi contenute;

dal Documento di programmazione dell'Attività di Vigilanza nel 2009 predisposto dal Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali si evince che nel 2009 l'attività ispettiva sarà complessivamente ridotta del 24 per cento con punte del 50 per cento nelle regioni meridionali e, secondo la direttiva emanata dal Ministro Sacconi il 18 settembre 2008, tale attività sarà programmata a livello territoriale sulla base delle direttive del Ministro medesimo;

lo schema di decreto legislativo in oggetto concerne la modifica di circa 136 articoli su un totale di 306 di cui si compone il decreto legislativo n. 81 del 2008; si tratta dunque non di una semplice correzione, ma di un intervento complessivo che, in alcuni casi, trasforma significativamente il testo vigente, incidendo sui principi generali della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla disciplina particolare applicabile ai singoli settori e alle diverse attività;

il testo di decreto correttivo proposto, inoltre, incide significativamente sul tema della valutazione dei rischi svilendone notevolmente la natura tramite una serie di interventi che ne limitano la portata. Le previsioni contenute all'articolo 14 e 16, solo per fare un esempio, derogano dall'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi in determinate casi, il primo, mentre il secondo rimanda al datore di lavoro i criteri per la redazione del medesimo; anche le sanzioni in caso di omissione della valutazione dei rischi hanno subito una significativa riduzione;

il sistema sanzionatorio previsto, inoltre, viene ridefinito sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, attraverso la riduzione delle pene e delle ammende (rimodulandone il minimo e il massimo previsto) e tramite la reintroduzione dell'alternativa tra arresto e ammenda, in taluni casi, ritornando alle insufficienti previsioni previgenti il decreto legislativo 81; al contrario, l'attuale testo prevede la pena dell'arresto in via esclusiva nei casi di violazioni più gravi compiute dal datore di lavoro e dai dirigenti; mentre le violazioni della normativa antinfortunistica nelle aziende cosiddette ad alto rischio, viene punita oggi con l'arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi, mentre nel testo correttivo le medesime violazioni sono sanzionate con la pena alternativa dell'arresto da quattro ad otto mesi ovvero con l'ammenda da quattromila a ottomila euro;

di contro la riduzione del sistema sanzionatorio non riguarda le ammende applicabili al lavoratore per le violazioni poste a suo carico, che viceversa registrano un aumento dei minimi e dei massimi; tali interventi sono la conseguenza dell'approccio che ispira l'azione del presente governo, volto a scaricare sui fattori soggettivi la responsabilità della sinistrosità sul lavoro, piuttosto che sull'organizzazione del ciclo produttivo;

si è voluto, in conclusione, rimettere mano all'impianto stesso che è alla base del sistema sanzionatorio del decreto legislativo 81, che era stato ispirato ai principi della modulazione delle sanzioni in relazione all'effettiva rischiosità della norma omessa;

relativamente al settore dei trasporti, marittimo, portuale e ferroviario, non vi è stata ancora da parte dell'esecutivo la volontà di affrontare il tema della vigilanza che vede più soggetti operanti nello stesso ambito lavorativo, anche in riferimento alla sorveglianza sanitaria che attualmente viene esercitata da soggetti

molteplici, cosa che spesso determina conflitti di competenze tra diversi medici; nessun riferimento, inoltre, alla necessità che valutazione dei rischi venga effettuata anche per i diversi mezzi di trasporto; il testo proposto reca in particolare due norme aggiuntive che modificano profondamente la natura e il senso del decreto legislativo n. 81 del 2008, compromettendone fortemente l'efficacia: l'articolo 2-*bis* e l'articolo 10-*bis*, che insiste sull'articolo 15 del decreto legislativo vigente; tali disposizioni, oltre alla scarsa chiarezza della formulazione proposta, determinano nei fatti una crescente difficoltà da parte del lavoratore per una chiara e determinata esigibilità in caso di infortunio grave o gravissimo per omissione delle norme sulla sicurezza da parte del datore del lavoro, oltre che una crescente deresponsabilizzazione di quest'ultimo in ordine agli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; peraltro, la direttiva 89/391/CE, con la quale le norme in esame si pongono chiaramente in contrasto, esclude esplicitamente sia il ricorso a competenze esterne, sia che gli obblighi posti a carico dei lavoratori possano escludere la responsabilità del datore di lavoro;

L'articolo aggiuntivo, articolo 2-*bis*, (*Presunzione di conformità*) – che richiama anche al comma 5-*bis* dell'articolo 18 – stabilisce il principio della presunzione di conformità alle disposizioni di corrispondente contenuto di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sia per quanto riguarda la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, sia in riferimento alla certificazione della correttezza dei sistemi di gestione in materia di salute e sicurezza che vengono ora affidati agli enti bilaterali e alle università. A tale riguardo si osserva che la previsione in oggetto snatura il decreto legislativo attualmente vigente, in quanto gli enti bilaterali e le facoltà universitarie non hanno le competenze necessarie per svolgere tale tipo di certificazione con efficacia e contrasta con tutti i sistemi europei ed internazionali in materia che affidano ad

un ente terzo, specializzato, con elevate competenze tecniche la certificazione richiesta;

inoltre appare difficile che la presunzione di conformità possa riferirsi all'avvenuto rispetto di centinaia di norme che compongono il testo e, dunque, a tutta la normativa concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori. La conformità non può essere presunta ma deve essere accertata caso per caso in relazione alle valutazioni che devono essere svolte per verificare la esatta corrispondenza alle norme;

particolarmente grave, infine, la presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto legislativo 81, attribuita dallo schema di decreto correttivo, alle macchine marcate CE. Tale previsione contrasta con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che ha più volte espresso il principio che il datore di lavoro, acquirente di macchine marcate CE, ha comunque l'obbligo di verificarne la sicurezza e, dunque, versa in colpa qualora non elimini vizi rilevabili con ordinaria diligenza, prudenza, perizia e vizi non occulti;

la presunzione di conformità, in conclusione, stabilita dal nuovo articolo 2-*bis* nei fatti solleva il datore di lavoro da responsabilità in caso di infortunio sul lavoro con una macchina marcata CE, pur se si tratti da vizi non occulti ma rilevabili con l'ordinaria diligenza, prudenza e perizia;

L'articolo 10-*bis* (*Obbligo di impedimento*), insiste sull'articolo 15 dell'attuale testo prevedendo un articolo aggiuntivo. Su tale norma si è levata anche la voce del Presidente della Repubblica che ne ha chiesto un'attenta revisione, nonché il parere negativo della Conferenza delle Regioni, che ha espresso la sua contrarietà alle correzioni proposte dal Governo;

L'articolo aggiuntivo, al comma 1, lettere c) e d), infatti, oltre ad agire al di fuori di quanto previsto dalla legge delega 123/2007, nei fatti deroga all'articolo 40

comma 2 del codice penale (in base al quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo) che costituisce oggetto di vasta giurisprudenza, anche nel settore della sicurezza del lavoro, delimitandone l'applicabilità ad esclusivo vantaggio dei datori di lavoro, dirigenti, operatori ed altri a scapito di altri soggetti tra i quali, in primo luogo, i lavoratori;

le disposizioni contenute alla lettera *c*), si presentano come estremamente insidiose, proprio perché incidono in maniera significativa anche sull'articolo 2087 del codice civile poiché, secondo quanto previsto dalla lettera in oggetto, gli obblighi la cui violazione determina la responsabilità penale, sono solo quelli previsti tassativamente dalla legge per le singole posizioni di garanzia; in tal modo la norma proposta deroga dagli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo citato del codice civile;

nella norma, in oggetto, infine, si ravvisa anche un principio di incostituzionalità, laddove finisce per trattare in maniera diversa la salute nei luoghi di lavoro rispetto ad altri di eguale rilievo costituzionale, quale l'ambiente; il medesimo imprenditore risponderebbe di un reato ambientale, in riferimento all'articolo 40, comma 2, codice penale, mentre per quanto concerne i reati legati alla salute e sicurezza del lavoro, si gioverebbe di una legislazione, in base alla formulazione proposta dall'articolo 10-*bis* del testo correttivo, a lui più favorevole;

quanto previsto dalle lettera *d*), inoltre, deresponsabilizza, nei fatti, il datore di lavoro a scapito di altri soggetti tra i quali, i lavoratori; in tal modo si opera un ribaltamento dell'accertamento delle responsabilità, dato che comunque la giurisprudenza ha più volte affermato che il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere di infortuni di cui non ha colpa, cosa che non esclude che il datore medesimo debba essere chiamato alle sue responsabilità anche quando alla omissione di importanti

norme sul terreno della salute e della sicurezza abbiano concorso anche altri soggetti. La formulazione della norma così come proposta stravolge, invece, l'impianto stesso del decreto legislativo vigente, modificando nei fatti anche il codice penale in materia, laddove prevede che per processare il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza, l'evento non deve essere imputabile a una serie di soggetti, tra i quali anche il lavoratore, « per le violazioni delle disposizioni ivi richiamate » esonerando, nei fatti, i datori di lavoro in caso di concorso di colpa; tale modifica, inoltre, rischia di compromettere i processi penali in corso, in quanto, trattandosi di norma favorevole al reo, al momento dell'entrata in vigore, opera in maniera retroattiva;

si rammenta, infine, che la direttiva 391/1989/CE, volta a stabilire le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, all'articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che « gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro » specificando poi al paragrafo 4 che « La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze delle quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata »;

osservato che:

all'articolo 4 la sostituzione del comma 4 reca modifiche nel settore agricolo in particolare sul computo dei lavoratori stagionali che in luogo di essere computati a prescindere dalla durata del contratto sulla base dell'orario di lavoro effettuato vengono adesso computati per frazioni di unità lavorative annue. Questo significa che, per la composizione tipica

della forza lavoro delle nostre aziende agricole, il computo dei lavoratori risulta estremamente ridotto e di conseguenza risultano ridotti particolari obblighi relativi alla salute e alla sicurezza;

le modifiche apportate all'articolo 9, mediante l'articolo 7 del decreto correttivo dovrebbe prevedere che l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria devono essere sempre svolte in strutture abilitate secondo criteri prefissati dal sistema sanitario nazionale per le strutture equipollenti;

l'articolo 10 interviene sull'articolo 14 dell'attuale decreto legislativo con particolare riguardo al contrasto del lavoro irregolare. La sospensione dei lavori non avviene più in caso di « gravi e reiterate violazioni », ma solo nel caso di « plurime », stabilendo contestualmente che, per le violazioni plurime si intendono almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa violazione; nel contesto della generale deresponsabilizzazione del datore di lavoro, inoltre, si prevede che la sanzione interdittiva viene ridotta al solo periodo di sospensione dei lavori nel caso in cui l'impresa sia sospesa perché occupi meno del 50 per cento dei lavoratori in modo irregolare;

l'articolo 12 modifica le disposizioni contenute all'articolo 18, ed in particolare al comma 1, lettera aa), cancellando la disposizione che attualmente obbliga il datore di lavoro a comunicare all'Inail il nominativo del Rls interno prevedendo, in mancanza, che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante territoriale dei lavoratori; con la modifica introdotta si prevede che siano i lavoratori a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio Rls interno all'impresa e che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'Inail ma agli organismi paritetici, che ancora non sono stati costituiti su gran parte del territorio nazionale; tale misura, laddove accolta, determinerebbe, di fatto, l'esclusione di tanta parte dei lavoratori delle piccole e

medie imprese – ovvero della stragrande maggioranza del sistema produttivo nazionale – dall'applicazione delle norme in materia di Rls;

l'articolo 13 prevede la riformulazione della lettera c) e l'abolizione della lettera f) dell'articolo 25 del decreto 81/2008. La presunta semplificazione, in realtà, comporterà un onere maggiore per le imprese: il datore di lavoro avrà l'obbligo di mantenere la cartella sanitaria di rischio del lavoratore in busta chiusa per 10 anni, in luogo dell'attuale procedura che prevede l'invio all'Ispesl della cartella medesima. Il risultato sarà che le imprese dovranno conservare migliaia di cartelle sanitarie, dove saranno ripetute le stesse informazioni, cosa che aumenterà le difficoltà e i rischi, per quei lavoratori che cambiano diverse volte datore di lavoro nel corso dell'anno. Sarà dunque difficile ricostruire, per questi lavoratori, la storia personale e sanitaria cosa ora garantita dalla conservazione presso l'Ispesl dei dati in questione;

l'articolo 14 inserisce due nuovi commi all'articolo 26: il comma 3-bis stabilisce l'esonero per i datori di lavoro committenti del documento di valutazione del rischio per lavori riferiti alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale ed ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, ad eccezione delle esposizioni ad agenti cancerogeni, biologici e atmosfere esplosive. Da tali esposizioni, comunque, non è incluso l'amianto e la previsione di due giorni non esclude che in quel medesimo arco temporale possano verificarsi incidenti gravi o gravissimi;

la correzione apportata dall'articolo 15 al comma 2 all'articolo 27 del decreto legislativo, modifica l'obbligo per le imprese che partecipano a gare o appalti di possedere i requisiti per ottenere la qualificazione. Il possesso di tali requisiti, fino ad ora « vincolante » per la partecipazione a gare ed appalti, diviene adesso « elemento preferenziale », smi-

nuendo nei fatti, l'importanza dei requisiti medesimi;

la previsione inserita con l'articolo 16 che aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 28, stabilisce che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in luogo dell'attuale contestualità; correlata alla precedente disposizione, la riformulazione della lettera *a*) al comma 2 del medesimo articolo, laddove si rimanda al datore di lavoro la redazione del documento di valutazione di rischi « secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità » stabiliti, dunque, secondo il testo correttivo, dalla personale valutazione del datore medesimo:

la visita medica preassuntiva è oggetto delle modifiche dell'articolo 24 che incide sull'articolo 41 del vigente decreto legislativo. L'abrogazione al comma 3 della lettera *a*) abolisce il divieto che la visita medica preassuntiva sia effettuata da un medico interno all'azienda. La norma attuale, infatti, prevede che la visita per l'accertamento dell'idoneità del lavoratore a particolari mansioni deve essere effettuata solo presso strutture pubbliche, e non dai medici privati dell'azienda medesima. Si rileva, inoltre, che tale disposizione contrasta con l'articolo 5 della legge 300/70;

l'articolo 20 reca modifiche all'articolo 37 del testo unico, ed in particolare al comma 14 ove inserisce una formulazione che nei fatti snatura il libretto formativo del lavoratore, stabilendo che le competenze acquisite a seguito delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni;

gli articoli 27 e 28, che modificano gli articoli 47 e 50 del decreto vigente, incidono in maniera significativa sulla rappresentatività dei lavoratori, anche in relazione a quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Il primo rimette agli organismi

paritetici l'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali laddove i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro; viene a mancare, in questo caso, la rappresentanza espressa dai lavoratori poiché gli organismi paritetici sono espressione anche delle organizzazioni datoriali, e come già detto al riguardo all'articolo 12, tali organismi non sono stati ancora costituiti su gran parte del territorio nazionale; con la modificazione introdotta dall'articolo 28, nei fatti gli RLS si sostituiscono agli RSU, precludendo alle rappresentanze sindacali la possibilità di intervenire su materie di loro stretta competenza quali ritmi, carichi di lavoro, turni, riposi eccetera;

con l'articolo 30 si interviene, invece, sull'articolo 52 snaturando il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, spostando la maggior parte delle risorse dagli RLST (costituzione, formazione e attività) agli organismi paritetici e eliminando la quota di finanziamento proveniente dalle sanzioni; anche in questo caso la conseguenza di tali modifiche è la riduzione dell'incisività e della rappresentatività degli RLST;

particolare attenzione dovrebbe essere rivolta nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto per i quali all'articolo 110, che incide sull'articolo 259, si dovrebbe prevedere una periodicità nei controlli, almeno annuale, mentre sempre in campo sanitario, l'articolo 111 che incide sull'articolo 261 del testo vigente, dovrebbe prevedere, oltre ai casi accertati di mesotelioma anche le patologie dell'apparato genitourinario per quei lavoratori che prestano la loro opera con sostanze nocive quali vernici tossiche, collanti, solventi eccetera sarebbe utile in questi casi la predisposizione di un elenco;

per quanto riguarda il sistema sanzionatorio si rileva una generale diminuzione delle sanzioni, laddove l'intervento modificativo pare veicolare l'idea che la sicurezza sul lavoro rimane un costo a carico delle imprese anziché un elemento

necessario ed integrante del processo produttivo medesimo;

in riferimento alle sanzioni previste a carico del datore di lavoro l'articolo 31, che sostituisce interamente all'articolo 55 del testo unico (*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*), contiene una generale diminuzione delle ammende originariamente contemplate nonché l'esclusione dell'arresto, laddove previsto;

al contrario, si registra un aumento delle sanzioni a carico del lavoratore di

cui all'articolo 35 che modifica l'articolo 59 del testo proposto,

esprimono

PARERE CONTRARIO

« Damiano, Livia Turco, Boccuzzi, Pedoto, Berretta, Bellanova, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Argentin, Binetti, Bossa, Buchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 79).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
DONADI ED ALTRI**

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 opera un sostanziale ribaltamento della « filosofia » del Testo Unico, dei contenuti fondamentali e delle prospettive essenziali dello stesso;

la stessa ampiezza del testo proposto (136 articoli), le modifiche talora assai rilevanti, la riformulazione di intere parti o settori, sotto un profilo sistematico, assumono in concreto l'aspetto di un provvedimento che corrisponde assai poco a ciò che intendeva il legislatore quando conferiva una delega anche per limitati interventi correttivi e integrativi ed ancora meno alla ratio ed alle finalità complessive desumibili dal testo del decreto legislativo n. 81;

le disposizioni che prevedono l'abbassamento di protezione rispetto alle previsioni della normativa precedente sono da ritenersi incostituzionali per eccesso di delega: la legge n. 123 del 2007 prevede infatti, all'articolo 1, comma 3, che i

decreti delegati non possano « disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze »;

tra le norme di più dubbia costituzionalità vanno segnalate:

a) la forte riduzione dei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza correlati agli appalti, già prevista dall'articolo 7, decreto legislativo 626 del 1994, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 123 del 2007;

b) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 42 fa scomparire il diritto del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione per motivi sanitari alla conservazione della qualifica originaria, consentendo di fatto un demansionamento, in deroga all'articolo 13 della legge n. 300 del 1970 e oltretutto senza distinguere i casi di inidoneità temporanea da quelli di inidoneità permanente, con il rischio di compromettere gravemente la professionalità del lavoratore;

c) la previsione, per molti versi ambigua contenuta nell'articolo 28 (che modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008), in base al quale il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) « svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300 », realizza una riduzione dei livelli di tutela

limitando così la possibilità riconosciuta da tale norma ai lavoratori di controllare, mediante proprie rappresentanze la sicurezza degli ambienti di lavoro;

d) la riduzione dei casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza costituisce un abbassamento del livello di protezione: anche in questo caso si può configurare un eccesso di delega, essendo tale sospensione già prevista anche dalla disciplina antecedente alla legge n. 123 del 2007;

i rischi di una operazione come quella che emergerebbe dallo schema del decreto al nostro esame appaiono evidenti e possono essere così sintetizzati:

un abbassamento dei livelli di tutela;

una minor chiarezza ed efficacia del dettato complessivo;

lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali;

la deresponsabilizzazione di alcuni dei principali responsabili della sicurezza;

la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza;

alcuni messaggi negativi sotto il profilo della cultura della prevenzione;

serie possibilità di contrasto, su punti tutt'altro che secondari, con disposizioni e direttive comunitarie e con norme costituzionali;

con tali proposte di modifica:

si interviene a limitare i diritti individuali dei lavoratori mettendone in discussione strumenti fondamentali;

si interviene a limitare i diritti collettivi e di rappresentanza, si snatura la funzione di rappresentanza assegnandole compiti e funzioni improprie, si opera una sostanziale deresponsabilizzazione del datore di lavoro;

si svuota il sistema sanzionatorio;

infatti, sul piano dei diritti individuali, lo schema di decreto interviene su

tre principali strumenti di tutela preventiva ed assicurativa di cui dispone il singolo lavoratore:

il divieto di visita preassuntiva da parte del medico di fiducia dell'impresa;

la cartella sanitaria di rischio;

il libretto formativo che, con il Decreto 81 avevano trovato una loro sistematizzazione;

mettere in mora ed anzi svuotare questi strumenti della loro funzione significa privare il singolo lavoratore e l'organizzazione sindacale che dovrebbe tutelarli di strumenti fondamentali di conoscenza e di controllo su due diritti fondamentali tutelati dal TU: la tutela sanitaria e la formazione ed addestramento;

il testo si configura anche come un ridimensionamento dei diritti collettivi di tutela del lavoro attraverso norme che intervengono direttamente sui principali capitoli del controllo sociale del rischio. Il testo configura, infatti, un ridimensionamento del ruolo della rappresentanza e della contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale), dei diritti ed delle prerogative di tutte le rappresentanze dei lavoratori (Rls, Rsu/a, Rls territoriali) attraverso una serie di norme disseminate lungo numerosi articoli del Titolo I. In particolare quelli che vanno dall'articolo 47 al 52 del decreto legislativo 81;

con gli articoli 2-bis e 15-bis (articolo 10-bis dello schema di decreto legislativo) si deresponsabilizzano di fatto i datori di lavoro e i dirigenti, cioè i primi destinatari dell'obbligo di prevenzione per la salute e sicurezza nel lavoro;

pesa la mancata attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 che si è concretizzata con due procedure:

a) le proroghe per l'entrata in vigore di alcuni importanti obblighi (con l'articolo 4 del decreto legge n. 97 del 2008; con il decreto legge n. 112 del 2008 che ha

ridotto la possibilità di controllo e sanzioni; l'articolo 32 del decreto legge n. 207 del 2008);

b) i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi: per il coordinamento della nuova normativa con quella relativa a settori particolarmente pericolosi; per mettere in funzione il nuovo sistema istituzionale di prevenzione e vigilanza; per il sostegno alle PMI; eccetera;

il testo del Governo si configura, dunque, come una vera e propria contro-riforma;

in particolare:

non è condivisibile l'intero articolo 2-*bis* che conferisce presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo (e quindi di legge), sia alla corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, sia alla adozione dei modelli di organizzazione e di gestione delle imprese, addirittura certificabili dagli enti bilaterali. Si segnala al riguardo che le norme tecniche e le buone prassi a cui si riferisce la norma sono disposizioni diverse da quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08. Per altro, mentre le norme tecniche hanno carattere specifico e ulteriore rispetto a quelle stabilite nel decreto legislativo 81/08, le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali che devono essere coerenti con la normativa ma che possono essere adottate solo volontariamente;

il nuovo articolo 2-*bis* e, con esso, le modifiche introdotte all'articolo 30 del decreto legislativo 81 affievoliscono la responsabilità del datore di lavoro e delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di responsabilità giuridiche, introducendo non condivisibili sistemi di presunzioni e certificazioni;

la nuova stesura dell'articolo 4 del decreto legislativo 81 che contiene disposizioni volte a limitare il campo di applicazione della normativa, attraverso la riduzione del numero dei lavoratori da computare ai fini dell'applicazione del decreto stesso è di assai dubbia legittimità

sul piano comunitario, contraddicendone i principi di fondo. La Corte di giustizia ha infatti sempre affermato che le definizioni contenute nelle direttive devono essere interpretate in senso ampio e non restrittivo, per evitare che un numero significativo di lavoratori non possa beneficiare della protezione accordata;

l'articolo 14 del decreto legislativo 81 era già stato depotenziato con l'articolo 41 del decreto legge 112 del 2008, e non si possono condividere le ulteriori numerose modifiche tese alla riduzione delle ipotesi di sospensione dei lavori. Si riduce così ulteriormente un importante strumento di contrasto al lavoro irregolare e alle gravi irregolarità nel lavoro;

l'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 81 (articolo 10-*bis* dello schema di decreto legislativo) nei fatti deroga ai principi generali del diritto penale, introducendo dei limiti alla responsabilità omisiva del datore di lavoro e dei dirigenti nell'ambito della salute e sicurezza nel lavoro. Con esso si dà una interpretazione di chiusura dell'articolo 2087 del codice civile, norma basilare nel diritto prevenzionistico. Con questa modifica verrebbe meno l'obbligo dell'imprenditore ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Cioè vincolerebbe l'imprenditore alle sole norme di legge esonerandolo di fatto dall'adeguamento al progresso scientifico. Con la lettera d) dell'articolo 15-*bis*, si stabilisce che il datore o il dirigente non risponde della morte o dell'infortunio se l'evento è ascrivibile al fatto di un preposto, progettista, medica competente, lavoratore, lavoratore autonomo cioè al fatto di uno qualsiasi degli altri soggetti operanti nel contesto produttivo. In altri termini: se è intervenuto il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice per definizione non ne risponde, anche se il datore o il dirigente abbiano contribuito causalmente all'infortunio. Si ravvisa qui un chiaro eccesso di delega che introduce nel sistema una norma che, per la sua

rilevanza sistematica, dovrebbe addirittura venire collocata nella parte generale del codice penale. Si opera in questo modo un vero e proprio ribaltamento nell'accertamento processuale: un conto infatti è affermare che il datore non può essere chiamato sempre a rispondere degli infortuni anche quando non ha colpa (principio mai negato dalla nostra giurisprudenza), altro è esentarlo da responsabilità anche quando è in colpa, solo perché con la sua concorrono altre responsabilità;

la modifica è ancora più grave, in quanto, trattandosi di norma favorevole al reo, opera in via retroattiva, e dunque incide anche sui processi in corso, imponendo l'assoluzione del datore quando vi sia la responsabilità anche di un altro soggetto. Si tratta in definitiva di una norma che contrasta radicalmente con le indicazioni provenienti dalle fonti normative comunitarie e con i principi da sempre affermati dalla nostra giurisprudenza;

emergono evidenti profili di incostituzionalità:

per eccesso di delega, visto che nella legge-delega non vi era alcun accenno a tale modifica;

per violazione della normativa comunitaria, che alla direttiva 391/89 limita l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro all'intervento di fattori eccezionali ed imprevedibili;

nonché per violazione del principio di uguaglianza, posto che viene irragionevolmente istituito un regime di favore per il datore ed i dirigenti;

vengono modificate (nuova stesura dell'articolo 16 del decreto legislativo 81) le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, che costituisce il principale e più delicato adempimento del datore di lavoro. Diversi decreti legge hanno posticipato l'entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia e dalla valutazione dei rischi complessiva è stata, per così dire, scorporata quella relativa allo stress lavoro correlato. Lo schema di decreto correttivo prevede ora che la valutazione di questo rischio

specifico ma tutt'altro che secondario debba avvenire « nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse. Si tratta di un rinvio inaccettabile, da un lato perché i tempi di emanazione delle indicazioni da parte della Commissione saranno necessariamente lunghi, data la quantità di adempimenti affidata dal decreto legislativo 81 del 2008 a tale organismo, dall'altro perché sia la direttiva 89/391/CE, sia il decreto legislativo 626 del 1994 impongono già da tempo di valutare tutti i rischi connessi al lavoro. La violazione di quest'obbligo tra l'altro è già costata all'Italia una condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia CE (C-49/00);

si introduce, inoltre, con l'articolo 16, una norma secondo la quale « la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi ». La norma genera confusione perché l'articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008 prevede invece, al preciso scopo di supportare le imprese nella difficile attività in questione, che siano elaborate procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte della Commissione consultiva; essa rischia di risolversi in un danno per le imprese anziché in una semplificazione, perché la mancanza di criteri certi le espone maggiormente al rischio di affidarsi a soggetti non sufficientemente qualificati.

con le modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 81, il Governo mette in discussione il diritto di milioni di lavoratori e lavoratrici delle piccole e piccolissime imprese (sotto i 15 dipendenti) ad avere una rappresentanza certa in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Infatti, vengono messi in discussione due punti fondamentali del Decreto 81: la certezza della rappresentanza in tutti i luoghi di

lavoro ed il sostegno alla rappresentanza territoriale dei lavoratori delle piccole imprese. In particolare, viene soppressa la disposizione del Decreto 81 che sancisce l'obbligo del datore di lavoro (*articolo 18 c1 lettera aa*) a comunicare all'Inail il nominativo (ove presente) del Rls interno prevedendo, in mancanza di questa comunicazione, che la rappresentanza sia esercitata in questi casi dal Rappresentante territoriale dei lavoratori. A questo meccanismo, semplice ed efficace e per il quale l'Inail aveva già predisposto procedure e moduli, lo schema di decreto correttivo sostituisce un meccanismo che prevede che siano i lavoratori di queste realtà a dover comunicare al datore di lavoro di non aver eletto il proprio Rls interno all'impresa, prevedendo poi che il datore di lavoro comunichi ciò non più all'INAIL ma agli Organismi Paritetici, peraltro non ancora costituiti in larghissima parte del territorio nazionale;

con le modifiche e le cancellazione di commi dell'articolo 25, presentate sotto il segno della semplificazione di misure formali, il Governo attua il sostanziale svuotamento della cartella sanitaria di rischio del lavoratore;

nella nuova stesura dell'articolo 26 del decreto legislativo 81 relativo agli appalti non è condivisibile in primo luogo la riduzione delle ipotesi di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Non è infatti possibile stabilire a priori se le interferenze delle lavorazioni sussistono o sono irrilevanti. Si sottolinea inoltre che le norme di cui agli articoli 2-*bis* e 15-*bis* hanno una potenziale incidenza anche nel campo degli appalti, in quanto hanno anche l'effetto di esonerare il committente dalle proprie responsabilità per gli infortuni avvenuti ai dipendenti dell'appaltatore, anche quando tali infortuni siano conseguenza dell'ambiente di lavoro predisposto dal committente e quando siano dovute al mancato coordinamento dei sistemi di sicurezza delle diverse aziende operanti nello stesso ciclo produttivo. In altri termini, si rischia di svuotare di

contenuto le disposizioni di cui all'articolo 26. Il fatto è ancora più grave se si considera che il sistema degli appalti e del decentramento produttivo costituiscono notoriamente uno dei principali fattori di rischio;

con la nuova versione dell'articolo 41 del decreto legislativo 81 si cancella il divieto della visita medica preassuntiva, violando lo Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970). Inoltre, si istituisce l'obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansioni. Non si può condividere l'abrogazione del divieto di visita preassuntiva (articolo 41 comma 3, lettera a)) da parte del medico di fiducia dell'azienda, poiché in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori);

la modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 esclude, attraverso una interpretazione riduttiva dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, le rappresentanze aziendali (Rsu/a) dalla possibilità di intervenire su materie di loro stretta competenza (quali ritmi e carichi di lavoro, turni, riposi, riposi notturni e settimanali, ferie eccetera) e demanda questa funzione e responsabilità ai soli Rls. Con questo si nega ai lavoratori ed alle loro rappresentanze il diritto di contrattare l'organizzazione del lavoro, determinando nel contempo l'isolamento dell'Rls. Va ricordato, inoltre, che l'Organizzazione del Lavoro è esplicitamente richiamata tra le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 81;

lo schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 52 spostando la maggioranza della risorse dagli Rlst (costituzione, formazione e attività) agli Organismi Paritetici e eliminando la quota di finanziamento proveniente da parte delle sanzioni: il rischio è quello di ridurre l'incisività degli Rlst e di snaturarne la funzione di rappresentanza;

è prevista in numerosi articoli la riduzione generalizzata delle sanzioni. Al

di là del merito, ciò che risulta inaccettabile è il significato simbolico della riforma: in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa ad un generalizzato inasprimento della reazione penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, eccetera) la sicurezza sul lavoro è l'unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio. Il chiaro messaggio simbolico è che la sicurezza dei lavoratori non è dunque un interesse meritevole di tutela. Da notare inoltre che, in questo quadro di generalizzata diminuzione, solo per i lavoratori invece le sanzioni vengono aumentate (vedi il nuovo articolo 59 del decreto legislativo 81): anche qui il messaggio simbolico è chiaro, il vero responsabile degli incidenti sul lavoro è il lavoratore stesso e non chi organizza la produzione;

la riduzione delle sanzioni che si propone nello schema di decreto legislativo al nostro esame è stata realizzata non soltanto diminuendo alcune delle pene previste per singoli reati, ma anche incidendo, negativamente, sulla concreta praticabilità del sistema, sulla sua effettività, sui poteri degli organi di vigilanza; infine, intervenendo anche sul meccanismo di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (articolo 302 del decreto legislativo 81 del 2008), sostituzione che è oggi possibile pagando una somma più bassa rispetto a quanto previsto in precedenza, e anche nelle ipotesi di recidiva, prima escluse dall'applicabilità del beneficio,

esprimono

PARERE CONTRARIO

« Donadi, Evangelisti, borghesi, Paladini, Palagiano, Porcino, Mura ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>).	29
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglia, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	39
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 Fedi (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza
del presidente Donato BRUNO. — Inter-
viene il ministro per la semplificazione
normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.15.

Legge comunitaria 2009.**C. 2449 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione svolgerà nelle sedute di oggi e di domani la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008. Mercoledì 24 giugno, alle ore 17, scadrà il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, che dovranno essere riferiti alle parti di competenza della I Commissione. La discussione dei due atti proseguirà quindi, disgiuntamente, e si concluderà nella giornata di giovedì 25 giugno, quando la Commissione approverà una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e nominerà un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la relazione annuale, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il disegno di legge comunitaria 2009, presentato in prima lettura alla Camera, che reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Rileva che il provvedimento consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente tre e sette direttive.

Ricorda che il Capo I reca disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva o, in mancanza, entro dodici mesi; l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge; l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli — che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria — sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

Fa quindi presente che il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare, l'articolo 6, recependo la direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008; l'articolo 7 dispone l'abrogazione della

norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongono ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti.

Si sofferma poi sugli articoli 8 e 9 – recati dal Capo III – che contengono due deleghe al Governo volte all’attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Rileva, in particolare, che l’articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro: la decisione 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la decisione 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la decisione 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; la decisione 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

Rileva, infine, che l’articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell’ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Fa quindi presente che il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e di una sintetica analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). Rileva che non è stata redatta la relazione tecnica in quanto – come indicato dal Governo nella relazione illustrativa – allo stato attuale il provvedimento non reca disposizioni con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica.

Ricorda che il provvedimento in esame è stato predisposto ai sensi dell’articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il quale stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge comunitaria recante disposizioni per l’adempimento degli obbli-

ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Esso, come previsto dall’articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005 e come in passato, è formulato per lo più in termini di delega al Governo.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il disegno di legge reca disposizioni volte a recepire e a dare attuazione alla disciplina comunitaria, nonché ad assicurare l’adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono pertanto riconducibili prevalentemente alla materia dei rapporti dello Stato con l’Unione europea che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda poi che il quinto comma dell’articolo 117 della Costituzione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, oltre a partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, provvedano all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Al riguardo, rileva che il disegno di legge prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in via generale. A tal fine, si stabilisce, all’articolo 1, comma 6, che i decreti legislativi adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale, nel rispetto delle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005.

In merito ai documenti all'esame dell'Unione europea, ricorda che, con riguardo all'articolo 8, il 25 maggio 2009 il Consiglio ha definitivamente adottato la direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi residenti illegalmente nel territorio dell'UE (COM(2007)249). Il 25 marzo 2009, inoltre, la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro (COM(2009)136) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime.

Il Consiglio giustizia e affari interni del 24 ottobre 2008 ha poi raccomandato l'attuazione di un meccanismo di allerta precoce per minacce legate alle organizzazioni criminali al terrorismo, basato, su una procedura di segnalazione di individui sospetti tramite il Sistema informativo Schengen. Il potenziamento delle operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti anche attraverso squadre investigative comuni e operazioni doganali è una delle misure previste nel Piano d'azione di lotta alla droga 2009-2012, adottato dal Consiglio l'8 dicembre 2008.

Con riferimento all'articolo 9, rileva che il 22 aprile 2008 la Commissione ha presentato una relazione nella quale passa in rassegna i progressi realizzati nell'attuazione del piano di azione per la lotta contro le frodi dei mezzi di pagamento diversi dal contante relativo al periodo 2004-2007 (SEC(2008)511).

Rileva quindi che l'attuazione degli obblighi comunitari spetta sia allo Stato, sia, nelle materie di loro competenza, alle regioni, mentre è lo Stato ad avere piena ed esclusiva responsabilità dinanzi all'Unione europea. In tale cornice, il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni volte al raccordo con regioni e province autonome. In particolare, l'articolo 1, comma 6 prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato da esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della legge n. 11 del 2005, che reca la disciplina generale del potere sostitutivo; l'articolo 1, comma 7, prevede una informativa semestrale al Parlamento del Ministro per le politiche

europee sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome; l'articolo 2, comma 1, lettera c) demanda alle Regioni il compito di fissare le sanzioni amministrative connesse all'attuazione del diritto comunitario, nelle materie di loro competenza; l'articolo 5, comma 1 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sui codici di settore e i testi unici riguardanti « principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni », recependo in tal modo uno dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in titolo.

Per quanto riguarda il coordinamento con la normativa vigente, evidenzia che l'articolo 1, comma 4, reca una disposizione – già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004 – che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo dovranno, in particolare, essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 468 del 1978 ed essere oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda il primo aspetto, segnala che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato in via generale dalla legge n. 468 del 1978.

Sottolinea quindi, con riferimento ai collegamenti con i lavori legislativi in corso, che all'articolo 4 andrà richiamato, oltre al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, anche il comma 2-bis del medesimo articolo 9, inserito – quale disposizione di carattere generale – dalla legge comunitaria del 2008 (C. 2320-bis-B), che dovrebbe essere approvata dalla Camera in questi giorni. Sempre con riferimento al rapporto con alcune previsioni della legge comunitaria 2008, richiama alcune sovrapposizioni dovute al fatto che in quest'ultimo sono contenute, da una parte, il recepimento della direttiva 2008/

98/CE e, dall'altra, l'attuazione in via amministrativa delle direttive n. 39 e n. 47 del 2008.

Si sofferma, infine, su alcuni aspetti riguardanti la formulazione del testo rilevando in particolare che l'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. In proposito, segnala l'opportunità di valutare se prevedere che il termine della delega decorra – piuttosto che dalla data di entrata in vigore della legge – dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, valutando la congruità dell'opzione operata nel testo, in base al quale il termine della delega per il riordino normativo ha durata più breve rispetto al termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva.

Per quanto riguarda la Relazione annuale per il 2008 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, occorre premettere che il 2008 è stato caratterizzato dalle ripercussioni di due eventi che hanno inciso sul processo integrazione europea. Sul piano economico le politiche dell'Unione Europea sono state condizionate dall'esplosione del prezzo del petrolio, che in luglio ha toccato i 140 dollari al barile, e da una grave crisi finanziaria. Sul piano istituzionale, invece, a causa del risultato negativo del referendum tenutosi in Irlanda, si è bloccato il processo di ratifica del Trattato di Lisbona di modifica dei trattati istitutivi dell'Unione europea.

In questo quadro si colloca la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, prevista dalla legge n. 11 del 2005. La relazione si compone di tre parti: la prima riguarda le questioni istituzionali e strategiche dell'Unione e gli orientamenti delle politiche economiche e finanziarie di fronte alla crisi economica; la seconda dà

conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario; la terza riguarda le politiche di coesione, andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e loro utilizzazione.

Per quanto riguarda la I parte, va ricordato che all'inizio del 2008 si è avviato il processo di ratifica del Trattato di modifica dei trattati istitutivi dell'Unione europea, con l'obiettivo di consentirne l'entrata in vigore il 1° gennaio 2009. L'esito negativo del referendum svoltosi in Irlanda il 12 giugno 2008 ha tuttavia bloccato il processo. Alla fine del 2008 l'iter di ratifica risultava completato in 25 Stati su 27. Di questi, 23 Stati avevano proceduto anche al deposito del proprio strumento di ratifica. Non avevano proceduto al deposito la Germania, a causa di due ricorsi davanti alla Corte costituzionale, e la Polonia, dove il Presidente della Repubblica non ha firmato la legge di ratifica approvata dal Parlamento. Nella Repubblica Ceca una richiesta di parere alla Corte costituzionale ha bloccato la stessa procedura parlamentare di ratifica. Peraltro la Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità, per cui la procedura dovrebbe riprendere il suo corso. Quanto all'Irlanda il Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 ha sancito un accordo per superare l'impasse e ha deciso di mantenere un commissario per ciascun Paese membro anche dopo il 2014. Il Governo irlandese si è a sua volta impegnato a cercare di ratificare il Trattato di Lisbona entro il 31 ottobre 2009. L'Irlanda dovrà per questo indire un secondo referendum entro ottobre 2009. Dato che il Trattato di Lisbona sarebbe dovuto entrare in vigore dopo il giugno 2009, il Consiglio europeo di dicembre ha stabilito l'integrazione dei componenti del Parlamento europeo fino al 2014. Il numero di seggi spettanti all'Italia passerà da 72 a 73. I membri del Parlamento dell'Unione Europea saliranno da 736 a 754.

L'Italia ha ratificato il Trattato. L'autorizzazione alla ratifica è stata approvata all'unanimità in entrambi i rami del Parlamento. L'Italia è inoltre favorevole all'allargamento dell'Unione Europea a Tur-

chia, Croazia e ai Paesi dei Balcani Occidentali. Peraltro, per quanto riguarda la Turchia, va detto che la Francia insiste per un partenariato speciale al posto della piena adesione e che la Turchia comunque non è riuscita a portare avanti il processo di riforme. Quanto alla Croazia, sussiste l'opposizione della Slovenia a causa di problemi di delimitazione dei confini. La Croazia è stata in ogni caso invitata ad accelerare le riforme. Quanto ai Balcani Occidentali, l'Italia sostiene la concessione dello status di Paese candidato a tutti i Paesi della regione e la liberalizzazione dei visti.

Circa gli orientamenti delle politiche in campo economico e finanziario, il Patto di stabilità e crescita rimane il pilastro su cui si regge l'intero impianto. In merito all'aggiornamento del Patto di stabilità per l'Italia, l'ECOFIN del 12 febbraio ha invitato l'Italia a rafforzare gli obiettivi di bilancio per il 2008, ad assicurare una più rapida riduzione del debito pubblico e ad attuare completamente le riforme delle pensioni.

Nel luglio 2008 l'ECOFIN ha chiuso la procedura per disavanzi eccessivi aperta nei confronti di Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia. All'Italia è stata riconosciuta una correzione dei conti pubblici ampiamente superiore a quanto richiesto. Contestualmente l'ECOFIN ha aperto la procedura nei confronti del Regno Unito.

Per quanto riguarda l'allargamento dell'area euro, va ricordato che sono entrate in tale area, a gennaio 2008, Malta e Cipro e, a luglio, la Slovacchia. In tutto l'area euro comprende oggi 16 Stati.

Circa la risposta dell'Unione europea alla crisi, la questione è emersa a settembre 2008 e ha costretto le autorità monetarie e i governi a intervenire. Il 12 ottobre gli Stati aderenti all'area euro, d'intesa con la Commissione europea e con la Banca centrale europea hanno approvato un piano d'azione. Gli interventi nazionali devono avvenire seguendo alcuni principi, tra i quali la tempestività e temporaneità degli interventi; l'attenzione all'interesse dei contribuenti; il rispetto delle norme in

materie di aiuti di Stato; l'obiettivo di contenere la spesa nel limite del 3 per cento del deficit.

La crisi finanziaria ha avuto effetto anche nel campo della vigilanza sui mercati finanziari e dei sistemi di garanzia. L'ECOFIN ha mirato a rafforzare il funzionamento dei comitati dell'autorità di vigilanza dell'Unione europea. Rimane irrisolta la questione del mandato europeo delle autorità nazionali di vigilanza e dell'istituzione di una vigilanza integrata a livello europeo.

In tema di sistemi di garanzia, l'ECOFIN ha approvato a dicembre l'orientamento generale su due proposte di direttiva. La prima incrementa il livello di copertura sui depositi bancari a livello europeo da 20 mila a 100 mila euro e prevede i termini più brevi per la procedura di liquidazione a favore dei depositanti. La seconda interviene sulla vigilanza sui gruppi bancari transfrontalieri, sui requisiti patrimoniali e sui limiti alla concentrazione dei rischi.

La crisi finanziaria si è peraltro presto estesa anche all'economia reale. Di fronte ai rischi di recessione e di caduta occupazionale, il Consiglio europeo, l'11-12 dicembre, ha approvato un Piano di ripresa economica che mobilita risorse pari a circa 200 miliardi di euro. Esso prevede, tra l'altro, l'aumento degli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese (PMI), delle energie rinnovabili e del settore automobilistico; l'accelerazione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali per l'occupazione, infrastrutture, efficienza energetica; il rafforzamento investimenti per infrastrutture a banda larga; l'incremento per due anni della soglia minima degli aiuti di Stato (da 200 mila a 500 mila euro); procedure accelerate per le gare sugli appalti pubblici; nonché la creazione del «Fondo Europeo 2020», fortemente voluta dall'Italia, che favorisce il coinvolgimento della BEI e di investitori istituzionali per progetti su energia, clima e infrastrutture.

Il Piano prevede che le misure per riduzione di tasse e oneri contributivi,

sostegno alle imprese e aiuti diretti alle famiglie adottate dagli Stati membri debbano avere effetto immediato, essere limitate nel tempo e dirette ai settori più colpiti. Esso attribuisce inoltre particolare importanza agli « investimenti intelligenti », ossia quelli in istruzione e formazione (conservare lavoro, rientrare nel mercato lavoro).

In questo quadro il Governo italiano ha adottato, nell'ottobre 2008, misure a sostegno delle banche e di tutela dei risparmiatori mediante due decreti-legge contenenti misure urgenti per garantire il risparmio, la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito. È stato inoltre adottato un Piano nazionale anticrisi con misure di sostegno per le famiglie, per le imprese e per gli investimenti (decreto-legge 185/2008). Nel corso del 2008, il Governo italiano ha inoltre partecipato ai lavori sia del Comitato di politica economica sia degli otto gruppi di lavoro. Tra i risultati ottenuti dall'Italia sta la ridefinizione dello scenario demografico con aumento del tasso di crescita medio annuo del PIL italiano. L'Italia ha inoltre proposto di costituire una banca dati delle componenti di spesa pubblica e ha sostenuto l'importanza di strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro.

La seconda parte della relazione 2008 riguarda la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e il recepimento delle normative europee. La prima sezione riguarda i profili generali della partecipazione. Nel corso del 2008 è proseguita l'attività del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che ha la funzione di coordinare e definire la posizione italiana. L'attività ha coinvolto anche le regioni, le province autonome e le amministrazioni centrali. Anche per il 2008 è proseguita la costante informazione del Parlamento e degli altri attori istituzionali. Migliaia di documenti sono stati inviati a Camera e Senato, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali e delle province autonome, alla Conferenza

Stato-città ed autonomie locali e al CNEL. I temi trattati dal CIACE hanno riguardato diversi dossier. In particolare, per quanto riguarda la strategia di Lisbona, a ottobre 2008 è stato presentato il Piano nazionale di riforma 2008-2010, che prevede una parte specifica dedicata alla programmazione regionale nel quadro della strategia di Lisbona. Quanto ad energia e cambiamenti climatici, nel 2008 l'Unione europea ha segnato una svolta nella politica in materie di energie e cambiamento climatico orientato al raggiungimento entro il 2020 delle riduzioni delle emissioni di gas serra del 20 per cento di incremento delle energie rinnovabili del 20 per cento di aumento dell'efficacia energetica del 20 per cento.

La materia immigrazione, poi, è stata tra le priorità dell'agenda europea. Nel 2008 si è consolidata una politica comune con l'approvazione delle proposte della presidenza francese di un Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo. Il CIACE ha costituito un gruppo di lavoro ed ha partecipato ai negoziati sul testo del Patto.

Ancora, è proseguito il lavoro sui brevetti con riguardo agli aspetti legati al brevetto comunitario. Per quanto riguarda invece la proposta di direttiva contro tutte le forme di discriminazione, l'Italia ha avanzato alcune perplessità con riguardo all'eccessiva vaghezza di alcuni suoi passaggi.

Quanto all'attuazione della strategia di Lisbona, si è aperto il nuovo ciclo 2008-2010. Il Piano nazionale di riforma (PNR) 2005 è stato attuato anche se permangono problemi relativi alla bassa crescita della produttività legata alle differenze regionali. Ulteriori problemi sono il basso grado di concorrenza e l'alto debito. Le raccomandazioni per l'Italia approvate dal Consiglio dell'Unione europea nel 2008 riguardano i settori del PNR che devono essere realizzati con urgenza: la riforma delle pensioni; l'incremento dell'occupazione; il miglioramento dell'istruzione e della formazione; il miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica; la riduzione delle emissioni di CO₂; il potenziamento delle strutture per l'infanzia.

Il PNR 2008-2010 approvato dal Consiglio dei ministri a novembre 2008 individua le azioni del Governo per raggiungere gli obiettivi predetti. Le priorità sono la stabilità delle finanze pubbliche; l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione; la crescita del Mezzogiorno; la tutela ambientale; il rafforzamento dell'istruzione; e le politiche del lavoro.

Per quanto riguarda il recepimento della normativa comunitaria, si è registrata nel 2008 una diminuzione dei decreti di recepimento dovuta alla crisi di Governo e al passaggio ad una nuova legislatura, senza contare che il disegno di legge comunitaria 2008, ripresentato dal nuovo Governo, ha iniziato in ritardo il suo iter. Il nuovo Governo ha comunque provveduto ad adottare il decreto-legge n. 59 del 2009, che ha comportato l'archiviazione di dieci procedure di infrazione, mentre per altre quindici l'archiviazione è in via di definizione. Nel 2008 è proseguito il recepimento delle direttive contenute nelle legge comunitaria per il 2006. Le direttive rimaste inattuatae sono state inserite negli allegati della legge comunitaria per il 2008. Per quanto riguarda la legge comunitaria per il 2007 la sua adozione è avvenuta in concomitanza con la crisi di Governo. Per la prima volta la legge comunitaria ha disposto l'allineamento del termine di esercizio della delega legislativa con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Questo spiega perché alcune direttive già inserite nella legge comunitaria 2007 sono state reinserite nella legge comunitaria 2008.

L'allineamento comunque costituisce un miglioramento indispensabile visto che, con il Trattato di Lisbona, il mancato recepimento può essere colpito anche con sanzioni pecuniarie. La legge comunitaria 2008 approvata nel Consiglio dei ministri di agosto 2008 sta ora concludendo l'iter parlamentare. Dello schema di disegno di legge comunitaria 2009 si è già detto. Esso ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni.

La riduzione del numero di procedure di infrazione, che è uno degli obiettivi dell'Italia, registra una tendenza positiva

che si è consolidata nel 2008. Alla fine dell'anno erano aperte 159 procedure di infrazione, particolarmente concentrate in tre settori: ambiente; fiscalità e dogane; salute.

Con riguardo alle possibili violazioni del diritto comunitario imputabili alle autonomie locali, i dati a novembre 2008 indicano che 30 procedure di infrazione sono a loro riconducibili, con riguardo al settore ambientale e alla mancata bonifica di discariche. L'eventuale condanna da parte delle Corti di giustizia comporterà pesanti sanzioni economiche.

Per quanto riguarda la rete Solvit, questa ha registrato un aumento del 19 per cento della propria attività. Il centro nazionale opera gratuitamente per risolvere le problematiche transfrontaliere di cittadini e imprese causate dalla mancata applicazione del diritto comunitario da parte della pubblica amministrazione. L'intera rete europea ha risolto positivamente l'82 per cento delle controversie e ciò ha portato ad un risparmio di spesa che i cittadini avrebbero dovuto sostenere di 32,6 milioni di euro nel 2008. L'aumento delle controversie è dovuto soprattutto a ricorsi di cittadini. Il Solvit soddisfa le richieste nell'arco di 8 settimane rispetto al tempo massimo di 10 settimane previsto dal sistema. Il centro italiano è riuscito a risolvere i reclami nei confronti della pubblica amministrazione nel 90 per cento dei casi.

Anche in materia di comunicazione le iniziative sono numerose. Una tappa importante è stata la dichiarazione politica « Insieme per comunicare l'Europa » sottoscritta nell'ottobre 2008. Il presupposto è che l'informazione corretta dei cittadini europei sia necessaria per un loro coinvolgimento nelle attività dell'Unione. I tre temi prioritari per il 2009 sono stati: le elezioni del Parlamento europeo; energie e cambiamenti climatici; il ventesimo anno di transizione alla democrazia dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale; la risposta dell'Europa alla crisi finanziaria. Tra i nuovi strumenti il partenariato di gestione per attuare la cooperazione in materia di comunicazione.

L'Italia ha poi seguito costantemente i lavori del gruppo di informazione del Consiglio dell'Unione che, per il 2009, ha previsto quattro temi prioritari: le elezioni europee; il cambiamento climatico; il ventesimo anno del cambiamento democratico nell'Europa centro orientale; la risposta europea alla crisi economica.

Inoltre, nel novembre 2008, si è riunito il CLUB di Venezia, cui aderiscono i responsabili delle comunicazioni istituzionali degli Stati membri, di Paesi candidati, i funzionari addetti alla comunicazione della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio. È stato inoltre rinnovato l'impegno per superare la sfiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione europea.

Il Piano di Comunicazione 2008 riguardava: « donne e lavoro »; « vivi italiano, cresci europeo »; « energia e cambiamenti climatici ». Il Piano di Comunicazione 2009 ha invece l'obiettivo di creare fiducia nelle istituzioni europee.

La II sezione della seconda parte della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riguarda la partecipazione al processo normativo delle singole politiche. Sono trattati, in particolare, i temi del mercato interno e della concorrenza. Si riconferma l'impegno ad eliminare le barriere nella circolazione e prestazione dei servizi e delle merci. In tale ambito è stata riconosciuta una procedura che stabilisce i requisiti per il diniego del mutuo riconoscimento con l'obbligo per autorità nazionali di giustificare la decisione di non ammettere nel mercato interno un prodotto. L'Italia ha ottenuto che i metalli preziosi non fossero esclusi dal campo di applicazione della proposta consentendo la libera circolazione dei prodotti nel settore orafa.

Le iniziative europee hanno riguardato anche la libera circolazione dei beni nel settore degli armamenti, la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, il collegamento al sistema informatico IMI (Banca dati informatica), il riconoscimento delle qualifiche professionali, il settore dei servizi postali

(l'apertura del mercato europeo avverrà dal 1° gennaio 2011) per gli invii di plichi di peso inferiore a 50 grammi.

Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, il Governo nel 2008 ha svolto attività in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e ha partecipato ai lavori dei comitati sulla libera circolazione dei lavoratori.

In tale ambito sono state attuate le disposizioni comunitarie con il decreto legislativo n. 17 del 2008, sugli ingressi di cittadini non comunitari per ragioni di ricerca scientifica, il decreto legislativo n. 32 del 2008, sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare e soggiornare negli Stati membri, e il decreto legislativo n. 160 del 2008 sul ricongiungimento.

Per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno sono da menzionare la semplificazione normativa e la realizzazione del sistema informatico IMI, che serve a consentire lo scambio di informazioni tra Paesi con richiesta nella propria lingua e risposta nella propria lingua.

Parte integrante della strategia di Lisbona è poi la semplificazione anche degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese con conseguente riduzione dei costi e della burocrazia. Il programma « legiferare meglio » è al centro della strategia. Anche il Governo italiano ha sostenuto tale impegno, anche con l'abrogazione di migliaia di norme e il progetto Normattiva.

Le azioni relative al mercato interno e alla concorrenza riguardano anche gli appalti pubblici; la concorrenza; le liberalizzazioni (servizi privati, energie, servizi pubblici); gli aiuti di Stato; la tutela dei consumatori; la proprietà intellettuale e industriale (brevetti-diritto d'autore).

La relazione annuale espone inoltre il quadro della partecipazione dell'Italia al varo delle iniziative per quanto riguarda agricoltura; trasporti; ambiente; politica fiscale; politica sociale; lavoro; istruzione, cultura, immigrazione; giustizia e sicurezza.

Per quanto riguarda, infine, la III sezione della II parte della relazione, qui si prende in considerazione la dimensione esterna del processo di integrazione euro-

pea e quindi i temi della cooperazione e della sicurezza. In materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'Unione è intervenuta nel processo di stabilizzazione dei Balcani, nella gestione della situazione del Kosovo, nella crisi in Georgia, nella questione nucleare dell'Iran, iniziative umanitarie in Iraq, nelle crisi africane (Zimbabwe, Darfur).

Per quanto attiene alla politica europea di sicurezza e difesa (PESD), l'Unione ha svolto missioni civili e militari per il mantenimento della pace, l'assistenza, il controllo delle frontiere, la lotta contro la pirateria. È intervenuta in Ciad, nella Repubblica centro-africana, in Somalia, in Kosovo, in Georgia, in Iraq, in Afghanistan e in Palestina.

Anche l'Italia ha fornito un grande contributo in termini di personale, risorse materiali e finanziarie.

Circa le relazioni esterne sono da ricordare segnali positivi nelle relazioni con Russia, Ucraina, Moldova, Belarus. Risultati positivi sono stati raggiunti anche nelle cooperazioni euromediterranee e nelle relazioni con Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e diversi Paesi dell'America Latina, nonché, con maggiori difficoltà, con Cina e India.

In materia di politica commerciale l'Italia non ha rinunciato all'utilizzo di strumenti di difesa commerciale (antidumping) attuando la politica di tutela della produzione comunitaria nei confronti delle importazioni da Paesi terzi ad un prezzo inferiore a quello del mercato di origine. Invece il processo negoziale sul «Made in» ha subito l'arresto a causa di un irrigidimento dei Paesi del nord Europa.

La III parte della relazione riguarda, infine, la politica di coesione economica e sociale e i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia. A causa della crisi internazionale, l'economia italiana nel 2008 ha avuto un peggioramento. Inoltre resta rilevante in divario a sfavore del Mezzogiorno (più marcato in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia). Riguardo ai fondi strutturali le regioni in area obiettivo 2 sono vicine a centrare gli obiettivi di spesa programmata mentre per quelle in obiet-

tivo 1 vi sono maggiori difficoltà. Tuttavia al 31 ottobre 2008 i pagamenti effettuati raggiungevano comunque il 90,7 per cento dei contributi concessi per le aree obiettivo 1 e il 97,7 per cento nelle aree obiettivo 2. Per il Mezzogiorno il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, alla data del 31 ottobre 2008, ha visto mobilitati pagamenti per 57,6 miliardi di euro in termini di costi complessivi e per 54,4 miliardi di euro in termini di impegni giuridicamente vincolanti assunti.

Per quanto riguarda i flussi finanziari della Unione Europea verso l'Italia, alla data del 30 settembre 2008 gli accrediti a favore del nostro Paese a titolo di finanziamento degli interventi strutturali e con sostegno alla politica agricola comune sono stati pari a 8.557 milioni di euro. Il grosso degli accrediti attiene alla programmazione 2000-2006 in fase di chiusura. Ma una consistente quota di accrediti, destinata a crescere in futuro, riguarda la programmazione 2007-2013.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2009.

Il sottosegretario Michelino DAVICO evidenzia l'opportunità che, nel prosieguo della discussione, si tengano in considerazione anche i contenuti della proposta di legge C. 825 Angela Napoli, recante « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione », della quale è in corso l'esame presso la Commissione Giustizia.

Osserva infatti che le due proposte, seppure sotto diversi profili, incidono sulla stessa materia, quella dei reati elettorali: una materia, per inciso, riguardo alla quale è stata da più parti segnalata la necessità di un ripensamento, ai fini di una compiuta razionalizzazione dell'intero sistema. Il provvedimento all'esame della I Commissione intende uniformare la disciplina relativa alla prescrizione dei reati elettorali, stabilendo, in via generale, il termine di prescrizione breve, fissato in due anni. Tuttavia, le fattispecie alle quali si riferisce il provvedimento sono per lo più riconducibili a condotte criminose istantanee e di facile individuazione: ad esempio, la condotta di colui che impedisce di fare entrare un elettore nella cabina, o quella di chi si introduce armato nella sala delle elezioni, o quella di chi turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali. Il provvedimento all'esame della II Commissione, invece, con l'intento di recidere il rapporto tra po-

litica e criminalità organizzata, particolarmente radicato in alcune zone del Paese, introduce il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Lo stesso provvedimento, inoltre, sanziona la condotta del candidato che, per lo svolgimento di propaganda elettorale in proprio favore, si rivolge a persone sottoposte a misure di prevenzione: in questo modo si persegue il duplice effetto che il delinquente non può raccogliere voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico, e che il politico non può essere condizionato dal delinquente.

Ciò premesso, fa presente che la maggiore difficoltà di individuazione delle condotte criminose oggetto dalla proposta di legge C. 825 nonché la presumibile necessità di particolari accertamenti in merito ad esse implicano tempi di giudizio superiori a quelli che sarebbero disponibili se fosse approvata la novella in materia di prescrizione prevista dalla proposta di legge in esame, a meno che i reati oggetto della proposta di legge C. 825 vengano qualificati come estranei al *corpus* dei reati elettorali: diversamente, infatti, le due proposte normative risulterebbero incoerenti tra loro sotto il profilo dell'applicabilità.

Mario TASSONE (UdC), rispondendo alla richiesta di chiarimento in merito alle finalità del provvedimento in esame, avanzata da alcuni deputati nelle precedenti sedute, chiarisce che l'intento della proposta di legge è fondamentalmente quello di uniformare il termine di prescrizione per i reati elettorali relativi, rispettivamente, alle elezioni amministrative e a quelle politiche, per una ragione di equilibrio e di giustizia. Per ulteriori chiarimenti, in ogni caso, sarebbe auspicabile che sul punto si esprimesse anche la stessa presentatrice della proposta di legge, deputata Anna Teresa Formisano.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che i lavori dell'Assemblea riprenderanno, con votazioni, alle 14 e che, prima di

allora, deve riunirsi il comitato permanente per i pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge comunitaria 2008.

Emendamenti C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Piergusido VANALLI (LNP), *relatore*, rileva che il fascicolo n. 1 contiene unicamente l'emendamento Zeller 23.1, il quale è inteso a ripristinare, all'articolo 23, una disposizione che era stata inserita nel testo dalla Camera e che è stata poi soppressa dal Senato. Pur manifestando alcune perplessità sull'opportunità di ripristinare una disposizione soppressa dal Senato, tanto più in quanto la I Commissione ha già espresso sul testo del Senato parere favorevole, rileva che, sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'emendamento in questione non pone problemi. Formula pertanto una proposta di nulla osta su di esso (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

Nuovo testo C. 717 Fedi.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro, la quale è composta da due articoli che intervengono sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ».

Rileva che la finalità della proposta di legge, come si evince anche dalla relazione illustrativa, è quella di consentire anche al personale del Ministero degli affari esteri assunto con contratto regolato dalla legge locale di avere il diritto di partecipare attivamente e passivamente all'elezione dei propri rappresentanti sul posto di lavoro.

Ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge interviene dunque sull'articolo 42 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di « Diritti e prerogative

sindacali nei luoghi di lavoro». In particolare, si introduce nel testo un nuovo comma 3-*bis* che stabilisce che, ai fini della costituzione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale costituiti in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale.

L'articolo 2 della proposta di legge, introduce, a sua volta, il nuovo articolo 50 nel citato decreto legislativo n. 165, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50, in materia di aspettative e permessi sindacali, anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « ordinamento civile », « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere *a)*, *g)* e *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto attiene alla portata normativa del provvedimento, segnala che la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale assunto all'estero con contratto regolato dalla legge locale è attualmente definita dal Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica

n. 18 del 1967 « Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura ». L'articolo 154, in particolare, stabilisce che i contratti in questione sono regolati dalla legge locale.

Evidenzia, invece, che la proposta di legge in esame interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » che, oltretutto, è attualmente in corso di revisione, essendo stato presentato alle Camere da poche settimane lo schema di decreto recante attuazione della legge n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82), su cui le Commissioni riunite I e XI sono chiamate ad esprimere il parere di competenza e che modifica – tra le altre – le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 165 in materia di « Contrattazione sindacale e rappresentatività sindacale » (articoli da 40 a 50).

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*allegato 2*) in cui si segnala alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere che le modifiche in questione siano riferite al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, anziché al decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo peraltro conto di quanto stabilito dall'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che dispone che i contratti in questione sono regolati dalla legge locale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (emendamenti C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'emendamento Zeller 23.1, volto ad inserire all'articolo 23 del disegno di legge comunitaria 2008 una disposizione già contenuta nel testo approvato dalla Camera il 20 maggio 2009 e successivamente soppressa nel corso dell'esame presso il Senato;

ricordato che la I Commissione si è espressa favorevolmente, il 16 giugno 2009, sulla soppressione apportata dall'altro ramo del Parlamento;

preso atto che l'emendamento Zeller 23.1 reca la medesima formulazione del

testo soppresso dal Senato, oggetto dell'espressione favorevole della I Commissione;

valutato quindi l'emendamento Zeller 23.1 limitatamente al profilo della coerenza con le previsioni dell'articolo 117 della Costituzione in merito alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni,

esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento Zeller 23.1 contenuto nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (nuovo testo C. 717 Fedi).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 717 Fedi, recante « Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento civile », « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere *a)*, *g)* e *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale assunto all'estero con contratto regolato dalla legge locale è attualmente definita dal Titolo VI (« Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura ») del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante « Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri »;

richiamato, in particolare, l'articolo 154 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che stabilisce che i contratti in questione sono regolati dalla legge locale;

rilevato che il nuovo testo della proposta di legge C. 717 interviene invece sulle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » che, peraltro, è attualmente in corso di revisione, essendo stato presentato alle Camere, il 20 maggio 2009, lo schema di decreto recante attuazione della legge n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82), su cui le Commissioni riunite I e XI sono chiamate ad esprimere il parere di competenza e che modifica – tra le altre – le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 165 in materia di « Contrattazione sindacale e rappresentatività sindacale » (articoli da 40 a 50),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modifiche in questione siano riferite al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anziché al decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo peraltro conto di quanto disposto dall'articolo 154 del d.P.R. n. 18 del 1967, che stabilisce che i contratti in questione sono regolati dalla legge locale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	43
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	44
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	44
AVVERTENZA	50

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.
C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso è stato adottato quale testo base la proposta di testo unificato del relatore. Poiché dal dibattito è emersa la sussistenza dei presupposti per giungere in tempi rapidi alla conclusione dell'esame dei provvedimenti, avverte che nel corso della prossima settimana sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo avere avvertito che nel corso della prossima settimana potrà essere concluso l'esame preliminare e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che, all'esito della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta

odierna l'esame congiunto del disegno di legge C. 2449 Governo (Legge comunitaria 2009) e del Doc. LXXXVII, n. 2 (Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008). L'esame di questi provvedimenti da parte della Commissione riveste carattere di urgenza poiché dovrà concludersi entro il 25 giugno prossimo. Nella medesima riunione si è altresì stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledì 24 giugno prossimo.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione Giustizia dovrà oggi cominciare, in sede consultiva, l'esame congiunto della Legge comunitaria 2009 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Procede pertanto all'illustrazione delle disposizioni della Legge comunitaria rientrante negli ambiti di competenza di questa commissione.

L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

Ricorda che la distinzione tra i due allegati risiede nel fatto che il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura — che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie — è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.

Norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella lettera c).

In sede di attuazione della delega, il Governo è autorizzato ad operare la scelta della configurazione delle violazioni, come reati o come illeciti amministrativi, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: — introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; — introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate (in via alternativa o congiunta) con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo « interessi costituzionalmente protetti »; in particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; viceversa, si applicherà

la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità; — irrogabilità, nelle predette ipotesi, delle sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace: tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore); — introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi, puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o esponano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati; — nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole (con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza) e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce); — entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività);

Con riferimento alle direttive da attuare, segnala in particolare le direttive 2008/98/CE e 2008/99/CE (entrambe contenute nell'Allegato B).

La nuova direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE provvederà a sostituire la precedente direttiva quadro (2006/12/CE) a decorrere dal 12 dicembre 2010.

Tra le principali novità previste segnalò, in particolare — oltre all'obiettivo di semplificare e chiarire la normativa sui rifiuti — la previsione di una « responsabilità estesa del produttore ». L'articolo 8

prevede – fatti salvi i settori ove la legislazione comunitaria già prevede che il produttore sia responsabile delle varie fasi di gestione – che gli Stati membri possano adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto a responsabilità. Qualora uno Stato membro non decida di avvalersi di un regime specifico sulla responsabilità del produttore, ai sensi dell'articolo 14 i «costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti», secondo il principio «chi inquina paga».

Segnala, inoltre, la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.

Essa si propone l'obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell'ambiente, con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile. Tale direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso.

L'articolo 3 della direttiva, in particolare, reca un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell'ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora).

È previsto, inoltre, che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (articolo 4).

L'articolo 5 dispone, quindi, che gli Stati membri dovranno adottare, secondo una formula ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli articoli 3 e 4 vengano puniti con sanzioni penali «efficaci, proporzionate e dissuasive», ferma restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti.

La direttiva introduce, all'articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica. Lo stesso articolo introduce anche una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Si precisa, infine, come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

La direttiva reca, infine, due allegati, in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui violazione costituisce un comportamento «illecito» ai sensi dell'articolo 2 della stessa direttiva. In particolare, l'allegato A reca 69 direttive comunitarie emanate a protezione dell'ambiente e adottate in base al Trattato CE; l'allegato B riporta 3 direttive adottate ai sensi dell'Euratom.

Tornando all'esame della Legge comunitaria, rileva che l'articolo 3, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie.

rie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. La necessità della disposizione risiede nel fatto che, nelle predette ipotesi, è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale. La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Ulteriori disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia sono gli articoli 8 e 9.

L'articolo 8 delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla piena attuazione nell'ordinamento di quattro decisioni quadro in materia penale.

Si tratta, anzitutto, della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, per la quale l'articolo 9 detta specifici principi e criteri direttivi.

Tale decisione quadro persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, *travellers' cheques*, eurocheque, nonché altri assegni o cambiali) siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti (considerando 4 e 9 della decisione quadro).

Vi è poi la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

Il termine per l'attuazione di tale decisione quadro è scaduto il 5 dicembre 2004.

Tale decisione quadro prescrive agli Stati membri l'adozione di misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE (espulsione, confisca del mezzo usato, interdizione dall'attività professionale, ecc) siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono comportare l'estradizione, eventualmente accompagnate da ulteriori misure accessorie amministrative.

La disposizione in esame, segnatamente, prevede che ogni Stato membro adotta sanzioni appropriate: nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri; nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri. L'articolo 2 della stessa direttiva prevede che si sanziona allo stesso modo l'istigazione e il tentativo dei comportamenti sopradescritti.

Analoghe misure dovranno essere adottate per garantire che anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di tali illeciti.

In proposito, segnala che il disegno di legge sicurezza (AS 733-B, attualmente all'esame del Senato in terza lettura) interviene sulla disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, in particolare ridefinendo le condotte che ne integrano la fattispecie e modificando le pene e intervenendo sulle aggravanti e prevede l'operatività dell'ipotesi aggravata del reato di associazione per delinquere anche nel caso di associazione diretta a commettere il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

aggravato di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 8 della Legge comunitaria richiama quindi la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

Il termine di recepimento della decisione quadro è scaduto 12 maggio 2006.

Tale decisione prevede che – con esclusione della detenzione per uso personale come definita dalle rispettive legislazioni nazionali – gli Stati membri adottino sanzioni di natura detentiva in merito alle seguenti condotte illecite, ascrivibili anche alle persone giuridiche: produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti; coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis; detenzione o acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività sopracitate; fabbricazione, trasporto, e distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

Gli Stati membri dovranno adottare, per gli indicati reati, pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni, prevedere circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché specifiche sanzioni pecuniarie e amministrative applicabili alle persone giuridiche.

L'articolo 8 della Legge comunitaria richiama, infine, la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

Tale decisione quadro, da recepire entro l'11 maggio 2010, è finalizzata a consolidare le misure di lotta contro la criminalità organizzata all'interno dell'Unione europea.

In particolare, si prevede l'adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di considerare reato: la partecipazione attiva (oltre che intenzionale e consapevole) alle attività criminali di un'organizzazione criminale, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività (passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni); l'intesa da parte di una persona con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'articolo 1 (reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni), anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività (passibile di una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l'intesa o compresa tra due e cinque anni).

L'articolo 5 della decisione quadro, inoltre, impone agli Stati l'adozione di misure affinché anche le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili: qualora i reati in questione siano commessi a loro beneficio da una persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa; qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 2 a beneficio della persona giuridica.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono delineati nell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame. Tale disposizione, oltre a richiamare l'articolo 9 (che detta specifici principi per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI), nonché il rispetto delle disposizioni delle decisioni quadro, prevede: l'introduzione delle fattispecie criminali indicate nelle decisioni quadro nei confronti degli enti, nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato,

tra i reati di cui alla sezione III del capo I (che riguarda la responsabilità amministrativa da reato) del decreto legislativo n. 231 del 2001; la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive; l'attribuzione ad organi di autorità amministrative esistenti del compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro; la disposizione precisa che ciò deve avvenire nei limiti delle risorse di cui tali amministrazioni già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

L'articolo 9 della Legge comunitaria delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

A tal fine, la norma in commento richiede che vengano rispettati sia i principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, e dall'articolo 8, comma 3 del progetto di legge in esame, sia le disposizioni previste dalla citata decisione-quadro, precisando ulteriormente l'obbligo di effettuare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia.

Come già rilevato, la disposizione in esame prevede l'individuazione di due fattispecie criminose da inserire all'interno del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

In particolare, si dispone l'introduzione di una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

Si dispone poi l'introduzione di una ulteriore fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la

multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Per quanto concerne la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, segnala, in particolare, la Parte II, Sezione II, con riferimento allo Spazio di libertà, giustizia e sicurezza.

La relazione evidenzia nel dettaglio come nel corso del 2008 il Governo abbia profuso il massimo impegno nel rafforzamento del ruolo del Consiglio Giustizia ed Affari Interni (GAI), quale referente di tutte le iniziative aventi finalità di prevenzione e contrasto al terrorismo, nonché per dare concreta attuazione al principio dell'Approccio globale alle tematiche migratorie, sancito dal consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005, con una particolare attenzione verso i Paesi della sponda sud del mediterraneo.

Numerose sono state le iniziative, anche normative, approvate dai ministri degli interni degli Stati Membri, nel quadro del Consiglio GAI, volte al rafforzamento della cooperazione operativa in materia di polizia ed alla prevenzione e al contrasto, sempre più efficace, delle fenomenologie criminali, anche con riferimento al terrorismo ed ai reati commessi in rete.

In tema di immigrazione ed asilo, la relazione ricorda come l'Italia sostenga la politica europea volta allo sviluppo di un approccio globale, che tenga conto della gestione dei flussi legali, del contrasto di quelli illegali e dalla integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio europeo, in un ottica di partenariato con i Paesi di origine e di transito degli immigrati.

Per quanto riguarda, segnatamente, il settore giustizia, la relazione evidenzia come nel corso del 2008, il Governo abbia

assicurato una costante partecipazione ai tavoli di lavoro del Comitato di diritto civile, della Commissione e del Consiglio, aventi ad oggetto le proposte di regolamenti, direttive ed altre decisioni riguardanti l'armonizzazione delle norme nazionali per un migliore sviluppo dello spazio giudiziario in materia civile, commerciale e penale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2449 (legge comunitaria) è stato fissato alle ore 13 di mercoledì 24 giugno 2009.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA
IMMEDIATA*

Su questioni riguardanti il Ministero della giustizia.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (<i>Esame istruttorio del documento intermedio e rinvio</i>)	51
Audizione del Direttore Esecutivo del Fondo Globale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, Michel Kazatchkine. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione. – Relazione favorevole e parere favorevole con osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

ATTI COMUNITARI:

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale del relatore</i>)	59

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 11.55.

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio.**

(Esame istruttorio del documento intermedio e rinvio).

Enrico PIANETTA, *presidente*, formula proposte circa la redazione del documento intermedio sui lavori dell'indagine conoscitiva in titolo, che provvede ad illustrare.

Interviene quindi per svolgere osservazioni e formulare ulteriori proposte Paolo CORSINI (PD), che auspica una deliberazione unanime da parte della Commissione sul documento intermedio oggetto di esame istruttorio da parte del Comitato.

Enrico PIANETTA, *presidente*, condividendo le considerazioni svolte dal collega Corsini, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta anche al fine di assicurare tempi congrui ad un'approfondita partecipazione dei componenti il Comitato alla redazione del documento.

Audizione del Direttore Esecutivo del Fondo Globale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, Michel Kazatchkine.

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Michel KAZATCHKINE, *Direttore Esecutivo del Fondo Globale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Paolo CORSINI (PD) e Franco NARDUCCI (PD).

Michel KAZATCHKINE, *Direttore Esecutivo del Fondo Globale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.30.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione. — Relazione favorevole e parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, si procederà all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449), presentato in prima lettura alla Camera, ricordando che esso reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Il provvedimento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la cosiddetta « legge La Pergola » il quale stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge comunitaria recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Esso, come previsto dall'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005 e come in passato, è formulato per lo più in termini di delega al Governo.

Rileva che la legge comunitaria, esaminata congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2008, consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 3 e 7 direttive). Sottolinea come progressivamente la legge comunitaria abbia perduto i connotati ipertrofici che la caratterizzavano alle origini, per assumere i tratti di

una vera e propria legge sull'organizzazione delle fonti normative. Vent'anni dopo la sua approvazione, la « legge La Pergola » sembra avere trovato la sua più idonea e coerente configurazione, restando lo strumento normativo privilegiato per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno e per la modifica di norme nazionali contrarie agli obblighi e alla disciplina europea.

Sottolinea che, sulla base dei dati forniti dal Segretariato generale della Commissione europea, alla data del 29 aprile 2009 risultano applicabili in Italia 3.012 direttive: il nostro Paese ha comunicato i provvedimenti di attuazione relativi al 98,94 per cento delle direttive da recepire (la media CE a 27 Stati è pari al 99,37 per cento). Alla data del 29 aprile 2009 risulta quindi un deficit di attuazione dell'Italia pari a 32 direttive. Inoltre, in base ai dati dell'ultimo *scoreboard* della Commissione europea, il tasso di mancato recepimento dell'Unione europea a 27 Paesi, che indica la percentuale media delle direttive relative al solo mercato interno in vigore non trasposte alla scadenza, è pari all'1 per cento, segnando un lieve miglioramento, di 0,2 punti percentuali, rispetto al dato registrato nel mese di luglio 2007 (1,2 per cento). È stato pertanto raggiunto l'obiettivo a medio termine del tasso medio dell'1 per cento concordato dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione nel Consiglio europeo di marzo 2007, considerato elemento chiave per il successo ed il rilancio della « Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione ». L'Italia si colloca nel gruppo dei 10 Paesi che non hanno ancora centrato l'obiettivo dell'1 per cento. In particolare, l'Italia risulta avere un deficit pari all'1,3 per cento e si colloca al 20° posto della graduatoria a 27 Paesi con 21 direttive relative al solo mercato interno ancora da recepire alla data del 19 febbraio 2009.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato, premesso che non vi sono norme di diretta competenza della III Commissione, segnala che il Capo I (articoli da 1 a 5) del disegno di legge presenta disposizioni di carattere generale sui pro-

cedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. L'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni. L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli – che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria – sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Il Capo II (articoli 6 e 7) reca disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. Il Capo III (articoli 8 e 9) prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della

cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, l'articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro: la n. 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la n. 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la n. 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; infine, la n. 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. L'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Per quanto concerne la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, trasmessa ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, fa osservare che il documento fornisce alcune indicazioni puntuali su specifiche questioni, senza tuttavia delineare gli scenari generali entro cui inquadrare il ruolo svolto dal nostro Paese nell'attività dell'Unione. Fra i temi affrontati merita particolare attenzione il processo di allargamento in relazione al quale si conferma l'orientamento favorevole, già da tempo manifestato dal nostro Paese, per quanto concerne le prospettive della Turchia, sia pure in relazione agli avanzamenti nel processo riformatore in corso in quel Paese. Viene poi confermato il pieno sostegno del Governo italiano all'adesione della Croazia e la disponibilità a sostenere la proposta di concedere lo *status* di candidato a tutti i paesi della regione dei Balcani occidentali. Anche nei confronti della Serbia si manifesta un orientamento positivo preannunciando l'impegno affinché il Consiglio lavori per l'attuazione dell'accordo interinale, in attesa del perfezionamento del processo di ratifica dell'accordo di stabilizzazione. La Relazione

segnala poi il valore strategico del rapporto con la Russia che dovrebbe, negli auspici del Governo italiano, tradursi nella stipula di un nuovo accordo destinato a sostituire l'accordo di partenariato in vigore dal 1997. Viene poi sottolineato l'interesse del Governo italiano per un accordo più stretto con Ucraina e Repubblica di Moldova le quali partecipano, insieme a Georgia, Armenia, Azerbaigian e Bielorussia, al Partenariato orientale inaugurato a Praga il 7 maggio scorso.

Quanto alle aree extraeuropee, la Relazione richiama l'attenzione sull'importanza del Pakistan, individuato come attore cruciale ai fini della stabilizzazione dell'area, anche con riferimento alla situazione dell'Afghanistan, e nella lotta al terrorismo internazionale. È da sottolineare poi l'importanza della relazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, anche dal punto di vista delle prospettive di intensificazione dei rapporti economici e commerciali e, in questo ambito, della necessità di assicurare adeguata tutela agli interessi del nostro Paese, così come il rilievo assegnato al rafforzamento delle relazioni con i Paesi del Mercosur. Da ultimo, la Relazione offre alcuni interessanti spunti relativamente all'intenzione del Governo di garantire una congrua presenza italiana nei Gabinetti della nuova Commissione e, più in generale, una partecipazione adeguata di funzionari italiani presso le istituzioni europee.

Ritiene che l'esame della relazione, al di là delle specifiche questioni sommariamente richiamate, offra l'occasione per alcune considerazioni sulla idoneità della strumentazione esistente, in base alla legge n. 11 del 2005, a rispondere pienamente all'obiettivo di migliorare la qualità della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e, più in generale, alla costruzione delle politiche da parte delle istituzioni europee. Il sostanziale apprezzamento che si può esprimere nei confronti della legge comunitaria non deve invece impedire di dedicare una maggiore attenzione ad alcuni profili problematici che si pongono per quanto concerne gli strumenti di informazione a

disposizione del Parlamento sullo stato di avanzamento dei negoziati in corso nelle sedi europee e sugli orientamenti del Governo per quanto concerne le linee di indirizzo programmatiche delle attività delle istituzioni europee. In proposito si può osservare che l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 intendeva rispondere all'obiettivo di assicurare una informazione significativa al Parlamento su una serie di profili, peraltro non omogenei. L'esperienza ha fornito numerosi elementi per giustificare una riconsiderazione dei contenuti della relazione sulla base di alcuni semplici criteri. In particolare, si dovrebbe distinguere effettivamente la fase « programmatica » in cui il Governo dovrebbe esporre gli orientamenti che intende assumere per l'anno in corso dalle informazioni che diano conto dell'attività svolta, tra le quali è inclusa anche, ai sensi del citato articolo 15, l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati in relazione ai pareri e alle pronunce espressi dal Parlamento su materie europee. La Relazione potrebbe quindi farsi più opportunamente coincidere con l'esame del programma legislativo della Commissione e del Consiglio. In quella sede il Governo potrebbe far confluire le sue valutazioni e le indicazioni che intende far valere presso le istituzioni europee. Occorre infatti considerare che in materia di politica estera non esistono, nella nostra esperienza, una procedura e uno strumento a valenza generale, come il DPEF per quanto concerne la politica economica e finanziaria, che individui priorità e obiettivi sulla base dei quali individuare un confronto anche in sede parlamentare. La questione è particolarmente significativa, tenuto conto del progressivo avanzamento della PESC/PESD e dell'insoddisfatto livello di controllo, anche presso il Parlamento europeo, sull'attività svolta dalle istituzioni comunitarie in materia. Il rendiconto sull'attività svolta dovrebbe invece rispondere a finalità tipiche di controllo da parte del Parlamento nei confronti dell'operato dell'esecutivo. Per lo stesso motivo potrebbe valutarsi l'opportunità di una parziale riformulazione del-

l'articolo 15-bis della medesima legge n. 11. Tale articolo, inserito con la legge comunitaria 2006, impegna il Governo a trasmettere al Parlamento, con cadenza semestrale, una serie di informazioni con riferimento alle procedure di infrazione e a tutti gli altri procedimenti già avviati e che possano avere conseguenze significative, anche di ordine finanziario, sul nostro paese. In questo caso, ai fini di un più efficace monitoraggio di tali procedure potrebbe risultare opportuno ridurre la tempistica della trasmissione che dovrebbe essere comunque corredata da puntuali informazioni per quanto concerne le iniziative già adottate o che si intendono adottare per evitare di incorrere in onerose sanzioni.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI condivide le considerazioni svolte dal relatore e prende atto delle segnalazioni rivolte al Governo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e considerato che il disegno di legge comunitaria 2009 non reca disposizioni di specifica competenza della Commissione, preso altresì atto dell'intendimento dei gruppi di non presentare proposte emendative al testo del citato provvedimento, non essendovi obiezioni, chiede al relatore di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in esame e una proposta di parere in ordine alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria per il 2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore e nomina l'onorevole Picchi relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, presenta quindi una proposta di parere fa-

vorevole con osservazioni in merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore in merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI COMUNITARI

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.50.

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, illustra la Relazione in titolo sottolineando che si tratta di un documento di ampio respiro che conferma il carattere pienamente europeo del tema dei diritti umani. Sottolinea che la Relazione non omette riferimenti a Paesi problematici sul piano del diritto umanitario come pure a tematiche complesse, come ad esempio la questione della tortura e della prevenzione dei crimini. Al riguardo, segnala che la II Commissione Giustizia ha avviato il processo

che potrebbe consentire di colmare la lacuna del nostro ordinamento dovuta alla mancanza della tortura tra le figure di reato. Sottolinea quindi l'importanza della cosiddetta clausola di salvaguardia per i diritti umani, apposta ormai in via di prassi agli accordi di cooperazione tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Presenta quindi una proposta di documento finale, che procede ad illustrare, sottolineando che esso tiene conto di talune posizioni espresse dal Governo su questioni attinenti al tema dei diritti umani (*vedi allegato 2*). Segnala in particolare l'opportunità di una presa di posizione da parte dell'Italia sull'attuale situazione in Iran considerato l'approfondimento già svolto sul tema dall'Unione europea. Auspica in particolare un richiamo affinché le autorità iraniane facciano chiarezza sullo svolgimento delle ultime consultazioni e svolgano le opportune verifiche in conformità con gli standard internazionali.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di documento finale avanzata dal relatore, riservandosi una successiva valutazione sui riferimenti all'Iran in considerazione della discussione in corso in seno all'Unione europea su tale Paese. Chiede pertanto un rinvio della deliberazione da parte della Commissione.

Enrico PIANETTA (PdL) e Matteo MECACCI (PD), *relatore*, manifestano disponibilità nei confronti della richiesta avanzata dal sottosegretario Craxi.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008
(Doc. LXXXVII, n. 2).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata per le parti di propria competenza la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, trasmessa il 31 gennaio 2009;

valutato con favore il ribadito impegno al completamento del processo di allargamento dell'Unione europea, che il Governo italiano sostiene con convinzione con particolare riferimento all'adesione della Croazia, da realizzare entro il 2010, alla concessione dello *status* di candidato a tutti i Paesi dei Balcani occidentali e alla liberalizzazione del regime dei visti per i cittadini dell'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e della Serbia;

segnalata in particolare l'esigenza di procedere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dell'Accordo interinale tra l'Unione europea e la Serbia, nella prospettiva del completamento del processo di ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra Ue e Serbia;

sottolineato il valore strategico di un rapporto privilegiato con la Russia sulla base di un nuovo accordo di partenariato e di un legame più stretto con tutti i Paesi che aderiscono al cosiddetto Partenariato orientale;

considerata altresì l'urgenza di un impegno rafforzato, sia sul piano politico che su quello diplomatico, nei confronti del Pakistan ai fini della stabilizzazione di

tutta l'area, con riferimento alla situazione in Afghanistan e alla lotta contro il terrorismo internazionale;

apprezzato il richiamo all'importanza di un saldo rapporto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti come pure con i Paesi del Mercosur, soprattutto da un punto di vista economico-commerciale;

condiviso il richiamo ad un'adeguata presenza di funzionari italiani presso le istituzioni europee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si ribadisce l'opportunità di una revisione dell'attuale procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, affinché quest'ultima possa essere esaminata autonomamente all'inizio di ogni anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi tempestivamente sugli indirizzi politici che il nostro Paese dovrà assumere in sede comunitaria, in coincidenza con l'esame del programma legislativo della Commissione e del Consiglio e con particolare riferimento al controllo parlamentare della PESC-PESD;

2) si sollecita il pieno sostegno da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea all'iniziativa assunta dal Governo italiano per la realizzazione della *road map* in otto punti sull'integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali;

3) si rinnova l'auspicio per una più coesa *partnership* euro-americana al fine di contrastare congiuntamente la proliferazione degli armamenti atomici, nonché di rafforzare la mutua cooperazione per il processo di pace israelo-palestinese, la rinascita dell'Afghanistan e lo sviluppo di un governo civile durevole in Pakistan;

4) si raccomanda la conclusione del negoziato con la Federazione russa per il

nuovo Accordo di partenariato strategico, sulla base di una rinnovata solidarietà di intenti;

5) con riferimento al Partenariato orientale, ferma restando l'esigenza di non alterare l'equilibrio con il Partenariato euro-mediterraneo, si dichiara imprescindibile la partecipazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE nell'istituenda Assemblea parlamentare.

ALLEGATO 2

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008.**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani per il 2008;

rilevato come la tutela dei diritti umani costituisca un aspetto essenziale della politica estera dell'Unione europea sia in sede internazionale sia nelle relazioni bilaterali;

sottolineato il fatto che in molti accordi bilaterali stipulati dall'Unione con Paesi terzi sono previsti dei meccanismi per intervenire in caso di violazione grave dei diritti umani, fino alla sospensione dei trattati stessi;

condivisa la soddisfazione espressa nella Relazione per la lieve riduzione dell'applicazione della pena di morte, pur con il permanere di alcune situazioni di estrema criticità, quali la Cina e l'Iran;

esaminata la situazione dei diritti umani in Russia, dove l'Unione europea ha incontrato un netto rifiuto rispetto al dialogo cui partecipassero anche le organizzazioni non governative che si occupano della loro tutela, nonché quella di altri paesi dell'ex Unione Sovietica, quali Bielorussia, Turkmenistan e Uzbekistan;

rilevato che lo svolgimento delle Olimpiadi in Cina non ha portato alle aperture auspicate, in particolar modo in relazione alla condizione del Tibet, che in queste settimane si è ulteriormente aggravata, assieme al rifiuto delle autorità cinesi di avviare un serio, concreto e veritiero

dialogo politico con il Dalai Lama, al controllo su Internet e gli altri mezzi di informazione e alla limitazioni delle libertà personali;

espressa grande preoccupazione per le violenze e scontri fra le forze di sicurezza iraniane e manifestanti, a seguito della contestazione dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali del giugno 2009, e per le restrizioni alla libertà di espressione;

considerato che nell'area del sud-est asiatico gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale non hanno prodotto alcuna significativa riduzione delle gravi violazioni dei diritti umani in Birmania e che, pur con alcuni progressi, in Vietnam si verificano numerosi casi di limitazione della libertà di espressione e di culto;

rilevato positivamente che la relazione offre un'ampia panoramica della situazione dei diritti umani nel mondo ed individua alcuni strumenti innovativi, quali ad esempio l'inclusione fra i soggetti destinatari delle risorse della cooperazione allo sviluppo dei gruppi che operano a sostegno della tutela dei diritti umani;

esprime una valutazione positiva

impegnando il Governo a promuovere il rispetto della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia nell'attuazione degli accordi sottoscritti dall'Unione europea con i Paesi terzi e a svolgere un'efficace azione di coordinamento con i Governi degli altri Stati membri dell'Unione europea e di sensibilizzazione nei confronti dei Governi dei Paesi terzi, al fine di incrementare

le probabilità di successo delle iniziative europee, quali la dichiarazione contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, svolte in sede di Nazioni Unite ed in particolare nel Consiglio per i diritti umani, in un quadro di alleanze transnazionali, come avvenuto nel caso della moratoria ONU delle esecuzioni

capitali; nonché ad intervenire presso le Autorità iraniane, sia attraverso iniziative dell'Unione europea, che a livello bilaterale, affinché sia svolta un'indagine indipendente che possa accertare la regolarità delle elezioni presidenziali e affinché sia ristabilita la libertà di informazione e di espressione in Iran.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. B.A. Gabriele Salvestroni, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009 (atto n. 89), del Vice Capo del IV Reparto Logistica ed Infrastrutture dello Stato Maggiore della Difesa, Contramm. Ferdinando Giuffrida, in relazione ai Programmi pluriennali di A/R n. SMD 10/2009 (atto n. 90) e di A/R n. SMD 13/2009 (atto n. 93), del Capo del 3° Reparto Pianificazione Generale dello Stato Maggiore della Marina, Amm. D. Salvatore Ruzittu, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009 (atto n. 91) e del Vice Capo del IV Reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. B. Vito dell'Edera, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009 (atto n. 92) 61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri, dottor Giuseppe Bono (*Svolgimento e conclusione*) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 62

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2009.

Audizione del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. B.A. Gabriele Salvestroni, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009 (atto n. 89), del Vice Capo del IV Reparto Logistica ed Infrastrutture dello Stato Maggiore della Difesa, Contramm. Ferdinando Giuffrida, in relazione ai Programmi pluriennali di A/R n. SMD 10/2009 (atto n. 90) e di A/R n. SMD 13/2009 (atto n. 93), del Capo del 3° Reparto Pianificazione Generale dello Stato Maggiore della

Marina, Amm. D. Salvatore Ruzittu, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009 (atto n. 91) e del Vice Capo del IV Reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. B. Vito dell'Edera, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009 (atto n. 92).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri, dottor Giuseppe Bono.

(Svolgimento e conclusione)

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe BONO, *amministratore delegato di Fincantieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Roberto SPECIALE (Pdl), Pier Fausto RECCHIA (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Giuseppe BONO, *amministratore delegato di Fincantieri*, risponde ai quesiti formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.25.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda le modalità di esame dei provvedimenti in titolo e i criteri di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria per le parti di competenza.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, osserva che il presente disegno di legge, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, rappresenta lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario per l'anno 2009.

Il provvedimento consta di 9 articoli, suddivisi in tre capi.

Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo una delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Il capo II reca disposizioni particolari di adempimento per l'attuazione di specifiche direttive.

Il capo III è dedicato all'attuazione delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto terzo pilastro dell'Unione europea).

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di particolare interesse per le competenze della Commissione Difesa.

Con riferimento alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, ricorda che il Consiglio europeo del dicembre 2008 ha approvato il Rapporto sull'attuazione della *European Security Strategy*, che rappresenta non solo un rapporto degli ultimi 5 anni dalla stesura del documento di indirizzo strategico, ma anche il suo aggiornamento. Come evidenziato dalla relazione in esame, uno dei punti su cui è stata posta la maggiore attenzione è stato quello della proliferazione delle armi di distruzione di massa. In particolare, il citato documento, nel menzionare la fragilità di alcuni Stati in varie regioni del mondo, ha posto l'accento sulla crescente importanza e sui progressi europei nel campo delle attività di riforma del settore della sicurezza e in quello del disarmo, smobilitazione e reintegrazione che sono svolte in stretto collegamento con il resto della Comunità internazionale.

Per quanto riguarda le operazioni PESD, la predetta relazione evidenzia come l'Unione europea abbia continuato e rafforzato, nel corso del 2008, il proprio impegno attraverso missioni civili e militari con compiti che vanno dal mantenimento della pace e dal monitoraggio dell'attuazione dei processi di pace fino alla consulenza e all'assistenza nei settori militare, della polizia, del controllo delle frontiere e della lotta contro la pirateria. Tutte le operazioni PESD mostrano una relazione molto stretta tra gli aspetti civili e militari, che testimonia l'attuale tendenza a considerare gli aspetti di sicurezza in termini « globali ». Infatti è proprio la capacità di utilizzare sia strumenti civili che militari che costituisce il valore aggiunto che l'Unione europea apporta alla

gestione delle crisi. In questo ambito, la relazione sottolinea la spinta propulsiva fornita dalla Presidenza di turno francese nello sviluppare ulteriormente le attività della PESD.

La relazione, inoltre, ricorda che nel 2008 nuove missioni militari e civili sono state avviate: due militari in Africa, rispettivamente in Ciad e Repubblica Centro Africana (EUFOR Ciad-RCA) e al largo delle coste somale (Atalanta), e due civili in Kosovo (EULEX Kosovo) e in Georgia (EUMM Georgia). La relazione in oggetto sottolinea inoltre la rilevanza della missione di polizia EUPOL in Afghanistan per la quale è in fase di attuazione la decisione di raddoppiare progressivamente il numero del personale impiegato. In questo contesto, l'Italia ha continuato a fornire un contributo di primissimo piano in termini di unità di personale, di risorse materiali e di connesso sostegno finanziario nella maggioranza delle missioni PESD attualmente in corso.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità militari, sulla base delle raccomandazioni fornite dal *Progress Catalogne 07*, approvato al termine della Presidenza di turno portoghese (novembre 2007), il Comitato Militare dell'Unione europea ha elaborato un documento che individua e classifica le carenze relative alle capacità militari in sequenza prioritaria. Tale documento ha costituito uno degli elementi sulla base dei quali l'Agenzia Europea della Difesa (EDA) ha potuto elaborare il piano di sviluppo delle capacità militari che rappresenta lo strumento di gestione che consente di avere una definizione complessiva delle capacità esprimibili dall'Unione europea, utili a sostenere gli eventuali impegni militari da intraprendere nell'ambito della PESD.

Per quanto riguarda le capacità di risposta dello strumento militare, in aderenza ai requisiti di proiettabilità, sostenibilità e di interoperabilità, sin dal 2004, l'Unione europea ha deciso di dotarsi di pacchetti di Forze, denominate « *EU Battlegroup* », capaci di operare in aree distanti con tempi di intervento ristretti (5-10 giorni) ed in grado di essere soste-

nuti per un periodo che va da 30 a 120 giorni. Dal 1° gennaio 2007, è stata raggiunta la piena capacità di generazione di tali forze. Poiché la capacità dei *Battle-group*, così come fino ad oggi sviluppata, ha carattere sostanzialmente « terrestre », al fine di concretizzare capacità di Risposta Rapida anche per le componenti marittime ed aeree, sono stati sviluppati, con un rilevante contributo concettuale nazionale, i corrispondenti concetti *Air* e marittime, nonché le successive indicazioni dei necessari assetti e capacità che potrebbero essere disponibili per far fronte ad eventuali esigenze.

In analogia con quanto fatto in ambito militare, la componente « civile » ha sviluppato un processo di pianificazione delle capacità, denominato « *Civilian Headline Goal 2008* ». Il Consiglio Affari Generali e Relazioni esterne del 19 novembre 2007, ha preso atto del completamento del citato processo di pianificazione delle capacità 2008 ed ha approvato l'avvio (dal 1° gennaio 2008) di un nuovo processo da realizzare per il 2010, che dovrà migliorare il livello di presenza « civile » nelle operazioni di crisi, sia sul campo sia a Bruxelles, concentrandosi su aspetti particolari quali la sicurezza in teatro, addestramento, supporto logistico e « *procurement* ».

La relazione in oggetto, infine, ricorda che l'Agenzia europea per la difesa (*European Defence Agency* - EDA), dopo una fase iniziale finalizzata alla costituzione e al consolidamento della struttura organizzativa, ha dedicato l'ultimo anno, prioritariamente alla definizione di politiche e strategie. Al tempo stesso, ha avviato diversi programmi di cooperazione con-

giunti. Tra le principali attività attualmente in essere si evidenzia il citato Piano di sviluppo delle Capacità, alla cui definizione ha partecipato l'Italia. Per quanto riguarda l'impegno nazionale in termini di effettivi programmi di ricerca in cooperazione, la relazione rammenta che l'Italia attualmente è inserita in 42 programmi nei quali viene assicurato il contributo dell'industria nazionale. Un altro settore primario per l'EDA, nel quale l'Italia ha svolto un ruolo attivo, è quello della cooperazione nel campo degli armamenti.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sui provvedimenti in esame, si riserva di presentare, a conclusione del dibattito, una proposta di relazione con riferimento al disegno di legge comunitaria 2009 e una proposta di parere con riguardo alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, come stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge in oggetto, è fissato per mercoledì 24 giugno 2009, alle ore 10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-C. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	65
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e ulteriori condizioni – Parere su emendamenti</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-C.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, recante il disegno di legge comunitaria 2008, che è

stato modificato dal Senato unicamente con la soppressione del comma 2 dell'articolo 23, che conteneva due integrazioni all'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza. Tale disposizione era stata introdotta nel corso del precedente esame alla Camera con l'approvazione da parte dell'Assemblea di un emendamento della XIV Commissione all'articolo 23, che reca disposizioni volte a conformarsi alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcool, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006. In primo luogo, il soppresso comma 2 intendeva modificare il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, consentendo la somministrazione di bevande alcoliche da parte di titolari o gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di

intrattenimento successivamente alle ore 2, termine stabilito a legislazione vigente, a condizione che la somministrazione cessasse mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale. Inoltre, con una modifica introdotta al successivo comma 3 del citato articolo 6, si aggiungeva tra le sanzioni per il mancato rispetto dei divieti stabiliti da comma 2 anche quella del divieto per un anno della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2. Alla luce di tali elementi, rileva, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, che la predetta soppressione non comporta profili problematici di carattere finanziario.

Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che è stata presentata una sola proposta emendativa, l'emendamento Zeller 23.1, che ripristina il testo del comma 2 dell'articolo 23 approvato dalla Camera dei deputati e soppresso dal Senato. Osserva che la proposta non pare, quindi, presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento e l'emendamento 23.1 non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che la disposizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23, soppressa dal Senato, appariva logicamente incongrua, in quanto prevedeva la sanzione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2, quando di norma dopo tale ora era comunque vietata la somministrazione di alcolici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sia sul testo del provvedimento sia sull'emendamento 23.1.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter-C.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e ulteriori condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta di mercoledì scorso, senza tuttavia procedere all'espressione del parere in assenza dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate sui profili finanziari del provvedimento. Il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato limitatamente modificato dalla Commissione di merito, che ha approvato quattordici emendamenti governativi, nonché ulteriori sette emendamenti di iniziativa parlamentare identici ad altrettanti emendamenti del Governo, presentati unitamente ad una nota tecnica del Ministero dello sviluppo economico in data 15 giugno, riscontrata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato del 17 giugno e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 16 giugno. Con riferimento a tali modifiche, nel richiamare per un'analisi esaustiva delle conseguenze finanziarie la documentazione predisposta dagli uffici, ritiene opportuno acquisire chiarimenti con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 1, comma 1, lettera c). In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la previsione della previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, introdotta dalla Commissione di merito, al fine del riconoscimento ai distretti produttivi delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 1, comma 368, della legge n. 266 del 2005, possa garantire che dall'attuazione della presente disposizione non derivino nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 27, comma 9-bis, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza, per la parte relativa alle minori entrate, debba essere riferita al solo bilancio dello Stato, come appare dalla formulazione della norma, o al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative trasmesse dall'Assemblea. Richiama, in primo luogo, l'emendamento 1.5, il quale reca disposizioni per favorire processi integrati di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. A tal fine autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti della tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, fermo restando che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione di spesa, senza essere tuttavia corredata della relativa clausola di monitoraggio, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione recata dalla proposta emendativa e se l'utilizzo della tabella C possa pregiudicare il funzionamento degli enti che dalla stessa vengono finanziati. Richiama poi l'emendamento 2.3, che inserisce, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, un ulteriore accordo di programma in favore della regione Puglia tra quelli destinatari delle risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza prevista dal comma 11 sia idonea a garantire che, anche a seguito dell'introduzione di tale accordo di programma, dall'attuazione del suddetto comma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede poi chiarimenti sull'emendamento 2.6, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 in favore del distretto industriale della sedia del Friuli-Venezia-Giulia e della filiera

tessile molisana. Al relativo onere si provvede mediante riduzione negli anni 2009, 2010 e 2011 del fondo per interventi in materia ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa presenta profili problematici dal punto di vista della formulazione, prevedendo inoltre una copertura ultronea relativamente all'anno 2011. Rileva, inoltre, che il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 112 del 2008, reca le necessarie disponibilità, ma il relativo utilizzo è subordinato ad apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Richiama ancora l'emendamento 3.1, che prevede che il fondo per le zone franche urbane sia finanziato non dal CIPE a valere sulle risorse disponibili del fondo per le aree sottoutilizzate ma dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nell'ambito delle proprie risorse. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta Agenzia possa attuare le disposizioni di cui alla presente proposta emendativa in conformità alle proprie finalità istituzionali e se la stessa abbia le necessarie risorse. Segnala ancora l'emendamento 6.3, che sostituisce l'articolo 6 del provvedimento prevedendo misure per l'attivazione immediata di nuovi impianti produttivi e attività economiche. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le modifiche previste dalla proposta emendativa non pregiudichino il gettito derivante dai diritti e dai proventi per la pubblica amministrazione connessi al rilascio delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio delle attività economiche di cui al presente articolo. Segnala poi l'emendamento 18.1, che incrementa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2009 il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole per far fronte alle spese connesse al rafforzamento delle attività di controllo del settore agroalimentare. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione del limite di spesa destinato alle agevolazioni sulle accise per i combustibili di origine

biologica dall'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la copertura del quale è previsto l'utilizzo sia idonea, e se sia necessario anche rideterminare la misura delle agevolazioni prevista dal comma 5 dell'articolo 22-*bis*, del suddetto decreto legislativo. Segnala poi l'emendamento 18.3, che incrementa di 590.000 euro per l'anno 2009 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 26, comma 7, terzo periodo, del decreto legge n. 248 del 2007, per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale delle politiche agricole e forestali attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione del limite di spesa destinato alle agevolazioni sulle accise per i combustibili di origine biologica dall'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la copertura del quale è previsto l'utilizzo sia idonea, e se sia necessario anche rideterminare la misura delle agevolazioni prevista dal comma 5 dell'articolo 22-*bis*, del suddetto decreto legislativo. Chiede ancora chiarimenti sull'emendamento 27.20, che prevede la soppressione dell'articolo 27, comma 17, il quale, tra le altre cose, prevede la modulazione degli incrementi della quota minima di energia prodotta da fonti rinnovabili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la soppressione del comma 17 possa pregiudicare la regolazione degli incrementi della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili in conformità ad obblighi comunitari, dalla cui violazione potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala quindi l'emendamento 27.43, che riduce da 3 a 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 27, comma 36 per lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia. Al riguardo, rileva che la quantificazione dell'autorizzazione di spesa in 3 milioni di euro è

stata individuata recependo una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio. Pertanto, pur non essendo stati forniti al Senato elementi idonei a giustificare tale quantificazione, appare opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla proposta emendativa non pregiudichi la realizzazione degli interventi previsti dalla disposizione in esame. Chiede poi chiarimenti sull'emendamento 27.44, che prevede la soppressione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 896 del 1986 che prevede norme in materia di assegnazione del permesso di ricerca. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione della suddetta norma possano derivare minori entrate a carico della finanza pubblica. Chiede anche chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo aggiuntivo 27.02, che prevede la costituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituendo altresì un Comitato per il monitoraggio del sistema. Al funzionamento del sistema si provvede a valere su contributi versati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 189 del codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 27.04, recante misure in materia di gestione del sistema dei rifiuti, che apporta modifiche alla disciplina dei certificati verdi contenuta nella legge finanziaria per il 2008, prevedendo che determinate tipologie di certificati siano moltiplicate per il coefficiente di 1,8. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le modifiche recate dalle proposte emendative non facciano venir meno la possibilità di effettiva copertura del sistema di incentivazione previsto dall'articolo 2, comma 153, della legge finanziaria per il 2008, a valere sul gettito delle componenti delle tariffe elettriche. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 29.3, che ripristina il testo approvato dal Senato, prevedendo, tra le altre cose, la presenza di personale qualificato ed altamente specializzato. Segnala

ancora l'emendamento 30.6, che innalza dal 7 al 10 per cento la percentuale di biodiesel che può essere immessa in consumo sia presso utenti in rete che in extrarete, ai sensi del comma 28 dell'articolo 30. In proposito, fermo restando che l'emendamento non modifica il correlato comma 29 dell'articolo 30, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che le modifiche previste non incidono sull'ammontare del contingente di biodiesel che beneficia dell'aliquota agevolata, determinando effetti finanziari negativi. Ricorda poi gli emendamenti 31.2, 31.3 e 31.4 che escludono gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 1 MW, ovvero a 200 KW, dalle procedure autorizzatorie, prevedendo che gli stessi purché di potenza superiore a 20 KW siano soggetti alla sola dichiarazione di inizio attività. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le proposte emendative non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che, al fine di evitare effetti finanziari negativi, dovrebbe restare fermo l'obbligo di pagamento del diritto annuale di licenza previsto dall'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo. Illustra poi gli emendamenti 38.1 e 38.2 che introducono nuove finalità nel Piano per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, in particolare prevedendo misure di sostegno e finanziamento per interventi in materia di sviluppo industriale delle reazioni piezonucleari e di energia rinnovabile di tipo geotermico. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alle nuove finalità previste dalla proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito risorse del Piano individuate ai sensi del comma 1, dell'articolo 38. Segnala ancora gli emendamenti 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4, che modificano l'articolo 42 recante disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le modifiche recate dalle proposte emendative non facciano venir meno la possibilità

di effettiva copertura del sistema di incentivazione previsto dall'articolo 2, comma 153, della legge finanziaria per il 2008, a valere sul gettito delle componenti delle tariffe elettriche. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 44.01, che prevede un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione metano per autotrazione. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo per interventi in materia ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa non reca una esplicita autorizzazione di spesa, ma che questa è desumibile solo dalla clausola di copertura, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa. Rileva, inoltre, che il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 112 del 2008, reca le necessarie disponibilità, ma il relativo utilizzo è subordinato ad apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Segnala ancora l'emendamento 49.5, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2009 per il potenziamento e l'ammodernamento logistico dei tribunali ordinari di cui al comma 4 dell'articolo 49. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo per interventi in materia ambientale di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al riguardo, rileva che il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 112 del 2008, reca le necessarie disponibilità, ma il relativo utilizzo è subordinato ad apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di conoscere quale sia stata la risposta alla sua richiesta di procedere all'audizione del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. In ogni caso, chiede al relatore di verificare se la nota della Ragioneria generale dello Stato abbia fornito esauriente risposta ai molteplici profili problematici sollevati nella sua relazione e nella nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che in base ai contatti avviati non si sono verificate le condizioni per procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Rileva che già nella scorsa seduta il Governo aveva comunicato di aver depositato presso la X Commissione un'ulteriore documentazione del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea che alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2009 hanno fatto seguito accurati approfondimenti nelle sedi competenti che hanno portato all'elaborazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di una nota tecnica datata 15 giugno, successivamente riscontrata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, con nota in data 17 giugno, e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 16 giugno (*vedi allegato 1*). In tali ultimi documenti, che superano la richiamata nota del 5 giugno, sono forniti esaurienti chiarimenti ai profili problematici di carattere finanziario a suo tempo segnalati dal relatore. Per quanto attiene agli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge, segnala che la modifica apportata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è diretta proprio ad assicurare la non onerosità della disposizione, in quanto l'attivazione del meccanismo previsto dalla norma è ora rimesso ad una preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia

e delle finanze, che potrà intervenire solo in assenza di effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato. Osserva, inoltre, che il comma 9-*bis* dell'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è correttamente formulato e garantisce la compatibilità finanziaria delle disposizioni delle lettere e) e f) del comma 9. Rileva infine che l'incremento, di cui all'articolo 56, di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale IRES a carico delle imprese che operano nel settore energetico risulta idoneo a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo medesimo, in considerazione degli attuali livelli di prezzo del petrolio che allo stato risultano adeguati. Al tempo stesso, segnala comunque l'opportunità di non incrementare ulteriormente in futuro il carico fiscale del settore.

Ludovico VICO (PD) rileva alcune incongruenze tra il contenuto della nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia sul provvedimento e le modifiche poi apportate al testo dalla Commissione di merito, segnalando preliminarmente che non è stata predisposta la necessaria relazione tecnica sul testo approvato dal Senato. In primo luogo, segnala con riferimento all'articolo 3, comma 5, che è stato ritirato l'emendamento del Governo che recepiva le osservazioni critiche dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia. In proposito, ricorda la necessità di tutelare la parte di risorse del fondo per il sostegno all'economia reale destinate agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto dello scorso aprile. Con riferimento all'articolo 1, segnala che la nota rilevava l'assenza della necessaria clausola di salvaguardia, ed in particolare venivano evidenziati profili problematici per quel che concerne i numeri 2 e 5 della lettera a). Parimenti, al medesimo articolo, l'alinnea 4-*ter*.2 risulta essere onerosa nella parte in cui estende interventi agevolativi esistenti a legislazione vigente anche ad ulteriori fattispecie. Con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, ricorda che si destinano a nuovi interventi di spesa ri-

sorse derivanti dalle revoche della legge 488 del 1992, che non risultano tuttavia quantificate e riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. In proposito, ricorda che le medesime risorse erano impiegate anche dal decreto-legge n. 185. Con riferimento all'articolo 26, comma 3, sul quale è stato approvato un emendamento soppressivo, su richiesta del Ministro Tremonti, rileva che tale soppressione ripristina la disposizione della legge n. 311 del 2004 per cui rimane intatta la componente tariffaria per la compensazione di costi denominata « A2 ». Rileva che, conseguentemente, la soppressione non deriva da esigenze di copertura finanziaria e di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Presidente di voler verificare la possibilità di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame, ritenendo che la complessità della discussione svoltasi presso la Commissione bilancio e l'evasività dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non consentano di concludere l'esame del provvedimento in questa seduta. Al riguardo, evidenzia come il provvedimento sia stato caratterizzato da un *iter* legislativo particolarmente travagliato, sottolineando, con riferimento ai profili di carattere finanziario, che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento erano inizialmente state valutate positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, tuttavia, in una fase successiva ha ritenuto che le innovazioni apportate presentassero – come indicato nella nota del 5 giugno 2009 – gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che si porrebbe evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, tuttavia, che i dubbi sollevati dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze sulla copertura finanziaria del provvedimento nella nota, indirizzata alla Commissione bilancio, non siano del tutto superati, in quanto la nota non ha fornito chiarimenti con riferimento a tutti i profili problematici

indicati. In questo contesto, evidenzia come la Commissione bilancio non possa limitarsi a rimanere inerte spettatore nel conflitto che si è aperto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico con riferimento ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, valutando, pertanto, necessario, che la Commissione esprima una propria posizione sulle proposte emendative a suo tempo indicate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze che non trovano riscontro negli emendamenti successivamente presentati dal Governo. Rilevando, infatti, che solo tre delle diciotto questioni sollevate nelle proposte emendative trovano riscontro nelle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ribadisce l'opportunità di rinviare l'espressione del parere al fine di tenere conto delle fondate osservazioni contenute nella nota del 5 giugno.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel richiamare le considerazioni del collega Vannucci, rileva che non ci sono né le condizioni né l'urgenza per esprimere il parere.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che il rappresentante del Governo si trova in una posizione particolarmente imbarazzante, in quanto nell'esame del provvedimento è più volte emerso che i diversi ministeri interessati non solo esprimono, come appare fisiologico, valutazioni tecniche di carattere difforme, ma anche visioni strategiche assolutamente divergenti, come reso evidente, in particolare, dalle opposte valutazioni delle disposizioni relative al settore energetico, per le quali sembra si stia realizzando un'autentica lotta di potere tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico. In questo quadro, ritiene in particolare che, con riferimento all'articolo 4, andrebbe chiarito se – come segnalato nella nota del 5 giugno 2009 – all'istituzione dell'organismo nazionale di accreditamento debbano associarsi effetti onerosi, privi di adeguata copertura, per la finanza pubblica e, pertanto, si sia in presenza di

una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva, inoltre, come la documentazione presentata dal Governo presso la Commissione di merito non abbia fornito esaurienti chiarimenti con riferimento ai numerosi profili problematici evidenziati in relazione alle disposizioni dell'articolo 32 del disegno di legge. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di contributi all'editoria, contenute nell'articolo 56 del provvedimento, ritiene che siano da condividere le valutazioni espresse al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, valutando infondate le preoccupazioni sollevate con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento sollevate dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, rileva l'estrema difficoltà di orientarsi tra le difformi valutazioni espresse dai diversi ministeri con riferimento alle disposizioni del provvedimento ed auspica, pertanto, che il Governo riesca a raggiungere al proprio interno una sintesi che consenta di ridurre ad unità le discordanti posizioni finora espresse.

Amedeo CICCANTI (UdC) nell'associarsi alle considerazioni sin qui svolte, rileva che la nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia rappresenta una censura nei confronti della maggioranza. Rimane il dubbio di come il rappresentante del Ministero dell'economia possa avere acconsentito a norme poi così severamente criticate dall'ufficio legislativo dal medesimo Ministero.

Lino DUILIO (PD) osserva che le modalità seguite dalla Commissione bilancio nell'esame del provvedimento sollecitano una urgente riflessione sul metodo di lavoro della Commissione e sul ruolo che nell'attuale sistema istituzionale è chiamata a svolgere la Ragioneria generale dello Stato. A tale riguardo, pur rilevando l'irritualità dell'iniziale nota trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, segnala come la documentazione successivamente predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, autoqualificata come relazione tec-

nica, e dalla Ragioneria generale dello Stato sia ampiamente lacunosa, in quanto non sono stati esplicitamente confutati tutti i rilievi sollevati nella prima nota. La documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato non procede, peraltro, ad una reale verifica delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, ma si limita genericamente a esprimere un apprezzamento per tali valutazioni, aggiungendo solo una propria considerazione con riferimento all'articolo 3, comma 5. In questo contesto, rileva come il metodo di esame seguito dalla Commissione, che sempre più non è adeguatamente supportata dai documenti predisposti dalle strutture ministeriali, impedisce un reale approfondimento dei profili problematici delle disposizioni. Al fine di salvaguardare la dignità dell'istituzione parlamentare, occorre dunque consentire un effettivo esame della documentazione predisposta dal Governo e chiarire quale peso attribuire alle valutazioni espresse dalle diverse strutture ministeriali e, in particolare, dalla Ragioneria generale dello Stato. In questa ottica, ritiene sia assolutamente imprescindibile procedere ad un'audizione del Ragioniere generale dello Stato, nella quale chiarire finalmente il ruolo della documentazione che la Ragioneria elabora, al fine di precisare la distinzione tra l'attività di verifica delle relazioni tecniche di cui alla legge n. 468 del 1978 e le valutazioni espresse dalla Ragioneria stessa al di fuori di tale attività di verifica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che rispetto alla nota del 5 giugno, ci sono state successive evoluzioni di cui la documentazione del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che deposita dà conto. In particolare, tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia, sono stati concordati alcuni emendamenti. Conseguentemente all'approvazione di tali emendamenti, la nota finale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato esprime il consenso sull'attuale testo del provvedimento. Dopo

aver richiamato quindi i chiarimenti contenuti nella documentazione, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Vico con riferimento all'articolo 3, comma 5; rileva poi, con riferimento all'articolo 1, che l'attivazione del meccanismo previsto dalla norma è rimesso ad una preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze che potrà intervenire solo in assenza di effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato. Insieme, sottolinea che non vi sono effetti negativi derivanti dal comma 12 dell'articolo 2. Ricorda infine che la soppressione del comma 3 dell'articolo 26 è stata autonomamente decisa dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come la documentazione trasmessa dal Governo debba essere ordinata in senso logico e cronologico, rilevando come i profili evidenziati nella prima nota trovino puntuale risposta nei chiarimenti forniti dalle note successivamente elaborate e nelle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito. Fa presente, poi, che altre modifiche saranno verosimilmente introdotte, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio. Propone, pertanto, ai colleghi, prima di decidere in ordine al rinvio dell'espressione del parere sul provvedimento, di verificare i contenuti della proposta che verrà formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, in risposta al deputato Vico, rileva che la sua osservazione sul comma 5 dell'articolo 3 è stata recepita nella sua proposta di parere, e che il comma 3 dell'articolo 26, su cui pure aveva espresso alcuni rilievi critici, attinenti però al merito e non ai profili finanziari, è stato soppresso dalla Commissione di merito. Formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-*ter*-C);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, gravano sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge n. 185 del 2008, nel quale è confluita quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, senza pregiudicare le risorse del medesimo Fondo già destinate agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009;

l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 non costituisce un ente di nuova istituzione, ma sarà individuato tra soggetti già esistenti e l'attività del Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di settore prevista dal medesimo articolo, sarà svolta dagli uffici che già attualmente esercitano le competenze in questione;

le risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, utilizzate con finalità di copertura dal comma 7 dell'articolo 18, sono inserite nel bilancio dell'AGEA e, pertanto, trattandosi di risorse esterne al bilancio dello Stato, pur essendo stanziare per l'anno 2009, possono essere utilizzate anche per interventi da realizzare negli anni 2010 e 2011, senza recare alcun pregiudizio agli interventi già programmati;

il Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 reca le necessarie disponibilità;

i contributi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera n) risulterebbero deducibili ai fini delle imposte sui redditi, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica; risulta pertanto opportuno, in assenza di una relazione tecnica che dimostri la possibilità di compensare tali minori entrate, ripristinare il testo approvato dalla Camera in prima lettura;

la proroga al 2010 del termine per la messa a disposizione delle aree e delle infrastrutture necessarie e per l'assegnazione della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis, di cui all'articolo 38, comma 4, non determina effetti finanziari negativi in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, disponendo una precedente proroga, non aveva ascrivito alla stessa effetti finanziari negativi;

l'incremento, di cui all'articolo 56, di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale IRES a carico delle imprese che operano nel settore energetico risulta idoneo a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo medesimo, in considerazione degli attuali livelli di prezzo del petrolio che allo stato risultano adeguati, ferma restando l'opportunità di non incrementare ulteriormente in futuro il carico fiscale del settore;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, all'articolo 27, commi 11 e 36 e all'articolo 44, comma 1;

rilevato che:

risulta opportuno, alla luce della quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9 in termini di stima, di inserire nella disposizione una clausola di monitoraggio delle minori entrate;

l'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 27, in base alla quale il consiglio di amministrazione della Sogin Spa decade solo al momento della nomina dei commissari, appare suscettibile di prorogare il mandato dello stesso con possibili effetti finanziari negativi, e, conseguentemente, si pone in contrasto con la politica di contenimento di spesa delle società controllate dal Ministero dell'economia;

per questi motivi deve considerarsi preferibile ripristinare il testo approvato in prima lettura dalla Camera;

la previsione di cui all'articolo 30, comma 26, facendo venire meno le competenze degli enti locali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per la distribuzione del gas, potrebbe determinare diseconomie a livello locale con riflessi negativi per la finanza pubblica;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Fondo per le aree sottoutilizzate *aggiungere le seguenti:* fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

b) sostituire le parole: Fondo medesimo *con le seguenti:* Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 3, comma 6, al secondo periodo sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui *con le seguenti:* ai sensi del.

All'articolo 9, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

All'articolo 18, sostituire il comma 7 con i seguenti:

« 7. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

7-bis. Per l'attuazione dei commi 5 e 6 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato « Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

7-ter. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 7-bis, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

7-quater. Le risorse di cui ai commi 7 e 7-bis possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

7-quinquies. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

All'articolo 25, comma 2, lettera n), sostituire le parole da: con contribuzione a carico dei medesimi produttori fino alla fine della lettera con le seguenti: di un fondo per il « decommissioning »

All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nomina dei commissari con le seguenti: entrata in vigore della presente legge.

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. All'attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera l), si provvede solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie ».

All'articolo 4, comma 4, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 10, comma 10, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 27, comma 9-bis, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 27, comma 26, lettera c) sopprimere le parole: senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica.

All'articolo 30, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono abrogati ».

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che la proposta di parere rispecchia lo stato di confusione dell'esame. Chiede pertanto, pur constatando che la proposta di parere per le numerose critiche che rivolge al

testo del provvedimento accoglie le considerazioni dell'opposizione, il rinvio dell'espressione del parere ai fini del necessario approfondimento dell'istruttoria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di contattare l'Assemblea per verificare gli spazi per un rinvio dell'esame. Invita comunque il rappresentante del Governo ad esprimere un parere sulle proposte emendative richiamate dal relatore.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento 1.5 in quanto non si può consentire su un'ulteriore riduzione della tabella C, sull'emendamento 2.3 in quanto l'inserimento di un'ulteriore ragione di spesa può determinare pregiudizi per il conseguimento degli altri obiettivi, sull'emendamento 2.6 in quanto la copertura utilizzata può essere impiegata solo a mezzo di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere è contrario anche sull'emendamento 6.3 in quanto l'emendamento incide sul gettito derivante dai diritti e dai proventi per la pubblica amministrazione. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti 18.1 e 18.3 per copertura inidonea; sull'emendamento 27.20 per profili di incompatibilità comunitaria; sull'emendamento 27.43 in quanto la riduzione delle risorse pregiudica il perseguimento di obiettivi di matrice comunitaria e sull'emendamento 27.44 in quanto comportano minori entrate per l'erario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 27.04 per il possibile pregiudizio ai sistemi di incentivazione, sull'emendamento 29.3 e sull'emendamento 30.6. Rileva che invece gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3 non presentano profili problematici di carattere finanziario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 38.1 e 38.2 per il possibile pregiudizio per il perseguimento degli obiettivi già stabiliti, sugli emendamenti 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 per il possibile pregiudizio ai sistemi di incentivazione, sull'articolo aggiuntivo 44.01 e sull'emendamento 49.5 in quanto la copertura uti-

lizzata può essere impiegata solo a mezzo di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, integra la proposta di parere con riferimento alle proposte emendative, esprimendo parere contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura sugli emendamenti 1.5, 2.3, 2.6, 3.1, 6.3, 27.20, 27.43, 27.44, 29.3, 30.6, 38.1, 38.2, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4 e 49.5 e sugli articoli aggiuntivi 27.04, 44.01. Ritiene, invece, in base agli approfondimenti compiuti, di poter escludere effetti finanziari negativi dagli emendamenti 18.1 e 18.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, segnala che la seduta può essere sospesa per riprendere alle 14.15.

Gioacchino ALFANO (Pdl), nel rilevare che la proposta di parere del relatore raccoglie molte delle osservazioni critiche formulate dai colleghi dell'opposizione, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a sospendere la seduta fino alle 14.15, auspicando che tale sospensione consenta di arricchire l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che la proposta di parere incide in maniera significativa sul testo. Ovviamente però sarebbe necessario un approfondimento più ampio. Ciò premesso ritiene che questa sia l'occasione per una riflessione condivisa sul ruolo della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende quindi l'esame che riprenderà alle 14.15.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 14.20.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, riformula la proposta di parere, inserendo un presupposto volto a specificare che gli

interventi previsti dal comma 12 dell'articolo 2 verranno avviati solo dopo che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia verificato la provenienza e l'adeguatezza delle risorse provenienti dalle revocche delle agevolazioni disposte ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992. Esprime poi parere contrario anche sull'articolo aggiuntivo 27.01 in quanto volto a costituire

un'Unità tecnica per i rifiuti con una copertura che non risulta debitamente verificata in ordine alla sua congruità.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*)

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C).**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 15/06/2009 - 0016848 - 17.14.2
Ufficio : Legislativo

65

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo Economia

Oggetto: Relazione tecnica relativa al provvedimento concernente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".
(A.C. 1441-ter - B)

Con riferimento all'allegata nota n. DRP 6404 P-2.35.4.32 del 12 giugno 2009 del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, si trasmette la relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 3, della legge 468/78, ai fini della prescritta verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Avv. Mario) Antonio Scino



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

**Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo**

Oggetto: A.C. 1441-ter – B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Relazione con elementi tecnico-finanziari ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978

Articolo 1 - Reti di imprese

La legge n. 33 del 2009 ha già creato il contratto di rete di impresa che ha come sue caratteristiche principali:

1. struttura rigidamente civilistica, essendo modulato come un contratto tra privati;
2. orientamento al settore delle imprese, tanto esercitate in forma societaria che anche, attesa la estrema genericità dei riferimenti alle forme organizzative, in forma individuale;
3. creazione non già di un nuovo soggetto giuridico, con tutte le difficoltà anche concettuali ad esso connesse, bensì di uno strumento di aggregazione di imprese su base pattizia, che consenta di mettere insieme sinergicamente il proprio know-how ed ottenere benefici dalla maggiore competitività sul mercato.

L'AC 1441 ter-B, nel suo passaggio in Senato, ha completato l'opera di definizione dello strumento attraverso una precisazione di alcuni aspetti del contratto di rete (soggettivi, di funzionalità del fondo patrimoniale) e la previsione di un sistema di collegamento tra la sfera privata delle imprese e la Pubblica Amministrazione in generale, affidato ad un previo riconoscimento di meritevolezza del progetto della rete, da attuarsi con un decreto ministeriale.



Con tali premesse, si osserva in particolare quanto segue.

- Comma 1, lettera a) n. 2: la previsione precisa quale sia l'oggetto del contratto di rete; nel citare il miglioramento della capacità innovativa e la competitività essa intende evidentemente inserire una previsione nell'oggetto sociale, come tale nello scopo da perseguirsi da parte del contratto; il contenuto di tale scopo non può operare che per il futuro, dal momento che nessun oggetto sociale di scopo può essere già perseguito da chi contratta, ma è per l'appunto il fine cui si mira nel momento in cui si stipula.
- Comma 1, lettera a) n. 5: il collegamento con le procedure negoziate della P.A. intende consentire alle reti di accedere come concorrenti nell'ambito di tali procedimenti; è solo una modalità di partecipazione in forma associata e non individuale, dalla quale nel complesso non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comunque, per venire incontro alle richieste del MEF si propone la seguente riformulazione del comma 1 lettera a) e b):

<< All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) capoverso 4-ter.1, le parole da "Presidente del Consiglio dei ministri" fino a "competente per settore" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

b) alla lettera c) capoverso 4-quinquies, le parole da "del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico". >>

Articolo 4 - Ente Unico di accreditamento.

Quanto alla presunta parziale esecuzione del regolamento va fatto presente che per l'aspetto sanzionatorio sarà possibile avvalersi della delega contenuta nelle leggi



comunitarie (v. la legge 25 febbraio 2008, n. 34, art. 3) appositamente prevista per i regimi sanzionatori per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Quanto alla presunta inidoneità dello strumento, si fa presente quanto segue.

Le funzioni spettanti al Ministero dello sviluppo economico nel quadro delle attività di accreditamento previste dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono le medesime funzioni già svolte dal Ministero stesso nel precedente quadro normativo di riferimento.

L'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, già include nelle competenze di questo Ministero la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova.

Tale lettura della norma in questione è confermata dall'articolo 10, comma 1, lettera m), del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, che include nelle attribuzioni della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova e degli organismi notificati presso l'Unione europea.

La medesima previsione è stata, da ultimo, riprodotta dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008 (D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197). Nella relazione illustrativa sono individuati anche gli uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze di vigilanza.

L'Ente Unico, come delineato e disciplinato con l'emendamento approvato dal Senato, non è un nuovo ente da costituire con risorse provenienti dal bilancio pubblico, ma sarà individuato fra i soggetti esistenti, ovvero fra quelli appositamente e autonomamente costituiti, purché in ogni caso abbia nel frattempo acquisito tutte o la maggior parte delle caratteristiche ed i requisiti previsti dalla norma europea e, per la parte eventualmente carente, si assoggetti alle relative prescrizioni. Tale nuovo ente, inoltre, al pari di quanto



fanno oggi i soggetti che operano nel settore dell'accreditamento volontario per l'attività di certificazione, per i laboratori e per la taratura (SINCERT, SINAL e SIT), troverà la sua fonte di finanziamento nei costi di certificazione pagati dagli operatori interessati.

L'attività del Ministero, quale Autorità nazionale di settore, sarà svolta dagli Uffici attualmente competenti, nell'ambito delle attività già oggi svolte in tale settore, con particolare riferimento a quelle oggi espletate nei confronti di SINAL e SINCERT (soggetti che, naturalmente, verranno meno con l'istituzione dell'Ente unico).

Come detto, le funzioni spettanti al Ministero dello sviluppo economico nel quadro delle attività di accreditamento previste dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono le medesime funzioni già svolte dal Ministero stesso, riconducibili pienamente nell'ambito delle competenze in tema di accreditamento assegnate dal D. lgs. 300/99, alle quali si farà fronte con le medesime risorse umane, strumentali e finanziarie, già in dotazione.

Dalla previsione normativa non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Articolo 5 - Delega riassetto normativo prescrizioni e adempimenti procedurali applicabili alle imprese.

La norma prevede espressamente che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede la cautela della relazione tecnico-finanziaria, la quale a termini di legge (art. 11-ter legge 468/78) dovrà essere verificata dal Ministero dell'Economia il quale, proprio per garantire l'assenza di oneri.

Pertanto, si ritiene che dalla disposizione non possano discendere nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Articolo 6, co. 3 - Esclusione dei procedimenti di competenza dell'interno e della difesa dalle semplificazioni previste, relative all'abolizione di atti e certificati dovuti dalle imprese.



Sotto il profilo finanziario non è dato ravvisare criticità. Peraltro è previsto un apposito DPCM di individuazione delle procedure da semplificare di talché vi è il margine per contemperare le esigenze di ogni amministrazione interessata, nel presupposto che tutti i provvedimenti in materia di pubblica sicurezza o di difesa vedono anche la competenza primaria dei Ministeri dell'interno e della difesa.

Dalla previsione normativa non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 10, commi 6, 8 e 12 - Società cooperative.

La scelta di sostituire le sanzioni pecuniarie con le sanzioni di tipo interdittivo costituisce scelta di politica sanzionatoria attinente alla relativa efficacia. Nel caso di specie il Senato ha ritenuto più efficace la sanzione consistente nella sospensione semestrale di ogni attività. Tale scelta sotto il profilo finanziario non induce conseguenze attese la natura giuridica delle sanzioni.

Per quanto concerne la richiesta tendente ad integrare la prevista sospensione semestrale di ogni attività con il "divieto di continuare ad operare anche per i contratti già stipulati", essa non appare condivisibile.

Già a sistema, nel nostro ordinamento – a proposito delle società fiduciarie, delle assicurazioni e delle banche – è prevista una sospensione periodica delle attività intesa nel senso di divieto di assumere eventuali nuove obbligazioni contrattuali, senza che ciò abbia indotto censure sotto il profilo della compatibilità finanziaria.

Peraltro, qualora fosse adottata la scelta secondo la richiesta del MEF, verrebbero ad essere sanzionati, oltre alle cooperative incorse in violazioni, anche soggetti terzi (i contraenti nei confronti dei quali le cooperative hanno già assunto impegni contrattuali) del tutto estranei alle violazioni commesse, con evidenti profili di illegittimità.



Dalla previsione normativa non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 19, comma 15, lett e) - Proprietà industriale.

Sotto il profilo tecnico-finanziario la disposizione appare suscettibile di effetti positivi per la finanza pubblica.

Art. 27, comma 10, lett. a) – Estensione del periodo di cumulabilità degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La copertura finanziaria a carico del FISME è stata predisposta dalla Commissione Bilancio del Senato, previo accertamento con il MEF dell'effettiva esistenza dei fondi e della relativa compatibilità.

Art. 27, comma 26 - Geotermia. Semplificazione amministrativa procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura

La delega non contiene alcuna espressa indicazione rivolta alla semplificazione di procedimenti di natura fiscale. Peraltro, in sede di esercizio della delega, il MEF sarà comunque parte concertante e, pertanto, in tale sede potrà esprimere il proprio parere contrario ove fosse disciplinata la materia in contestazione.

Inoltre, al citato comma 26, alinea, ultimo periodo, si prevede espressamente che *“La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”*. Si tratta di una cautela appositamente richiesta nel parere della Commissione Bilancio del Senato.

Art. 27, comma 27 - Geotermia. Eliminazione dei regimi di esclusiva per lo sfruttamento delle risorse geotermiche.



La norma in oggetto elimina i regimi di esclusiva vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche. Tali regimi sono palesemente in contrasto con la normativa UE in materia di diritto della concorrenza ed incompatibili con il regime concorrenziale che verrebbe introdotto con i decreti legislativi previsti dal precedente comma 26. Il mantenimento dei citati regimi di esclusiva esporrebbe lo Stato italiano all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione UE, con potenziali conseguenti aggravii ed oneri. Peraltro, neppure si ravvisano elementi di danno per l'erario che avrebbe nuove entrate derivanti dalle gare per l'assegnazione delle concessioni.

In ogni caso si tratta di misure di liberalizzazione del mercato e di incremento della concorrenza che determinano aumenti nei volumi produttivi e conseguentemente un maggiore gettito per l'erario.

Art. 27, comma 36 - Svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell' energia.

La copertura finanziaria è stata predisposta dalla Commissione Bilancio del Senato, previo accertamento con il MEF dell'effettiva esistenza dei fondi e della relativa compatibilità.

In ogni caso la spesa graverebbe solo sul MISE perché l'avvenuto inserimento del MATT rileva solo ai fini della concertazione delle attività di merito e non anche per la gestione dell'intervento.

Relativamente all'assunto che il Fondo è destinato ad altre finalità si precisa che gli interventi di cui alla presente disposizione sono strettamente attinenti a finalità di natura economica e ne formano il presupposto.

Art. 28, comma 4 – Diminuzione minimo edittale delle sanzioni applicabili dall'AEEG.

Ad oggi il minimo edittale per le sanzioni dell'AEEG è pari a 50 milioni di lire (circa 26.000). Considerato che tra i soggetti regolati dalla stessa Autorità ve ne sono numerosi che hanno un fatturato annuo inferiore o di poco superiore al minimo edittale (vedi ad esempio piccoli distributori di gas), la norma in oggetto ha lo scopo di evitare che l'AEEG, avendo accertato degli inadempimenti, irroghi delle sanzioni sproporzionate rispetto al fatturato



delle società sanzionate. Il mantenimento della norma originaria potrebbe, di conseguenza, portare all'annullamento da parte del giudice amministrativo delle sanzioni irrogate (per sproporzionalità della misura) con la richiesta di applicazione di misure alternative (di carattere non pecuniario) pure previste della legge 481/95. Ciò comporterebbe minori entrate per la finanza pubblica. D'altra parte, l'abbassamento del minimo edittale non impedirebbe all'AEEG, una volta verificata la gravità dell'inadempimento, di continuare ad irrogare sanzioni di importo superiore.

La disposizione approvata dal Senato, pertanto, comporta un ampliamento della potenzialità di introitare effettivamente somme derivanti dal rimodulato regime sanzionatorio.

Art. 30, comma 19 - Agevolazioni sui corrispettivi di dispacciamento per i grandi clienti interrompibili.

Le entrate relative a tutti i corrispettivi citati al comma 19 da cui i clienti interrompibili sarebbero esentati ("relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile") sono partite di competenza del sistema elettrico e sono passanti per Terna in quanto la funzione della medesima è quella di esazione; quindi le disposizioni di cui al comma 19 non comportano minori entrate per la società e conseguentemente per la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 31 - Detrazione IRPEF per gli interventi di climatizzazione invernale. Semplificazione della documentazione da presentare.

La norma in oggetto non dà luogo ad elusione, in quanto si continua ad applicare la lettera a) l'articolo 1, comma 348, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cioè l'asseverazione della rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione).

Peraltro, l'articolo 31 determina minori oneri finanziari per lo Stato, stimati in 9,3 milioni di euro l'anno. Eliminando la certificazione, si eliminerebbe anche la relativa deducibilità,



infatti l'articolo 1, comma 348 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede alla lettera b) che: *"Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili"*.

Art. 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori.

Valgano le seguenti precisazioni.

1. Già oggi Terna svolge attività esterne alla missione a tutela dell'interesse pubblico (es. attività in Brasile o, in Italia, di service per conto di operatori privati). Gli specifici mandati di cui alla disposizione in parola verrebbero ad inquadrarsi alla stessa maniera delle citate attività. Non vi è quindi alcuna novità in termini di esposizione della società Terna.
2. Non vi è bisogno di scrivere che il finanziamento è totale: è *in re ipsa* nelle parole "finanziamento a carico investitori"
3. Trasmissione dell'elenco anche a MEF non necessaria visto quanto detto sopra.
4. Terna sa benissimo quali norme seguire quando aprirà la procedura concorrenziale in base alla legislazione vigente, inclusa la direttiva 17 del 2004.
5. Quanto alla compatibilità con le disposizione europee, questa è pienamente assicurata in quanto è vigente il Regolamento europeo n1228/03 che prevede espressamente tale istituto.
6. E' inequivocabile che tra gli oneri sostenuti da Terna e corrisposti all'atto della rinuncia da parte dei soggetti investitori vi rientrino anche quelli finanziari.
7. Terna non è titolare dell'investimento per cui non vi è alcun lucro cessante in quanto tali opere non rientrano in alcun modo nella cd strategia aziendale di sviluppo che è sancita nel Piano di Sviluppo approvato dal Ministero
8. rientrano nel pagamento anche gli oneri afferenti le attività già svolte, anche se non hanno già avuto una manifestazione contabile.



9. La norma è finalizzata a garantire la neutralità economica e finanziaria rispetto al bilancio di Terna.. La differenza tra corrispettivi e costi può assumere valori positivi o negativi in particolare in funzione delle determinazioni dell'Autorità che ha tra i propri principi istitutivi quella della tutela dei consumatori finali. A ciò si aggiunga che i soggetti investitori vedranno ridursi per il 2009 una quota di corrispettivo per l'erogazione dell'interrompibilità a beneficio della totalità dei consumatori. Il soggetto investitore a sua volta ottiene benefici dall'aumentata concorrenza a livello europeo in termini di prezzo delle forniture di energia elettrica.

Le previsioni del comma 7 non pongono alcun onere su Terna. Non viene esclusa la corresponsione dei corrispettivi pari agli oneri già afferenti alle attività già svolte da Terna

L'asta al ribasso si riferisce allo "sconto" sul prezzo dell'energia elettrica di cui godono i soggetti che, fornendo il servizio di interrompibilità, offrono un servizio utile al mantenimento in sicurezza del mantenimento in sicurezza dello stesso. Di conseguenza l'asta al ribasso è garanzia di riduzione dei costi e non rappresenta in alcun modo un aumento degli stessi rispetto alla normativa vigente.

Un'asta al ribasso comporta minori oneri invece che aumentarli.

Dall'articolo non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 38, comma 2, lett. c) - Adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione.

Si rileva che all'art. 38, comma 1, è espressamente previsto che con riferimento al piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del citato piano di cui al terzo per ciascun anno del triennio.



La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

Dalla previsione normativa non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 38, comma 4, lett. b) - La disposizione, per quanto concerne l'assegnazione di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica da parte della Regione Sardegna, posticipa il termine per la messa a disposizione delle aree e delle infrastrutture necessarie per assegnare la concessione mediante procedure di gara. L'onerosità delle misure in oggetto, era legata alla vigenza dell'art. 11, comma 14-bis del DL 35/05 convertito con la legge 80/05 che prevedeva che la gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fosse prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tal fine si autorizzava la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. La mancata proroga del citato comma 14-bis fa venir meno ogni onere della norma in oggetto.

La norma non è onerosa in quanto la gestione temporanea, affidata in precedenza alla Carbon Sulcis dall'art. 11, comma 14-bis, del DL 35/2005, con apposito stanziamento, non è stato prorogato.

Valga peraltro considerare che nella relazione tecnica all'art. 11, comma 14, del DL 35/2005, il quale stabiliva la semplice proroga del termine per l'effettuazione della gara, come nel caso di specie, ma non la gestione temporanea, non era stato cifrato alcun onere nell'ambito della relazione tecnica all'epoca predisposta.



Art. 42, comma 8 - Cumulabilità degli incentivi per gli impianti di produzione energia elettrica di proprietà di aziende agricole alimentati da rifiuti bio-degradabili e biomasse.

Trattasi di norma non onerosa e privi di effetti per la finanza pubblica in quanto le misure ivi previste avvengono comunque nell'ambito di un tetto di spesa che la norma non prevede a modificare.

Art. 43, comma 3 - Estensione anche ai veicoli euro 0, euro 1, euro 2, degli incentivi all'installazione di impianti GPL e metano.

La disposizione prevede una estensione delle agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano anche per gli autoveicoli appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1", e "euro 2". Per le categorie euro 3 e successive le agevolazioni sono previste dall'art. 1, comma 7 del DL n. 5/09 convertito con modifiche dalla legge n. 33/09 nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L'emendamento non comporta costi aggiuntivi in quanto, oltre ad essere già stato incluso nel testo originario del citato DL "bollinato" dal MEF, è riferito ad una misura incentivante che prevede un limite di *plafond*.

Art. 56 - Contributi all'editoria.

Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico non si hanno osservazioni da formulare.

.....

Per le seguenti disposizioni si concorda con le richieste formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 05 giugno 2009 n. 1- 6611 dirette alla loro soppressione o modifica come meglio ivi indicato:

1. articolo 19 comma 15 lettera f);
2. articolo 26, comma 3;
3. articolo 27, comma 9, lettera f), e comma 13;
4. articolo 29, comma 3 e comma 6;
5. articolo 30 comma 25;



6. articolo 36 commi 3 e 4,
7. articolo 51



Ministero dell' Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

1E-6944

16 GIU. 2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

Al Ministero dello sviluppo economico
Ufficio Legislativo

e, p.c.

Ragioneria generale dello Stato
Sede

Oggetto: A.C. 1441- TER - B – Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Alla luce della nota n. 1E-6611 del 5 giugno 2009 di questo Ufficio, preso atto dei chiarimenti forniti con la nota in data odierna n. 16848 di codesto Ufficio Legislativo, si concorda con quanto ivi formulato.

Pertanto si concorda con le relative proposte emendative allegate alla nota n. 17078 in data odierna di codesto Ministero comprensive altresì delle ulteriori proposte ivi contenute. Ovviamente, in considerazione della mancata formulazione di osservazioni con riguardo alla richiesta di soppressione dell'articolo 56, si considera condivisa la richiesta soppressiva di tale disposizione, che si allega.

Pertanto su tutte le proposte emendative sopra indicate, considerato il comune avviso con il Ministero dello sviluppo economico, si chiede al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento di voler rilasciare la prescritta autorizzazione in coerenza con i tempi previsti per l'esame parlamentare.

Il Capo dell'Ufficio



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Roma,

17 GIU 2009

Prot. n. 69034
Rif. Prot. Entrata n. 68770
Allegati:
Risposta a Nota n. 1E-6941 del 16 giugno 2009

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia

E, p.c. Ufficio Legislativo - Finanze

S E D E

OGGETTO: A.C. 1441-ter-B - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia. Emendamenti e controdeduzioni MISE.

Si fa riferimento alle note n. 17078 e 16848 del 16 giugno 2009 con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso rispettivamente emendamenti soppressivi e di modifica al provvedimento indicato in oggetto, nonché una Relazione contenente ulteriori elementi informativi in ordine ai rilievi sollevati da codesto Ufficio con la nota n. 1E-6611 del 5 giugno 2009.

In relazione agli emendamenti proposti si comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare.

I chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico risultano esaurienti e atti a superare le osservazioni formulate.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame, si ribadisce che le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio, su cui, a seguito delle deliberazioni del CIPE del 6 marzo 2009, dovranno gravare gli oneri di cui al presente comma, sono destinate in via prioritaria dal decreto-legge 28 aprile 2000, n. 39 e dalle relative ordinanze, alle necessità della Regione Abruzzo. Pertanto la disposizione va riformulata nei seguenti termini:

«Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, anche tenuto conto degli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge

28 aprile 2009, n. 39, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale medesima, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziato ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale".

In ordine all'articolo 56 (Editoria), si ribadisce quanto osservato nella precedente nota n. 67076 del 15 giugno 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C).****PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, gravano sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge n. 185 del 2008, nel quale è confluita quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, senza pregiudicare le risorse del medesimo Fondo già destinate agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009;

l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 non costituisce un ente di nuova istituzione, ma sarà individuato tra soggetti già esistenti e l'attività del Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di settore prevista dal medesimo articolo, sarà svolta dagli uffici che già attualmente esercitano le competenze in questione;

le risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, utilizzate con finalità di copertura dal comma 7 dell'articolo 18, sono inserite nel bilancio dell'AGEA e, pertanto, trattandosi di risorse esterne al bilancio dello Stato, pur essendo stanziare per l'anno 2009, possono essere utilizzate anche per inter-

venti da realizzare negli anni 2010 e 2011, senza recare alcun pregiudizio agli interventi già programmati;

il Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 reca le necessarie disponibilità;

i contributi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera n) risulterebbero deducibili ai fini delle imposte sui redditi, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica; risulta pertanto opportuno, in assenza di una relazione tecnica che dimostri la possibilità di compensare tali minori entrate, ripristinare il testo approvato dalla Camera in prima lettura;

la proroga al 2010 del termine per la messa a disposizione delle aree e delle infrastrutture necessarie e per l'assegnazione della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis, di cui all'articolo 38, comma 4, non determina effetti finanziari negativi in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, disponendo una precedente proroga, non aveva ascrivito alla stessa effetti finanziari negativi;

l'incremento, di cui all'articolo 56, di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale IRES a carico delle imprese che operano nel settore energetico risulta idoneo a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo medesimo, in considerazione degli attuali livelli di prezzo del petrolio che allo stato risultano adeguati,

ferma restando l'opportunità di non incrementare ulteriormente in futuro il carico fiscale del settore;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, all'articolo 27, commi 11 e 36 e all'articolo 44, comma 1;

rilevato che:

risulta opportuno, alla luce della quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9 in termini di stima, di inserire nella disposizione una clausola di monitoraggio delle minori entrate;

l'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 27, in base alla quale il consiglio di amministrazione della Sogin Spa decade solo al momento della nomina dei commissari, appare suscettibile di prorogare il mandato dello stesso con possibili effetti finanziari negativi, e, conseguentemente, si pone in contrasto con la politica di contenimento di spesa delle società controllate dal Ministero dell'economia; per questi motivi deve considerarsi preferibile ripristinare il testo approvato in prima lettura dalla Camera;

la previsione di cui all'articolo 30, comma 26, facendo venire meno le competenze degli enti locali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per la distribuzione del gas, potrebbe determinare diseconomie a livello locale con riflessi negativi per la finanza pubblica;

nel presupposto che gli interventi previsti dal comma 12 dell'articolo 2 vengano avviati solo dopo che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia verificato la provenienza e l'adeguatezza delle risorse provenienti dalle revoche delle agevolazioni disposte ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Fondo per le aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

b) sostituire le parole: Fondo medesimo con le seguenti: Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 3, comma 6, al secondo periodo sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui con le seguenti: ai sensi del.

All'articolo 9, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

All'articolo 18, sostituire il comma 7 con i seguenti:

« 7. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le

modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

7-bis. Per l'attuazione dei commi 5 e 6 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato « Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

7-ter. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 7-bis, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

7-quater. Le risorse di cui ai commi 7 e 7-bis possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

7-quinquies. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

All'articolo 25, comma 2, lettera n), sostituire le parole da: con contribuzione a carico dei medesimi produttori fino alla fine della lettera con le seguenti: di un fondo per il « decommissioning ».

All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nomina dei commissari con le seguenti: entrata in vigore della presente legge.

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera l), si provvede solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie »;

All'articolo 4, comma 4, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 10, comma 10, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 27, comma 9-bis, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 27, comma 26, lettera c) sopprimere le parole: senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica.

All'articolo 30, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono abrogati ».

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 2.3, 2.6, 3.1, 6.3, 27.20, 27.43, 27.44, 29.3, 30.6, 38.1, 38.2, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4 e 49.5 e sugli articoli aggiuntivi 27.01, 27.04, 44.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione dei rappresentanti della CRIF SpA (*Svolgimento e conclusione*) 98

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

ALLEGATO 1 (*Proposta di relazione formulata dal relatore*) 100

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 101

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione dei rappresentanti della CRIF SpA.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Carlo GHERARDI, *Amministratore delegato della CRIF SpA*, e Marco SALEMI, *Direttore del settore ricerca e innovazione della CRIF SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Matteo BRAGANTINI (LNP), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replicano Carlo GHERARDI, *Amministratore delegato della CRIF SpA*, e Marco SALEMI, *Direttore del settore ricerca e innovazione della CRIF SpA*.

Formulano ulteriori considerazioni e quesiti i deputati Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replicano Carlo GHERARDI, *Amministratore delegato della CRIF SpA*, e Marco SALEMI, *Direttore del settore ricerca e innovazione della CRIF SpA*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 2449 - Legge Comunitaria 2009, relativamente agli ambiti

di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge Comunitaria 2009 (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno scorso.

Gerardo SOGLIA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (*vedi allegato 2*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo)

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2449, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

rilevato come gli articoli 8 e 9, conferiscano al Governo una delega per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, al fine di uniformare le legislazioni degli Stati membri, per introdurre sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che siano effettive, proporzionate, dissuasive ed applicabili sia alle per-

sone fisiche sia alle persone giuridiche, contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

evidenziata la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della predetta decisione quadro 2001/413/GAI, sia realizzato garantendo il necessario coordinamento con le altre norme nazionali già vigenti in materia;

sottolineato come tale iniziativa legislativa si inquadri nel più generale contesto degli interventi normativi, comunitari e nazionali, compiuti negli ultimi anni per rafforzare gli strumenti di contrasto contro tale grave fenomeno;

richiamata la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia operato tenendo conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008
(Doc. LXXXVII, n. 2)****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2);

rilevato in primo luogo come la Relazione in esame costituisca il primo documento in materia predisposto dal Governo in carica, e rappresenti pertanto un'occasione privilegiata per approfondire in termini complessivi gli indirizzi politici che l'Esecutivo intende seguire rispetto ai temi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2008, si sia registrata una riduzione del numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria;

evidenziata comunque la necessità di proseguire ulteriormente in tale percorso di riduzione delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, che rimane ancora agli ultimi posti della classifica concernente il tasso di recepimento della normativa comunitaria;

sottolineata l'esigenza prioritaria di proseguire ulteriormente, in un contesto di collaborazione e concerto tra tutti gli Stati membri, nelle iniziative per contrastare le cause e gli effetti della crisi economica e finanziaria in atto;

rilevato, sotto questo profilo, come l'intesa raggiunta in occasione della recente riunione del Consiglio europeo sui temi della vigilanza sui mercati finanziari, costituisca un primo passo per introdurre

strumenti di supervisione a livello europeo e di raggiungere un più elevato livello di coordinamento dell'azione svolta in materia dalle diverse autorità nazionali, consentendo in tal modo un approccio sistemico ed integrato a tali problematiche;

richiamata la necessità di introdurre più efficaci strumenti di controllo sull'utilizzo degli strumenti finanziari derivati e sull'operatività degli *hedge fund* e dei fondi di private equity, nonché di incidere sulle politiche di remunerazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo;

rilevate, al tempo stesso, le gravi difficoltà tuttora esistenti nel dialogo politico per un maggior coordinamento delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la definizione di una base imponibile comune consolidata nel settore della tassazione societaria, la quale risulterebbe invece decisiva per contrastare i fenomeni della concorrenza fiscale dannosa, che costituisce un ostacolo al pieno funzionamento del mercato interno;

valutato positivamente l'orientamento del Governo italiano, espresso nelle competenti sedi comunitarie, di rafforzare l'efficacia delle politiche economiche a sostegno della crescita e dell'occupazione, anche attraverso un'attenta analisi delle variabili tributarie, con specifico riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione dell'IVA sul commercio intra ed extracomunitario, ai problemi della competizione fiscale e dello spostamento del carico tributario dal lavoro ai consumi;

rilevata l'esigenza di chiarire maggiormente il quadro normativo comunita-

rio sugli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la generale semplificazione dei regimi applicabile alle agevolazioni fiscali;

evidenziato, con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, come la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, abbia un ambito di applicazione piuttosto limitato, e come occorra invece un intervento di riforma coordinato sul settore del credito al consumo, che affronti, al fine di tutelare maggiormente gli interessi della clientela, gli aspetti problematici del mercato del credito al consumo, le tematiche relative all'estinzione ed alla portabilità dei mutui e dei conti correnti, nonché alla modifica delle condizioni contrattuali da parte delle banche;

considerata, a tale riguardo, la necessità di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato finanziario ed al credito privato, in considerazione degli effetti particolarmente positivi che una crescita degli investimenti da parte di tali categorie di imprese può avere al fine di invertire l'attuale, negativa congiuntura economica;

rilevata, con particolare riferimento alla tassazione dei redditi da risparmio, l'esigenza di accompagnare le iniziative legislative in corso di adozione a livello comunitario con una forte e coerente attività diplomatica nei confronti dei Paesi terzi, al fine di rinegoziare gli accordi già stipulati con questi ultimi in tale materia;

sottolineata, con riferimento alle tematiche dell'IVA, l'esigenza prioritaria di individuare strumenti normativi o tecnici volti a contrastare il preoccupante fenomeno delle frodi in materia, che rischia di aggravarsi ulteriormente in conseguenza dell'attuale fase di recessione economica, in particolare rafforzando le azioni da parte degli Stati membri, introducendo forme di responsabilità solidale a carico del fornitore per gli acquisti intracomunitari, nonché meccanismi di imposizione per cassa nelle ipotesi di insolvenza e fallimento dei soggetti IVA;

evidenziata, sempre con riferimento al settore dell'IVA, l'opportunità di portare a conclusione i lavori sulla proposta di direttiva volta ad apportare modifiche tecniche alla Direttiva 2006/112/CE, con particolare riferimento alla revisione del regime delle cessioni di gas ed alla disciplina delle detrazioni per acquisti non destinati interamente ad uso professionale;

rilevata la necessità, prospettata da talune regioni italiane di confine, di salvaguardare, nel quadro del dibattito sulla riforma della disciplina relativa alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, alcuni regimi derogatori agevolativi, in particolare in favore di quelle aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche;

segnalata, con riferimento al dibattito in corso sulla proposta di direttiva in materia di accisa sui tabacchi lavorati, l'esigenza di stabilire un prezzo minimo dei prodotti, di salvaguardare la regola del 57 per cento dell'incidenza totale dell'accisa sul prezzo finale delle sigarette, nonché di mantenere il criterio della cosiddetta « *most popular price category* »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea la necessità che il Governo prosegua nella sua azione a livello comunitario affinché la traduzione in proposte legislative dell'accordo politico recentemente raggiunto dal Consiglio europeo circa la revisione dei sistemi di supervisione sovranazionale sui mercati finanziari e creditizi possa rafforzare le soluzioni individuate in quella sede, al fine di colmare le lacune mostrate dagli attuali assetti, in particolare attraverso l'instaurazione di meccanismi di vigilanza macroprudenziale efficienti, che siano in grado di prevenire effettivamente fenomeni di crisi sistemica e di esprimere indirizzi politicamente qualificati e vincolanti, al

fine di orientare e coordinare l'azione delle autorità nazionali operanti in tale settore;

b) in tale contesto si sottolinea l'esigenza di proseguire nel dialogo politico, nelle sedi comunitarie e con gli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di individuare nuovi strumenti volti ad introdurre forme più efficaci di supervisione sul mercato degli strumenti finanziari derivati;

c) sempre con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, si evidenzia la necessità di giungere all'approvazione della proposta di direttiva volta ad estendere i requisiti di capitale attualmente previsti per le altre istituzioni finanziarie anche agli *hedge fund* ed ai fondi di *private equity*, al fine di rafforzare i controlli su un settore nel quale sono emerse in alcuni casi opacità e pratiche distorte, che hanno favorito l'insorgere della crisi finanziaria, nonché di avviare quanto prima il dibattito sulla raccomandazione della Commissione europea in materia di retribuzioni nei servizi finanziari, la quale ha lo scopo di evitare che le politiche retributive nei settori bancario, finanziario ed assicurativo incentivino gli amministratori e la dirigenza ad assumere rischi eccessivi;

d) si rileva quindi l'opportunità di promuovere in sede comunitaria un intervento di riforma complessivo che, al fine di tutelare maggiormente gli interessi della clientela, affronti le problematiche afferenti al mercato del credito al consumo ed ai rapporti bancari;

e) si evidenzia la necessità di procedere nelle azioni, già avviate in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 185 del 2008, per facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di dare sostegno ad una componente fondamentale del tessuto produttivo nazionale, che rischia invece di essere posta in gravi

difficoltà, prima ancora che dalle difficili situazioni dei mercati di riferimento, dalla restrizione nell'erogazione dei finanziamenti bancari;

f) si evidenzia l'esigenza prioritaria di giungere ad un accordo per individuare strumenti atti a contrastare il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, al fine di salvaguardare una fondamentale risorsa per gli Stati membri e per lo stesso bilancio comunitario, in particolare nell'attuale fase di flessione delle entrate da imposte indirette, legata al momento di recessione economica in atto;

g) si segnala l'esigenza che il Governo, in sede di recepimento della direttiva 2009/47/CE, recentemente adottata, relativa alla revisione della disciplina delle aliquote ridotte IVA, utilizzi tutte le opportunità offerte dalla modifica del quadro normativo comunitario in materia, in particolare valutando l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che si trovino in una condizione di particolare debolezza, anche al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dall'introduzione, da parte di altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;

h) con riferimento alle iniziative legislative comunitarie in materia di accise, si rileva la necessità di prestare attenzione alle richieste avanzate da talune regioni italiane di confine, di salvaguardare, alcuni regimi derogatori agevolativi vigenti in aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche;

i) con riferimento al dibattito politico in corso sulla proposta di direttiva in materia di accisa sui tabacchi lavorati, si sottolinea l'esigenza di valutare con particolare attenzione le decisioni che saranno assunte in materia, in considerazione delle rilevanti ricadute sul gettito tributario che ogni modifica del regime di tassazione in materia potrebbe avere.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

Audizione di rappresentanti di associazioni e di organizzazioni sindacali (*Svolgimento e conclusione*) 104

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 105

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Audizione di rappresentanti di associazioni e di organizzazioni sindacali.

(*Svolgimento e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il tema dell'audizione.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione, Giorgio BERLOFFA, *presidente*

dell'Unione Chinesiologi (UNC), David Antonio FLETZER, *presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (SIMFER)*, Anna PIERRO, *rappresentante Federazione Logopedisti Italiani (FLI)*, Ettore MUFFO, *consigliere dell'Associazione italiana terapisti occupazionali (AITO)*; Gianluca MEZZADRI, *responsabile nazionale FpCGIL per le professioni sanitarie*, Daniela VOLPATO, *segretario nazionale CISL funzione pubblica*, Maria Vittoria GOBBO, *segretaria nazionale UIL FPL* e Giacomo FORTE, *coordinatore nazionale UGL sanità privata*.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.20.**Legge comunitaria 2009.****C. 2449 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008.**(Doc. LXXXVII, n. 2).**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2009 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento. Invita pertanto il relatore ad illustrarne i contenuti.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2009, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Non direttamente connesso a tale finalità appare l'articolo 7, sulle analisi dei prodotti vinosi. Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2008, consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 3 e 7 direttive. Il Capo I, articoli da 1 a 5 presenta dispo-

sizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni. L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1; mentre l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge. Aggiunge quindi che l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli – che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria – sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; mentre l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

Ricorda che il Capo II, articoli 6 e 7, reca disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare l'articolo 6, recependo la direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicu-

rezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, in particolare campi elettromagnetici, differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008; l'articolo 7 dispone invece l'abrogazione della norma di cui all'articolo 14, comma 8, della legge n. 82 del 2006, che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongono ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti. Il successivo Capo III, articoli 8 e 9, prevede, infine, due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, l'articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro: 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. Sottolinea quindi che l'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Si riserva quindi di presentare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria nel prosieguo dell'esame.

Ricorda quindi che il 21 maggio 2009 il Governo ha presentato al Parlamento la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. In base a tale articolo, la relazione – in cui dovrebbero essere chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Go-

verno intende assumere per l'anno in corso sulle politiche europee – dovrebbe riguardare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia; i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; l'elenco e i motivi delle impugnazioni delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee ed esaminate dal Consiglio dei ministri.

Con riferimento alle competenze della Commissione VII, ricorda innanzitutto che in materia di istruzione il Governo italiano considera prioritario: l'acquisizione delle competenze di base per tutti; l'utilizzo di indicatori europei per l'analisi degli obiettivi comuni; la necessità di scuole più eque che garantiscano qualità; l'investimento sulla formazione dei docenti e sulla mo-

bilità internazionale. Per quel che riguarda il diritto d'autore, inoltre, ricorda che il 24 aprile 2009 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, con una procedura di codecisione una proposta di modifica della direttiva 2006/116/CE sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)464), presentata dalla Commissione il 16 luglio 2008. Il Parlamento europeo propone, tra l'altro, di estendere la durata delle tutele riconosciute ad artisti, interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, dagli attuali 50 anni a 70 anni, anziché 95 anni, come proposto dalla Commissione. Nella relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2008, il Governo ritiene che l'impianto del testo proposto dalla Commissione andrebbe profondamente modificato per evitare effetti discriminatori tra i detentori dei diritti, e per l'eccessivo prolungamento della tutela che pare destinato ad alterare l'equilibrio dell'attuale sistema vigente del diritto d'autore e diritti connessi. Rileva che il provvedimento potrebbe essere esaminato in prima lettura dal Consiglio europeo nella riunione del 3 dicembre 2009. Aggiunge, in merito alle iniziative UE di rilievo, che il 2 aprile 2009 la Commissione ha presentato la comunicazione *Promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese* (COM(2009)158), intesa ad approfondire il dialogo tra imprese e università all'interno del forum costituito nel 2008. La Commissione individua un insieme di azioni concrete volte a promuovere la modernizzazione delle università europee sia attraverso la cooperazione strategica con le imprese, sia tramite diverse iniziative nel quadro dei programmi esistenti. Ricorda al riguardo che il 26 maggio 2009 la XIV Commissione ha avviato l'esame dell'atto indicato ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera.

Ricorda ancora che la necessità di migliorare le competenze dei lavoratori per rispondere ai bisogni del mercato del lavoro è inserita fra le tre grandi priorità

individuata dalla Commissione nella comunicazione « Un impegno comune per l'occupazione » (COM(2009)257) presentata il 3 giugno 2009. Anche il Consiglio dell'11 e 12 maggio 2009, nelle sue conclusioni in materia di sviluppo di partenariati fra istituzioni d'istruzione e formazione e datori di lavoro, nel contesto dell'apprendimento permanente, pone attenzione sulla necessità di rendere l'apprendimento più rispondente ai bisogni del mercato del lavoro; tale cooperazione potrebbe, inoltre, aumentare la motivazione degli studenti e, nel contempo, aiutare i datori di lavoro a potenziare la preparazione professionale dei propri dipendenti. Il Consiglio, nell'indicata riunione, ha definito nelle conclusioni quale obiettivo principale della cooperazione europea, per il periodo fino al 2020, quello di sostenere l'ulteriore sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri al fine di garantire: la realizzazione personale, sociale e professionale di tutti i cittadini; una prosperità economica sostenibile e l'occupabilità, promuovendo nel contempo i valori democratici, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. Il 27 aprile 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo *Una strategia dell'UE per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità*. Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù » (COM(2009)200). Precisa che la Commissione propone una nuova strategia che si articola attorno a tre obiettivi generali e interconnessi collegati a quelli dell'Agenda sociale rinnovata (COM(2008)412): creare più opportunità per i giovani nei settori dell'istruzione e dell'occupazione; migliorare il loro inserimento sociale e la loro piena partecipazione alla vita della società; sviluppare la solidarietà tra la società e i giovani. Rileva infine, in materia di diritti di proprietà intellettuale, alcune proposte presentate dalla Commissione il 16 luglio 2008: proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/116/CE sulla durata della protezione del diritto di autore e di alcuni diritti correlati (COM(2008)464, procedura di co-

decisione), che intende allineare la durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori a quella degli autori; libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza (COM(2008)466) per promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on line delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame che tenga conto delle indicazioni fornite dai Ministeri di competenza della Commissione, nella relazione in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in oggetto sia fissato per le ore 10 di domani, mercoledì 24 giugno 2009.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	109
COMITATO RISTRETTO:	
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin	114
ERRATA CORRIGE	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza
del presidente Angelo ALESSANDRI.*

La seduta comincia alle 12.40.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea nel 2008.**

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2009 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi in allegato alla relazione e si ritengono accolti dalla XIV Commissione, qualora questa non li respinga per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della

Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Ricorda, altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della citata Relazione annuale e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria ed il parere sulla Relazione annuale entro venerdì 26 giugno. Ricorda, al riguardo, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in esame è fissato alle ore 13 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge comunitaria 2009, presentato quest'anno in prima lettura alla Camera, reca, come è tradizione, le norme dirette ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed a recepire nell'ordinamento nazionale la normativa comunitaria.

Esso consta di 9 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli Allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Ricorda, in proposito, che i decreti legislativi attuativi di direttive contenute nell'Allegato B dovranno essere sottoposti previamente, a differenza di quelli contenuti nell'allegato A, al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Rileva che il Capo I presenta disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B, mentre l'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. L'articolo 5 conferisce, invece, opportunamente, una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie – adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento

in esame – con le norme vigenti nelle stesse materie. Il Capo II reca, quindi, disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri di delega specifici, in ordine al recepimento di alcune direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza degli alimenti. Il Capo III prevede, infine, due specifiche deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Per quanto d'interesse specifico dell'VIII Commissione, illustra, quindi, il contenuto di alcune direttive elencate nell'Allegato B del provvedimento.

In particolare, la direttiva 2008/96/CE, il cui termine di recepimento scade il 19 dicembre 2010, riguarda la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. La direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, anche se è comunque prevista la possibilità di una sua applicazione, come codice di buone prassi, anche alle altre strade nazionali, costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea. La direttiva prevede la messa a punto e l'attuazione di alcune procedure. In primo luogo è prevista la valutazione d'impatto dei progetti di infrastruttura sulla sicurezza stradale. Sono, poi, previste verifiche relative alla sicurezza stradale dei progetti di infrastrutture, attraverso la loro sottoposizione a controlli nelle diverse fasi. È prevista, altresì, la classificazione della rete stradale, attraverso l'individuazione da parte degli Stati membri dei tratti stradali in cui è stato registrato un elevato numero di incidenti mortali. Gli stessi dovranno inoltre individuare, analizzare e classificare le sezioni della rete stradale in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. I tratti così individuati saranno oggetto di valutazione da parte di gruppi di esperti, mediante visite in loco, e per essi saranno adottate misure correttive mirate. Gli Stati membri dovranno predisporre un'adeguata segnaletica per evidenziare i tratti dell'infrastruttura stradale in riparazione e segna-

lare agli utenti la presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti. Sono, infine, previste ispezioni di sicurezza, a tal fine le strade aperte al traffico dovranno essere sottoposte a verifica ordinaria periodica in ordine alle loro caratteristiche e difetti che esigono interventi di manutenzione per ragioni di sicurezza.

Ricorda, in proposito, che su questa delicata questione della messa in sicurezza della rete stradale e della lotta contro gli incidenti, l'VIII Commissione ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo scorso, la risoluzione 8/00037, la quale impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si addivenga alla costituzione di appositi fondi, destinati a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.

La seconda direttiva contenuta nell'Allegato B del disegno di legge, di specifico interesse della VIII Commissione, è la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.

Essa si propone l'obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell'ambiente, con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile. La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso. Segnala, in particolare, che l'articolo 3 reca un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati mem-

bri, allorché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone, ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell'ambiente. Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività. Segnala, poi, che la direttiva introduce, all'articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica. Lo stesso articolo introduce, inoltre, una responsabilità da reato dell'ente « per carenza di sorveglianza o controllo » da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Il comma 3 precisa, infine, come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Fermo restando, dunque, che il legislatore nazionale dovrà introdurre una disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche, da estendere anche ai reati ambientali colposi in quanto la direttiva impone l'attuazione di un sistema sanzionatorio di natura esclusivamente penale, viene, invece, lasciata ampia discrezionalità in merito alla tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive, applicabili alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali.

Ritiene opportuno annunciare fin d'ora che su tale delicata materia sarà opportuna una riflessione sia sul merito delle novità introdotte sia sulle modalità con le quali dare attuazione alla direttiva, tenendo in considerazione che già il Codice ambientale prevede una disciplina in merito e che anche la Commissione Giustizia sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sui profili di competenza.

La terza direttiva contenuta nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2009 è poi la direttiva quadro in materia di rifiuti (2008/98/CE), che, peraltro, è già stata inserita nel disegno di legge comunitaria per il 2008 che dovrebbe essere definitivamente approvata nei prossimi giorni.

Tra le principali novità previste dalla nuova direttiva quadro, sulle quali la VIII Commissione si è già espressa in senso positivo per le novità introdotte, prevede norme per la semplificazione della normativa sui rifiuti e l'introduzione di una serie di nuove definizioni tendenti a prevenire le possibili distorsioni sul mercato derivanti da un'applicazione non uniforme della normativa stessa. Fra queste, appaiono particolarmente opportune e significative le nuove nozioni di « sottoprodotto », « riciclaggio », « riutilizzo » e « preparazione per il riutilizzo », nonché la rivisitazione delle definizioni di « raccolta » e di « recupero ». In particolare ritiene importante sottolineare la rilevanza della definizione del concetto di « sottoprodotto », che viene inserito per la prima volta in un provvedimento comunitario, nonché della fissazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali che siano stati sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio.

La quarta direttiva d'interesse della Commissione, la direttiva 2008/105/CE, fissa *standard* di qualità ambientale delle acque superficiali, allo scopo di preservarle dai fenomeni di inquinamento che rappresentano sia una minaccia per l'ambiente acquatico – determinando, fra l'altro, una perdita di habitat e di biodiversità – che una minaccia per la salute umana. In tal senso, la principale finalità della direttiva, espressamente indicata all'articolo 1, è di consentire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione, conformemente alle direttiva quadro sulle acque, di standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per gli ambienti acquatici, distinti in acque

interne o altre acque di superficie. Rileva, inoltre, che l'allegato II della direttiva elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose: è il caso, ad esempio, del cadmio, del mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici. Segnala, altresì, che l'articolo 3 della direttiva prevede che gli Stati membri: applichino ai corpi idrici superficiali gli SQA figuranti nell'allegato I, secondo le disposizioni nello stesso contenute; dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi negli ambienti acquatici; adottino misure atte ad impedire aumenti significativi di tali concentrazioni. L'articolo 4 della direttiva consente poi agli Stati membri di avvalersi di « zone di mescolamento » adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli SQA applicabili a condizione, però, che « tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard ». Sempre ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità, dovranno tuttavia descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.

Quanto alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008, ritiene opportuno esprimere preliminarmente un giudizio positivo sull'azione complessivamente condotta dal Governo Berlusconi, che ha dimostrato, conseguendo importanti risultati, di saper tenere insieme gli obiettivi ugualmente fondamentali della tutela degli interessi nazionali e del rafforzamento delle politiche comunitarie.

Ritiene, altresì, opportuno ribadire l'apprezzamento per lo sforzo profuso dal Governo – in continuità, peraltro, con quanto già fatto nella passata legislatura – per il miglioramento della posizione dell'Italia in ordine al complessivo recepimento

mento della normativa europea. Nella consapevolezza che su questo versante c'è ancora molto da fare, soprattutto nel settore ambientale, ritiene, tuttavia, giusto esprimere una valutazione positiva in ordine all'azione condotta dall'attuale Governo che ha consentito, ad esempio, di ridurre, nel corso del 2008, da 198 a 159 le procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Venendo quindi, alle parti di più specifico interesse della VIII Commissione, ribadisce anzitutto il positivo giudizio sull'esito finale del negoziato sulla questione clima-energia e sul contributo, di grande rilievo, che l'Italia ha portato per il raggiungimento dell'Accordo siglato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2008 e condiviso dal Parlamento europeo nella seduta del 17 dicembre 2008, con l'approvazione del cosiddetto « pacchetto clima-energia ». Tale Accordo, infatti, ha consentito, infatti, in primo luogo, di riaffermare il ruolo di leader dell'Unione europea nelle politiche per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con la conferma degli obiettivi di riduzione, entro il 2020, del 20 per cento le emissioni di gas climalteranti; di aumento, entro la stessa data, fino al 20 per cento dei consumi di energia da fonti rinnovabili e da risparmio energetico. Allo stesso tempo, a seguito della formale richiesta avanzata dall'Italia di rivedere i criteri con cui erano stati precedentemente fissati gli obiettivi per i singoli Stati, si è potuto lavorare proficuamente alla definizione di un nuovo punto di equilibrio che, come era nelle intenzioni e nell'impegno profuso dal nostro Paese, fosse in grado di garantire unitariamente il conseguimento degli obiettivi della protezione dell'ambiente, di una più equa suddivisione dello sforzo fra i Paesi membri e di un'efficace tutela del sistema produttivo italiano.

Sotto questo profilo, ritiene utile ribadire anche in questa sede l'apprezzamento per il ruolo e per l'attività svolta dalla VIII Commissione lo scorso autunno, con l'approfondito esame delle proposte di direttive comunitarie costituenti il cosiddetto « pacchetto clima-energia » conclusosi con

la redazione di uno specifico documento, approvato nella seduta dell'11 dicembre 2008. Tale documento, trasmesso al Governo e agli organi comunitari interessati, confermava, infatti, un giudizio positivo in ordine all'intenzione dell'Unione europea di collocarsi in posizione di avanguardia nell'impegno per il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al tempo stesso, il documento della Commissione riaffermava la necessità ineludibile di tenere conto che la realizzazione degli indicati obiettivi non avrebbe potuto prescindere da una seria analisi della loro sostenibilità, sia dal punto di vista economico e finanziario, sia da quello relativo alle specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano.

Conclude con un doveroso accenno all'azione condotta dal Governo italiano in sede comunitaria per la definizione delle politiche nel fondamentale settore delle infrastrutture. Al riguardo, ritiene che si possa esprimere un positivo giudizio sull'attività svolta dall'Italia nella definizione di tali politiche, in particolare per quanto concerne il rafforzamento delle azioni dirette alla realizzazione delle reti transeuropee (TEN) e al completamento delle infrastrutture di rilevanza nazionale. Sotto questo profilo, ritiene che le misure adottate dal Governo, comprese quelle in materia di nuova programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, hanno dato un forte impulso in direzione dell'apertura accelerata o della riapertura dei cantieri rimasti bloccati o non ancora avviati nel corso della precedente legislatura, quali, ad esempio, gli assi ferroviari Torino-Lione, Milano-Genova (3° Valico dei Giovi), Milano-Verona e Milano-Padova, nonché gli assi autostradali Brescia-Bergamo-Milano (Bre-Be-Mi), Cecina-Civitavecchia e Roma-Formia, oltre al Ponte sullo Stretto di Messina.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) interviene brevemente, rinviando ad una prossima seduta una valutazione più puntuale

sul provvedimento in esame, per esprimere la propria perplessità sulla fondatezza del giudizio del relatore che ha entusiasticamente parlato della riduzione del numero di procedure d'infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Osserva, infatti, che dalla lettura della relazione illustrativa dello stesso disegno di legge emerge chiaramente che l'Italia continua ad essere fra i Paesi meno virtuosi sotto il profilo del recepimento e del rispetto della normativa comunitaria, soprattutto in quei settori dove tale rispetto è ostacolato da gravi situazioni di conflitto d'interesse.

Allo stesso modo, ritiene che la valutazione positiva del relatore in ordine al contributo dell'Italia per la realizzazione delle reti infrastrutturali transeuropee e per il completamento delle infrastrutture di rilevanza nazionale, non sia del tutto rispondente al vero. Se è vero, infatti, che qualcosa si è fatto per alcune opere, fra cui la Bre-Be-Mi, la Pedemontana e la Tangenziale Est di Milano, è altrettanto vero che per la gran parte delle infrastrutture transeuropee l'Italia è in grave ritardo, come risulta emblematicamente nel caso del Tunnel del S.Gottardo, i cui lavori sono in avanzato stato di realizzazione sul versante svizzero mentre proseguono con inaccettabile lentezza sul versante italiano.

Conclude, quindi, sottolineando la necessità di svolgere un serio approfondimento per quanto concerne la questione del recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che presenta profili di grande delicatezza e complessità.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 giugno 2009.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 189 del 17 giugno 2009, a pagina 112, prima colonna, quarantaduesima riga:

dopo la parola « fotovoltaico », aggiungere le seguenti « a concentrazione, ».

seconda colonna, quinta riga:

dopo la parola « geotermica, » aggiungere le seguenti: « ricorda che la Commissione ha più volte sollecitato l'introduzione di disposizioni specifiche che regolino le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle possibili conseguenze che tali emissioni potrebbero avere sulla salute dei cittadini residenti nelle zone interessate da tale attività. Ritiene, pertanto, che la Commissione debba anche in tale caso far presente l'opportunità che siano disciplinati tali aspetti, mentre ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti del centro studi Demetra e della «Fondazione 8 ottobre 2001 per non dimenticare» (*Svolgimento e conclusione*) 115

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (*Deliberazione dell'integrazione del programma e della proroga del termine*) 116

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 116

ATTI COMUNITARI:

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti». COM(2009) 44 def. (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 119

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti del centro studi Demetra e della «Fondazione 8 ottobre 2001 per non dimenticare».

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche

attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pierluigi DI PALMA, *presidente del centro studi Demetra*, e Paolo PETTINAROLI, *presidente della Fondazione 8 ottobre 2001 per non dimenticare*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Aurelio Salvatore MISITI (IdV).

Pierluigi DI PALMA, *presidente del centro studi Demetra*, e Paolo PETTINAROLI, *presidente della Fondazione 8 ottobre 2001 per non dimenticare*, rispondono ai

quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del centro studi Demetra e della «Fondazione 8 ottobre 2001 per non dimenticare» per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

(Deliberazione dell'integrazione del programma e della proroga del termine).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che si è perfezionata l'intesa con il Presidente della Camera, prevista a norma del comma 1 dell'articolo 144 del Regolamento in merito all'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva e alla proroga del termine per la conclusione della medesima.

Propone, pertanto, in conformità a quanto già deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di integrare il programma dell'indagine conoscitiva al fine di ricompredervi anche le audizioni di rappresentanti di compagnie aeree di altri Paesi, ivi comprese compagnie aeree *low cost*, e di rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Propone altresì, sempre in conformità con le deliberazioni assunte dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, di prorogare al 31 ottobre 2009

il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

La Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva proposta dal presidente e la proroga del termine per la conclusione della medesima al 31 ottobre 2009.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.05.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la trattazione dei due provvedimenti avrà luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Fa presente che, successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, e alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati, nonché della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale. Avverte altresì che la relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sulla relazione annuale saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Ricorda infatti che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Segnala peraltro che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta a regole rigorose. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui si intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Avverte che saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti che riguardino materie già ricomprese nel testo del disegno di legge, compreso l'inserimento di nuove direttive da attuare, nonché quelli diretti a modificare o abrogare la normativa vigente attuativa di direttive comunitarie, solo qualora siano riferiti a norme che siano oggetto di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Ricorda che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo da licenziare per l'Assemblea; sarà invece ne-

cessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, fa presente che essi non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno essere ripresentati in Assemblea.

Invita quindi il relatore, onorevole Toto, ad illustrare i contenuti del disegno di legge comunitaria per il 2009 e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine al disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449) e alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

In ordine al disegno di legge comunitaria, segnala che, come di consueto, l'articolo 1 reca una delega generale ad adottare schemi di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive indicate negli Allegati A e B. Ricorda che gli schemi relativi alle direttive dell'Allegato B vengono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

Fa presente che nell'Allegato B è contenuta la direttiva 2008/96/CE, di interesse della Commissione, da recepire entro il 19 dicembre 2010, che reca misure dirette a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali della Comunità, allo scopo di ridurre il tasso di mortalità e il numero di incidenti stradali. Ricorda che, secondo il Programma di azione europeo per la sicurezza stradale, l'adeguamento dell'infrastruttura stradale rappresenta uno degli obiettivi della politica di sicurezza stradale. Osserva che la direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, ma che ne è comunque possibile l'applicazione alle al-

tre strade nazionali, costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità.

Sottolinea che la direttiva prevede la messa a punto e l'attuazione di alcune procedure: valutazione d'impatto dei progetti di infrastruttura sulla sicurezza stradale; controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura; classificazione della rete stradale, anche in relazione al numero di incidenti mortali verificatisi; ispezioni di sicurezza. Segnala che gli Stati membri dovranno predisporre un'adeguata segnaletica per evidenziare i tratti dell'infrastruttura stradale in riparazione e segnalare agli utenti la presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti.

Evidenzia che entro il 19 dicembre 2011 gli Stati membri dovranno inoltre adottare orientamenti per coadiuvare gli organi competenti nell'applicazione della direttiva, nonché programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale.

Fa presente che nell'Allegato A è contenuta la direttiva 2008/106/CE, che, intervenendo in materia di trasporti marittimi, stabilisce i requisiti minimi di formazione della gente di mare, basati su norme approvate a livello internazionale, e il reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri, al fine di rafforzare la sicurezza dei mari e di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea. Sottolinea che la direttiva in esame costituisce la rifusione della direttiva 2001/25/CE e delle direttive successivamente intervenute in materia e che non sono previste innovazioni sostanziali, in quanto i nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2008/106/CE in esame, rispetto alla normativa previgente, riguardano esclusivamente le procedure di comitato per l'esercizio delle competenze di esecuzione, conferite alla Commissione. Rileva inoltre che nella direttiva non è stabilito alcun termine per il recepimento da parte degli Stati membri.

Quanto alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, fa presente che in materia di trasporti questa fornisce un quadro complessivo delle numerose iniziative assunte nel corso

del 2008 in sede comunitaria, e dei conseguenti provvedimenti emanati, o in corso di emanazione, da parte del Governo italiano.

Per quanto riguarda i trasporti stradali, segnala il «Pacchetto» per i trasporti eco-compatibili, presentato dalla Commissione nel luglio 2008, e finalizzato ad affrontare il problema dell'inquinamento e contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione in tema di cambiamenti climatici. In materia di sicurezza stradale, evidenzia la proposta di regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, che prevede l'obbligo di installazione di dispositivi quali il controllo elettronico di stabilità (ESC), i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, e dispositivi avanzati per le frenate di emergenza. Sottolinea un'altra proposta di regolamento del Parlamento europeo concernente la tutela dei pedoni, e, in generale, degli utenti deboli della strada.

In tema di trasporto ferroviario, fa presente che la Relazione, oltre a riassumere le fasi di attuazione del secondo e terzo «pacchetto», sottolinea le attività poste in essere per il coordinamento degli organismi investigativi operanti in seno all'Agenzia Ferroviaria Europea (istituita con regolamento n. 881 del 2004). Evidenzia che nella relazione viene inoltre ricordata l'adozione della direttiva 2008/57/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, che dovrà essere recepita entro il 19 luglio 2010. Fa presente che la Relazione segnala che la Commissione europea ha avviato, in data 26 giugno 2008, una procedura di infrazione con riferimento alla non corretta attuazione del primo pacchetto ferroviario (recepito con decreto legislativo n. 188 del 2003) e che per la gestione della procedura è stato attivato un tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio.

In tema di trasporto marittimo, segnala soprattutto l'accordo fra Parlamento europeo e Consiglio circa il Terzo Pacchetto marittimo (cosiddetto Erika III), i cui obiettivi sono volti a rafforzare la legislazione dell'Unione in tema di sicurezza della navigazione e ad integrare gli strumenti internazionali nel diritto comunita-

rio, al fine di ridurre il rischio di incidenti e garantire una efficace gestione degli incidenti stessi.

In relazione al trasporto aereo, ricorda che la Relazione segnala che nel mese di aprile 2008 è divenuto operativo l'accordo aereo globale tra Unione europea e Stati Uniti, che sostituisce i singoli accordi bilaterali conclusi dai Paesi membri. Fa presente che nella Relazione si prevede inoltre di avviare negoziati per realizzare accordi globali con altri Paesi quali Australia, Nuova Zelanda, Israele, Giordania, Libano, Tunisia, Algeria.

Nel settore delle comunicazioni e delle nuove tecnologie, segnala l'approvazione del regolamento n. 683 del 2008, sulla realizzazione del sistema di navigazione satellitare Galileo, concepito per l'offerta di servizi di tipo commerciale e di interesse pubblico. Osserva che sulla realizzazione di tale programma l'Italia è fortemente impegnata, considerandolo un progetto di interesse strategico per la stabilità e la crescita dell'Unione europea.

Segnalata infine l'adozione della direttiva 2007/65/CE, da recepire entro il dicembre 2009, che modifica la normativa concernente la cosiddetta « Tv senza frontiere ». Fa presente che la Relazione ricorda che, in ambito nazionale, la legge n. 101 del 2008 ha adeguato la normativa italiana ai principi comunitari per quanto concerne la disciplina di attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. La stessa legge ha inoltre previsto un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissioni digitali terrestri, calendario che è stato adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2008.

Ricorda che il Consiglio Telecomunicazioni ha adottato, il 27 novembre 2008, un orientamento generale sulla proposta di revisione del regolamento sul *roaming* internazionale, nonché un documento con il quale si invitano gli Stati membri e la Commissione ad azioni finalizzate ad incentivare l'uso di internet e della banda larga, garantendo misure di sicurezza e di rispetto della *privacy* dei dati scambiati con tali strumenti.

Con riferimento, infine, ai servizi postali, segnala che, a seguito dell'approvazione della direttiva 2008/06/CE, il processo di completamento della liberalizzazione si concluderà il 1° gennaio 2011 e che da tale data non sarà più possibile concedere diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi postali, e i prezzi dovranno essere correlati ai costi di esercizio. Fa presente che gli Stati, per garantire comunque il servizio universale, potranno designare una o più imprese che coprano tutto il territorio nazionale. Ricorda che la Relazione precisa inoltre che il Governo, nelle procedure di recepimento della citata direttiva, intende coinvolgere le associazioni rappresentative degli operatori e dei consumatori, attraverso l'avvio di un'apposita consultazione pubblica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria per il 2009, già fissato per le ore 10 della giornata di domani, è differito alle ore 12 della giornata medesima.

Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI COMUNITARI

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ».

COM(2009) 44 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, del Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti » (COM(2009)44 def.).

Ricorda quindi le fasi e le caratteristiche della procedura di esame degli atti preparatori della normativa comunitaria prevista dal citato articolo 127 del Regolamento della Camera.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, avverte che la Commissione inizia nella seduta odierna l'esame del Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) al servizio della politica comune dei trasporti », documento sul quale si è già svolta una consultazione pubblica che si è conclusa il 30 aprile 2009. Fa presente che, alla luce dei risultati della consultazione e di una serie di altre valutazioni tecniche, la Commissione procederà – in occasione della presentazione, entro il 2010, della prossima relazione biennale sull'attuazione degli orientamenti TEN-T – a formulare proposte specifiche per la revisione delle reti TEN-T.

Segnala che il Consiglio trasporti, riunito a Lussemburgo l'11 e il 12 giugno 2009, nelle conclusioni sul Libro verde, pur ribadendo la responsabilità degli Stati membri rispetto al finanziamento, alla programmazione e all'attuazione dei progetti reti TEN-T riguardanti i rispettivi territori, ha sottolineato la necessità di stimolarne l'attuazione attraverso la semplificazione dei criteri e delle procedure di cofinanziamento, rilevando la necessità di prevedere risorse comunitarie adeguate a stimolare investimenti, segnatamente in progetti TEN-T ritenuti prioritari. A tal fine, ha invitato la Commissione a rivisitare il coordinamento e l'efficacia degli strumenti di finanziamento ed eventualmente a valutare la creazione di nuovi, anche attraverso *partnership* tra pubblico e privato, ove i contesti appaiano adeguati.

Evidenzia che il Consiglio ha inoltre ribadito la necessità di utilizzare al meglio

i diversi strumenti comunitari per facilitare la realizzazione di progetti di interesse comune, ed ha invitato la Commissione nella definizione – al più tardi all'inizio del 2010 – della metodologia adottata, a tenere conto della coesione territoriale, economica e sociale, dell'accesso alle reti TEN-T, oltre che ai grandi flussi di traffico sopranazionali che, fino ad oggi, erano alla base della pianificazione della rete.

Ricorda che il Consiglio ha invitato quindi la Commissione a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo, prima della fine del 2010, una proposta di revisione degli orientamenti relativi alle reti TEN-T, accompagnata da una stima rigorosa dei fabbisogni di investimento basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri e rendere regolarmente conto (ogni sei mesi) al Consiglio delle attività connesse al processo di riesame delle reti TEN-T.

Segnala in proposito che la rilevanza del documento in esame è confermata dall'attenzione che anche altri Parlamenti nazionali hanno riservato al suo esame: sulla base dei dati contenuti nel sito IPEX, risulta che abbiano concluso l'esame del libro verde la Camera e il Senato della Repubblica Ceca, il Bundesrat tedesco e il Parlamento svedese. Evidenzia che risulta ancora in corso l'esame del documento da parte del Bundestag tedesco, del Parlamento lituano nonché della *House of Commons* e della *House of Lords* del Regno Unito.

Ritiene che, anche per l'Italia, l'esame del Libro verde costituisca un'occasione molto importante per due ordini di motivi: in primo luogo, in quanto l'Italia soffre di un evidente ritardo nell'aggiornamento delle opere infrastrutturali, di cui la congestione del traffico su gomma, la carenza di adeguate reti di trasporto nelle aree urbane, lo squilibrio tra le diverse modalità di trasporto, così come le significative differenze tra nord e sud del paese rappresentano i più vistosi indicatori; in secondo luogo, perché già in passato l'Europa ha suggerito un metodo, vale a dire la concentrazione di risorse sulla base di modalità definite, dimostratosi particolar-

mente utile nel nostro Paese, che ha sempre dovuto fronteggiare la tendenza alla polverizzazione degli interventi e delle risorse a disposizione, comunque insufficienti. Sottolinea che il metodo europeo, di costruire intorno ad alcuni assi prioritari la politica infrastrutturale, ha ispirato le più recenti innovazioni intervenute in Italia, a partire dalla legge obiettivo.

Evidenzia pertanto l'opportunità che anche il Parlamento italiano, analogamente a quanto fatto dai Parlamenti degli altri Stati membri sopra richiamati, offra il proprio contributo in tale ambito, atteso che il Libro verde rappresenta la prima tappa di un processo di revisione delle priorità e degli obiettivi comunitari della politica dei trasporti – che la revisione delle reti TEN mira a realizzare – al fine di fornire risposte efficaci sotto i profili politico, economico, ambientale e tecnologico.

Nell'ottica di una razionalizzazione e della possibilità di orientare nuovamente l'impostazione delle reti TEN, segnala che occorre procedere ad un aggiornamento delle priorità alla luce, per quanto riguarda il nostro Paese, delle necessità di contemperare le istanze delle diverse realtà territoriali, tenendo presente che le infrastrutture non rispondono soltanto alla domanda di trasporto e di mobilità, ma anche ad esigenze di natura economica, rappresentando un indubbio fattore di crescita e sviluppo.

Evidenzia che occorre tenere presente che articolare la rete infrastrutturale attorno a grandi assi implica in realtà un disegno più complessivo in cui si devono garantire raccordi e interconnessioni, distinguendo il traffico a lunga distanza da quello a breve raggio e destinando in maniera mirata le diverse infrastrutture sulla base di una valutazione di costi e benefici, nonché delle prospettive di sviluppo del traffico con riferimento a ciascuna di esse. Osserva, in altri termini, che il trasporto su rotaia va potenziato tutte le volte che si possono prevedere maggiori potenzialità di crescita del traffico, al fine di destinare al meglio le risorse.

Ritiene che in tale quadro non si possa ignorare il ruolo decisivo che gli investi-

menti nelle reti transeuropee dei trasporti possono svolgere per il rilancio dell'economia europea nell'attuale fase di crisi. Osserva a riguardo che le istituzioni dell'Unione europea non sempre hanno manifestato piena consapevolezza dell'opportunità che investimenti per le infrastrutture possano costituire uno strumento efficace per agevolare la ripresa economica. Riconosce peraltro che, di fronte all'aggravarsi della crisi, tali istituzioni sono intervenute, attraverso, in particolare, l'aumento dei prestiti della BEI per le infrastrutture deliberato nel 2008 e le iniziative prospettate dalla Commissione europea nel Piano di ripresa economica, tra cui l'istituzione del Fondo « Margherita ».

Fa presente che il Libro verde, peraltro, non ipotizza modifiche o integrazioni all'elenco dei 30 progetti prioritari TEN-T previsti dalla normativa vigente, di cui ricorda i quattro che riguardano direttamente l'Italia: il progetto n. 1 relativo all'asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo, compreso il ponte sullo stretto di Messina, il progetto n. 6 riguardante l'asse ferroviario Lione-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina; il progetto n. 21 relativo all'autostrada del mare dell'Europa sud-orientale (collega il mare Adriatico al mar Ionio e al Mediterraneo orientale) e a quella dell'Europa sud-occidentale (collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, nonché l'autostrada del mare dell'Europa sud-orientale), il progetto n. 24 riguardante l'asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa.

Mentre per l'analisi dettagliata dei contenuti del Libro verde, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, ritiene tuttavia opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni elementi chiave del documento, che dovrebbero essere approfonditi nel prosieguo del nostro esame.

Ricorda che il Libro verde si concentra su due aspetti essenziali relativi alle grandi fasi in cui si articolano gli interventi nel settore delle reti TEN-T: la pianificazione della rete e la sua realizzazione.

Per quanto concerne la pianificazione, evidenzia che la Commissione si interroga sulla possibilità di modificare l'attuale modello basato su due livelli di pianificazione: il primo riguarda la rete globale che è costituita dalla struttura portante dei trasporti a livello continentale (strade, ferrovie, treni ad alta velocità, vie navigabili interne, aeroporti e porti marittimi); il secondo è rappresentato dai 30 progetti prioritari, tra cui i 4 relativi all'Italia.

Fa presente che il Libro verde sottolinea che sinora si è data di fatto una prevalenza ai progetti prioritari che ha impedito di cogliere i vantaggi che possono derivare da un sistema « a rete ».

Sottolinea che la Commissione prospetta, pertanto, l'eventualità di un'evoluzione della strategia dei progetti prioritari nel senso di una rete prioritaria che offrirebbe il valore aggiunto di raccordare più sistematicamente i nodi (causa dei maggiori problemi di congestione) con porti e aeroporti come punti di ingresso nella rete e principali punti di interconnessione intermodale.

Fa presente che la Commissione indica tre diverse opzioni per la pianificazione: la prima è quella di mantenere l'attuale struttura a doppio livello, comprendente la rete globale e una serie di progetti prioritari; la seconda vuole ridurre la TEN-T a un unico livello; la terza prevede di elaborare una struttura a doppio livello con la rete globale e una rete centrale, comprendente una rete prioritaria, definita secondo criteri geografici, e un pilastro teorico. Ricorda che, al di là dell'opzione scelta, la Commissione sottolinea che gli elementi che comunque devono essere presi in considerazione in via prioritaria sono le diverse caratteristiche del traffico merci e di quello passeggeri che sembrano giustificare, per evitare problemi di congestione, una separazione delle rispettive linee; lo sviluppo dei porti e degli aeroporti e delle relative infrastrutture di accesso e di collegamento, in quanto punti di ingresso nella rete e principali punti di interconnessione intermodale destinati a favorire una forte integrazione della rete; l'uso efficiente delle vie navigabili interne

e delle autostrade del mare come alternativa a corridoi di trasporto fortemente congestionati, con particolare riferimento al traffico merci; la promozione della logistica del trasporto merci mediante la realizzazione di buone infrastrutture di base; l'innovazione tecnologica soprattutto mediante il ricorso ai sistemi di trasporto intelligenti per ottimizzare l'uso dei singoli modi, rendere più fluidi i collegamenti, migliorare l'efficienza delle operazioni e la sicurezza; la gestione della domanda a livello nazionale e comunitario; il collegamento a poli di sviluppo economico, considerato che le TEN-T devono essere fortemente orientate verso il mercato; la piena interoperabilità e multimodalità della rete TEN-T; migliori interconnessioni tra le infrastrutture dell'UE e quelle dei paesi terzi; la considerazione degli obiettivi comunitari relativi allo sviluppo sostenibile in materia di cambiamenti climatici.

Sottolinea in particolare l'importanza dei corridoi transeuropei anche ai fini del sistema della logistica ed evidenzia l'esigenza di prestare particolare attenzione alle connessioni con gli altri sistemi di trasporto, tra cui anche le cosiddette autostrade del mare. Richiama in proposito le considerazioni svolte dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella recente audizione di fronte alle Commissioni VIII e IX della Camera.

Ritiene quindi necessaria una riflessione più approfondita prima di indicare quale delle diverse opzioni prospettate sia più conforme alle esigenze del Paese. Rileva che comunque ampliare la prospettiva dell'intervento comunitario dai singoli progetti ad una logica di rete costituirebbe un arricchimento di notevole impatto. In questo senso, l'ipotesi di assumere l'ottica di una rete, sia essa prioritaria o meno, sembra rispondere a quelle istanze di governo complessivo della mobilità e del trasporto cui ho accennato in precedenza. In sostanza, osserva che si tratta di considerare i territori alla luce della domanda di mobilità che esprimono e che possono esprimere, in relazione alle loro potenzialità di sviluppo anche grazie al potenziamento della dotazione infrastrutturale; di

valorizzare i raccordi e le connessioni e di canalizzare il traffico sulle diverse modalità comunque strettamente coordinate.

Osserva che una valutazione più puntuale sulle diverse opzioni prospettate potrà essere effettuata anche avvalendosi di utili elementi da acquisire attraverso l'eventuale svolgimento di alcune audizioni; in particolare, ritiene che potrebbe risultare assai utile un'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul tema.

Per quanto riguarda la realizzazione della rete, il Libro verde, alla luce di un'approfondita valutazione dello stato di realizzazione delle TEN-T, evidenzia l'inadeguatezza degli strumenti, sia finanziari (contributo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95 e successive modifiche, sovvenzioni a titolo del bilancio TEN-T, Fondo di coesione, Fondo europeo di sviluppo regionale, prestiti BEI) sia di altra natura (iniziative di coordinamento) utilizzati per completare i progetti di interesse comune entro le scadenze prefissate.

Ricorda che sino ad oggi sono stati investiti 400 miliardi di euro (di cui quasi un terzo proveniente da fonti comunitarie) per completare molti progetti di interesse comune. In questo contesto le maggiori difficoltà hanno riguardato la rete globale, mentre per quanto riguarda i progetti prioritari la scelta di focalizzare l'intervento comunitario, sia a livello finanziario sia di coordinamento, su obiettivi più limitati e concordati ha permesso di ottenere risultati molto più efficienti e visibili, consentendo il completamento o quasi di buona parte di tali progetti.

Considerate le notevoli difficoltà finanziarie per completare la rete TEN-T, fa presente che il Libro verde sottolinea la necessità che gli Stati membri assicurino il completamento della parte più consistente dei progetti in questione, imponendo loro obblighi più vincolanti in materia di responsabilità, e prospetta una serie di pos-

sibili interventi di razionalizzazione degli strumenti e delle procedure finanziarie vigenti a livello comunitario.

In assenza di indicazioni specifiche rispetto al problema prioritario, vale a dire l'inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziata dall'Unione europea e dagli Stati membri nel settore delle infrastrutture, ritiene importante, nel corso dell'esame della Commissione, richiamare le priorità, peraltro già affermate nella recente risoluzione approvata in Assemblea sul programma legislativo per il 2009 della Commissione europea. In particolare fa riferimento all'esigenza che l'Unione europea aumenti il proprio sostegno ad intervento nel settore delle infrastrutture, anche in ragione dell'importante effetto leva che esso può produrre rispetto agli investimenti del settore privato, e all'esigenza che, nell'ambito delle revisione del quadro finanziario, sia assicurato un consistente incremento degli stanziamenti del bilancio dell'Unione europea a favore di interventi nel settore delle reti TEN-T. Ritiene che il Governo italiano dovrebbe sollecitare un incremento dei finanziamenti a favore in particolare dei corridoi che interessano l'Italia. Sottolinea altresì l'esigenza di verificare con attenzione i tempi di realizzazione dei corridoi, evitando che si verifichino, come già accaduto in passato, ulteriori ritardi nell'attuazione dei progetti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, come proposto dal relatore, anche le reti transeuropee di trasporto potranno essere uno dei temi dell'audizione del Ministro Matteoli che è già stata richiesta per mercoledì 8 luglio.

Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 124

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 giugno 2009.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424
Antonino Foti (*Esame e rinvio*) 125

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2
(Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 129

SEDE REFERENTE

*Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza
del presidente Silvano MOFFA.*

La seduta comincia alle 10.30.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame si pone l'obiettivo di definire una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. Fa notare che l'idea centrale dalla quale parte il provvedimento è quella di trasformare un determinato tipo di spesa — che, pur avendo una importante funzione di ammortizzatore sociale, è di

fatto improduttiva per lo Stato, in quanto consistente nelle varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione — in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possano creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione.

Rileva infatti che, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al testo, la capacità di generare reddito da parte dei lavoratori fuoriusciti dal mondo produttivo della grande impresa è possibile solamente per brevi periodi, in quanto le misure di sostegno al reddito attualmente previste non si protraggono nel tempo, non potendo così assicurare costantemente un'esistenza dignitosa ai lavoratori. Fa presente che un altro fattore che giustifica la creazione dei richiamati incentivi risiede nel potenziale pericolo che i lavoratori disoccupati, per esigenze di forza maggiore, alimentino le schiere dei lavoratori abusivi. Evidenzia, in proposito, che sussiste il rischio che i lavoratori usciti dalla grande impresa continuino a lavorare, magari avvalendosi delle proprie competenze tecniche, rifugiandosi

nel lavoro sommerso nei rapporti sia « a monte », vale a dire rispetto ai fornitori, sia « a valle », quindi nel rapporto con la clientela. Si tratta, a suo avviso, di situazioni che sarebbero inevitabilmente destinate a crescere in modo esponenziale, con conseguenze gravi a carico del bilancio dello Stato, in quanto verrebbero a tradursi in costi elevatissimi per l'intera collettività nazionale per le mancate entrate fiscali e contributive.

Osserva che l'elemento di innovazione e di maggior interesse della proposta di legge in esame, pertanto, consiste nel tentare di costruire una sorta di « percorso protetto » del lavoratore che perde il posto di lavoro, per una durata indicativa di diciotto mesi (che forse potrebbe anche essere opportuno – valutandolo nel seguito dell'*iter* – ampliare ulteriormente, per stabilizzare l'iniziativa). Durante tale periodo, pur tenendo ferme le regole sulla sicurezza, sul lavoro e sull'esercizio delle attività imprenditoriali, sarebbe dunque applicata una specie di « legalità leggera », basata su agevolazioni, incentivi e sgravi, prevenendo, in tal modo, la possibile illegalità del sommerso.

In relazione a questi obiettivi, fa presente che il progetto di legge in titolo trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. In particolare, mette in evidenza che l'articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, alla data del 1° luglio 2009, fruiscano di determinati strumenti di sostegno al reddito e abbiano l'intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale. In questo ambito, il comma 1 prevede il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, ai sensi del successivo comma 2, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in luogo

delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. Osserva che l'ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di diciotto mesi, è condizionata appunto all'avviamento di un'attività di impresa.

Fa presente, al riguardo, che il comma 2 dello stesso articolo 1 specifica che i soggetti destinatari dell'indennità sono i lavoratori dipendenti che alla data del 1° fruiscono: dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali; dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale; dei trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991; dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della CIGS. Per il periodo di fruizione, l'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni.

Rileva poi che, ai sensi del comma 4, la contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS. Gli interessati possono integrare, mediante apposita domanda entro il 30 giugno 2011, l'accredito figurativo mediante il versamento alla Gestione di appartenenza del restante 50 per cento. È prevista la rateizzazione del pagamento, in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5). È altresì previsto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i

soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento dei diciotto mesi, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7). Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infine, terminato il periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della citata legge n. 223, per i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, i lavoratori assunti da questi ultimi e i soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile.

Osserva, poi, che l'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 che, optando per l'avvio di una nuova impresa, ricevono dall'INPS il 50 per cento del trattamento spettante, mentre l'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari.

Segnala che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A prescindere dal merito delle modifiche previste rispetto al decreto legislativo n. 81 del 2008, fa notare che occorrerà peraltro coordinare tali modifiche con quelle – in corso di definizione – previste dallo schema di decreto correttivo in corso di esame presso le Commissioni riunite XI e XII, che entreranno presumibilmente in vigore entro la fine del mese di luglio. Sottolinea, altresì, che l'articolo 5, in considerazione della « scarsa rile-

vanza dell'inquinamento » che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, prevede l'esonero in via transitoria, per le medesime imprese, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « codice ambientale ») in materia di rifiuti.

Rileva, infine, che il comma 1 dell'articolo 6 prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività di impresa presentino all'ufficio del Registro delle imprese la cosiddetta « comunicazione unica », mentre il successivo comma 2 identifica la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazioni. In particolare, l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa ai sensi dell'articolo 2522 del Codice civile. Il comma 3 prevede l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato. Infine, il comma 4 dispone, « al fine di agevolare realmente le forme micro-imprenditoriali in oggetto », che in ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non possa essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento possa costituire un importante punto di svolta per le politiche sociali e per quelle di rilancio economico e produttivo del Paese, soprattutto in una fase di crisi come quella attuale. Svolgendo, peraltro, alcune considerazioni più generali sulla proposta in oggetto, fa notare che essa intende promuovere la diffusione di innovative forme di auto-impresa, così come avvenne nel Paese nei primi anni del

« dopoguerra », quando numerosi operai licenziati dalle loro aziende intrapresero autonome iniziative sul fronte imprenditoriale, contribuendo a rilanciare sensibilmente il tessuto produttivo ed economico dell'Italia. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame miri, in tal modo, a prevenire gli effetti negativi che potrebbero in futuro derivare da un incremento sempre più consistente del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, individuando soluzioni alternative dinanzi ad un probabile mancato ricollocamento sul mercato di tali lavoratori.

Maria Anna MADIA (PD) fa presente che il suo gruppo si riserva di approfondire nel merito la proposta normativa in esame, intervenendo più diffusamente nel prosieguo del dibattito. Intende, tuttavia, esprimere preliminarmente alcune perplessità in ordine a taluni suoi aspetti, che sembrerebbero prestarsi a specifici rilievi critici, pur dichiarando di ritenere condivisibili gli obiettivi di massima che il testo medesimo si propone di conseguire. Si riferisce, in particolare, al fatto che la proposta normativa in titolo, nell'affrontare talune questioni connesse agli strumenti di sostegno al reddito, non contiene elementi utili ad affrontare la problematica dei lavoratori precari, che, a suo avviso, costituiscono il vero anello debole del ciclo produttivo e non possono essere ridotti a « lavoratori di serie B ». Ritiene, al contrario, che tale aspetto debba essere affrontato prioritariamente e in modo serio, attraverso una più complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.

Fa inoltre presente che l'impianto del provvedimento in esame sembra fondarsi su una concezione non corretta della Cassa integrazione guadagni ordinaria, in base alla quale si presume che i lavoratori sottoposti a questo particolare regime non torneranno quasi certamente a lavorare nella propria azienda. Tale assunto contrasterebbe con la vera natura di questa forma di sostegno al reddito, che, essendo concessa in vista di una crisi temporanea e destinata ad essere superata, presuppone

un successivo ripristino della condizioni di normalità, con conseguente riassorbimento della crisi occupazionale.

In conclusione, auspica che il dibattito in Commissione consenta di affrontare in modo approfondito il merito del provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che, considerata la delicatezza della materia trattata, saranno garantiti tempi congrui di esame del provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento degli opportuni approfondimenti di merito; ciò potrà avvenire già a partire dalle sedute previste per la prossima settimana, nelle quali auspica che possa essere assicurata anche la presenza del rappresentante del Governo, con il quale sarà possibile avviare una proficua interlocuzione.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, in risposta ai rilievi critici testè formulati, fa notare che la sua proposta di legge si propone di affrontare solamente talune delle problematiche che, allo stato, affliggono il sistema economico del Paese, rinviando ad ulteriori successivi provvedimenti la soluzione delle questioni più generali – legate al tema della precarietà – poste sul tavolo della discussione odierna. Fa conclusivamente notare che il provvedimento si limita ad individuare un rimedio alternativo alla problematica dei lavoratori sottoposti al regime degli ammortizzatori sociali – per i quali si profilano difficoltà ad un ricollocamento regolare sul mercato del lavoro – prevedendo interventi idonei a favorire l'avvio di attività imprenditoriali autonome da parte degli stessi, purché tali iniziative siano realmente volute dai datori di lavoro e dagli stessi dipendenti, mediante una sostanziale convergenza di interessi al riguardo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), dichiarando di condividere la *ratio* sottesa al provvedimento in esame, si pone un interrogativo in ordine alla possibilità che le nuove imprese, costituite sulla base delle presente normativa e sottoposte ad un regime fiscale e amministrativo particolar-

mente favorevole, possano recare eventuali pregiudizi alle piccole aziende già operanti sul mercato, che potrebbero incontrare difficoltà, per la loro ridotta dimensione, a reggere la competizione con questi nuovi soggetti economici.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel tornare a ribadire che le questioni emerse nel dibattito odierno – tra cui quella di assoluto rilievo testè posta dal deputato Fedriga – saranno adeguatamente approfondite nel prosieguo del dibattito, intende far notare che l'intervento previsto nel provvedimento in questione rappresenta un primo valido esempio di modifica in senso produttivo ed innovativo dei diversi istituti di sostegno al reddito. Nel ricordare che nella platea dei possibili beneficiari delle disposizioni del provvedimento rientrano non solo i lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni ordinaria, ma anche coloro che sono sottoposti ad altre forme di sostegno (per esempio, i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione straordinaria, per i quali non vi è alcuna certezza di reinserimento nell'azienda in crisi), osserva che lo scopo dell'iniziativa normativa, in questo caso, è quello di anticipare gli effetti delle dinamiche in corso, nel tentativo di evitare che, a seguito della gestione delle emergenze occupazionali, si producano effetti distorsivi nell'ambito del mercato del lavoro.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.05.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, iniziato nella seduta del 18 giugno 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio, con lo svolgimento della relazione introduttiva, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL) preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento al disegno di legge comunitaria 2009, volto a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, al fine di adeguare la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia vigente nel settore pubblico, prevedendo per uomini e donne i medesimi requisiti di età. Precisa che si tratta di una proposta di modifica che riprende sostanzialmente il contenuto di un suo analogo emendamento, già presentato in Assemblea in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2008, che è stato successivamente ritirato e trasformato in un ordine del giorno, rispetto al quale l'Esecutivo – che lo aveva accettato – non ha ancora dato seguito. Nel rimettersi alle decisioni che il relatore ed il Governo intenderanno assumere sull'argomento, auspica che sulla tematica si possa comunque avviare una riflessione più approfondita.

Maria Grazia GATTI (PD), nel ricordare che un emendamento di tenore ana-

logo a quello richiamato dal deputato Cazzola fu, in realtà, presentato anche presso la XI Commissione, laddove il Governo invitò i presentatori al ritiro dell'emendamento medesimo, intende stigmatizzare una organizzazione dei lavori parlamentari che, soprattutto per provvedimenti di grande complessità come quello in oggetto, comprime i tempi di esame in sede di Commissione, a vantaggio della discussione in Assemblea, dove si concentra la discussione delle questioni più delicate e degli emendamenti più importanti, che vengono spesso presentati direttamente per la fase di discussione in Aula. Auspica, pertanto, che almeno sulle tematiche che incidono sulla competenza della Commissione si possa avviare un confronto più ampio e meditato.

Nel merito del disegno di legge comunitaria 2009, manifesta preoccupazione su alcuni aspetti specifici del provvedimento. Si riferisce, innanzitutto, all'articolo 6 del disegno di legge in esame, che inserisce nel testo del decreto legislativo n. 81 del 2008 il richiamo alle modifiche apportate alla direttiva 2004/40/CE dalla direttiva 2008/46/CE, adeguando il termine di attuazione della medesima normativa europea, che viene ora prorogato – con un intervento che il suo gruppo ritiene di non condividere – al 30 aprile 2012. In secondo luogo, dopo avere espresso profonde perplessità in ordine al carattere troppo generico delle norme contenute nel testo, prive dei necessari principi e criteri direttivi, ritiene necessario individuare specifici criteri di delega, in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2008/104/CE, in materia di agenzie di lavoro interinale. Al riguardo, segnala come sembrano emergere rilevanti elementi di difformità tra il contenuto di tale direttiva e la normativa italiana attualmente vigente (di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003), soprattutto in materia di nullità delle clausole dirette a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione, nonché in materia di rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito

dell'esecuzione dei contratti di somministrazione: nello specifico, si riferisce all'articolo 23, commi 8 e 9, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto n. 276, che appaiono – a suo giudizio – in aperto contrasto rispettivamente con l'articolo 6, paragrafo 2, e con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva comunitaria, da ritenere assolutamente preferibile rispetto alla legislazione interna.

Per le ragioni esposte, auspica che il seguito del dibattito consenta di far emergere con chiarezza la necessità di definire specifici criteri e principi di delega sulla materia.

Alessia Maria MOSCA (PD) rileva in primo luogo – a differenza di quanto potrebbe apparire dall'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – una scarsa propensione del Governo ad attribuire importanza al tema dell'Europa, testimoniata dalla poca attenzione prestata dall'Esecutivo nei confronti dei temi prioritari delle recenti elezioni del Parlamento europeo, che si è tradotta in una assoluta mancanza di informazione nei confronti dei cittadini, indotti ad interessarsi più a questioni di politica interna che ad argomenti di natura comunitaria.

Soffermandosi, quindi, sul contenuto della citata relazione annuale per il 2008, fa notare una discrepanza tra le linee di tendenza seguite dalle istituzioni comunitarie in determinate materie di competenza della XI Commissione e le effettive posizioni assunte al riguardo, anche di recente, dall'Esecutivo italiano. Si riferisce, in particolare, al tema dell'ingresso nel Paese dei lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi, a quello della formazione del capitale umano, dell'istruzione primaria ed universitaria, dell'innovazione e della ricerca, nonché alla questione relativa ai servizi per l'infanzia e al lavoro femminile. Su tali argomenti, ritiene assolutamente inadeguate e carenti le iniziative assunte dall'attuale Governo e le modalità con cui si è proposto di affrontarle, che sono state definite in modo assolutamente generico e insoddisfacente

nel «Libro bianco» del Ministro Sacconi. In merito, poi, alla specifica tematica dell'ingresso nel Paese di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi, prima richiamata, auspica che si possa rapidamente valutare l'opportunità di avviare l'esame di una proposta di legge presentata in materia dal suo gruppo – che risulterebbe di imminente assegnazione – che giudica essenziale in vista di un rilancio del tessuto produttivo italiano, anche al fine di favorire l'accesso nel sistema di adeguate risorse umane e professionali.

Rivolgendosi, poi, al deputato Cazzola in relazione alla proposta emendativa da lui preannunciata in materia di parificazione tra uomini e donne in ordine all'accesso al pensionamento di vecchiaia nel settore pubblico, invita la Commissione a concentrarsi sulle modalità di ingresso delle donne nel mercato del lavoro piuttosto che sulle forme di uscita dallo stesso, esortando a prestare maggiore attenzione al rischio che le proposte e gli emendamenti di iniziativa parlamentare siano utilizzati strumentalmente dalla maggioranza e da esponenti del Governo, in vista di un abbassamento della tutela dei diritti delle lavoratrici, esclusivamente giustificato, a posteriori, da mere ragioni di cassa.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo per una precisazione, nel rassicurare il suo massimo livello di attenzione in ordine ai rischi testè paventati, ritiene comunque di poter escludere che il Governo o la maggioranza tendano ad utilizzare strumentalmente le sue proposte emendative, circostanza che, nel caso di specie, non valuterebbe peraltro in termini negativi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel preannunciare che il suo gruppo si riserva di valutare l'opportunità di un ulteriore intervento sul merito dei provvedimenti in esame, dichiara di condividere le riflessioni svolte in precedenza sulla questione del lavoro qualificato proveniente da Paesi terzi, ritenendo tuttavia che tale questione non escluda l'esistenza del problema – altrettanto avvertito – del lavoro non qualificato, che può creare serie preoccupazioni

rispetto al corretto andamento del mercato del lavoro italiano. In proposito, nel ricordare che il Governo ha già accolto un recente atto di indirizzo in materia presentato dal suo gruppo, cita l'esempio di aziende straniere che inviano in Italia i propri lavoratori come «trasfertisti», con il proposito di mantenere per tali lavoratori i bassi livelli salariali, previdenziali e sindacali previsti nei Paesi di provenienza, determinando però un fenomeno di *dumping* sociale molto consistente, in grado di assicurare a tali aziende – con metodi che giudica sleali – anche un margine di competitività maggiore rispetto alle imprese italiane.

Giovanni PALADINI (IdV), riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni nel seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, intende segnalare, in questa sede, l'esigenza che – partendo dagli elementi contenuti nella relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – possano essere sviluppate adeguate riflessioni in Commissione su taluni punti di specifico interesse. Si riferisce, in particolare, alla questione della tutela del lavoro, soprattutto di quello femminile, nonché al problema dei lavoratori provenienti da Paesi terzi, in ordine al quale si dichiara disponibile a discutere – sia pure con le necessarie distinzioni nelle rispettive posizioni politiche – nei termini testè posti dal deputato Fedriga. Rileva, poi, che le azioni adottate dal Governo nel settore della tutela dei lavoratori risulta piuttosto carente rispetto a quanto, invece, riportato nella citata relazione annuale, richiamando – al riguardo – la necessità di un maggiore impegno sul versante della formazione professionale, dell'istruzione e degli investimenti per lo sviluppo.

Cesare DAMIANO (PD), con riferimento alla questione dei fenomeni di *dumping* sociale provocati dall'impiego in Italia di lavoratori provenienti da Paesi terzi, ricorda che essa è stata già sostanzialmente affrontata grazie all'approvazione di un emendamento del suo gruppo, riferito all'articolo 38 della legge comunitaria per il

2008, oggi in discussione in Assemblea. Invita peraltro i gruppi, in linea più generale, a considerare come vera priorità sull'argomento quella di garantire a tutti i lavoratori operanti sul territorio italiano analoghi livelli di tutela sociale e sindacale, preferibilmente mediante una omogenea applicazione dei principi della contrattazione collettiva, in modo da evitare pericolose e dannose forme di disequilibrio sociale.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, intende fornire alcune precisazioni rispetto alle questioni sinora emerse dal dibattito, segnalando anzitutto che la possibilità di posticipare il limite temporale per la definitiva attuazione della normativa sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non è una scelta assunta autonomamente dal Governo, bensì una esplicita prescrizione contenuta in una recente direttiva comunitaria. Quanto al problema della presunta mancanza di indicazioni puntuali per l'esercizio della delega legislativa, evocata da taluni deputati

interventuti, ricorda che la legge n. 11 del 2005 – che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea – non obbliga il legislatore a prevedere, nell'ambito della legge comunitaria annuale, principi direttivi specifici per l'attuazione delle singole direttive comunitarie. Considerato, peraltro, che la procedura prevista per il recepimento delle direttive comunitarie vedrà, in un fase successiva, l'invio alle Camere dei relativi schemi di decreti legislativi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ritiene che il problema in questione investa esclusivamente profili di natura politica e discrezionale, ma non configuri un adempimento al quale la Commissione può essere giuridicamente vincolata. In ogni caso, si riserva di valutare, nelle prossime sedute, eventuali interventi in materia.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) *(Svolgimento e conclusione)* 133

SEDE REFERENTE:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri *(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2513)* 134

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri 134

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Giampiero SAMMURI, *presidente della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Susanna CENNI (PD), Gaetano NASTRI (PdL) e Viviana BECCALOSSO (PdL), ai quali replica, con distinti interventi, il dottor Giampiero SAMMURI, *presidente della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi)*.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 13.20.

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri.

(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2513).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che il deputato Rainieri ha ritirato la proposta di legge C. 2371 ed ha presentato la proposta di legge C. 2513, che è stata assegnata alla Commissione e abbinata alla proposta C. 975, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, in quanto vertente su materia identica. In questo modo, il Comitato ristretto potrà tener

conto, nei propri lavori, anche della proposta di legge da ultimo presentata dal deputato Rainieri.

La Commissione prende atto.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 giugno 2009.

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE.

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def) » 135

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi. COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza. COM(2007)727 def. (Parere alla VI Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 136

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 143

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)174 def. (Parere alla II Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 136

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def. (Parere alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 139

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2008 C. 2320-bis-C Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato 142

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE**

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2009.

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi

di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « **Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def)** ».

L'audizione informale si è svolta dalle 12.10 alle 12.55.

ATTI COMUNITARI

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi.
COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza.
COM(2007)727 def.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, richiama il lavoro approfondito svolto in seno al Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE sui provvedimenti in titolo, nell'ambito del quale si sono registrati forti elementi di convergenza tra maggioranza e opposizione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che illustra, evidenziando che il parere tiene conto – oltre che del dibattito in Commissione e delle numerose audizioni svoltesi – anche delle indicazioni espresse dai Ministri Frattini e Tremonti

in occasione di loro audizioni presso la Camera.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)174 def.

(Parere alla II Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra i provvedimenti in titolo, rilevando come essi affrontino una materia di importanza tale da giustificare ampiamente l'attivazione della Camera per fornire elementi di valutazione ai fini della consultazione. L'obiettivo che viene prefigurato dalla Commissione è di portare a compimento il percorso avviato con il regolamento n. 44 per affermare compiutamente il principio per cui le decisioni delle autorità giurisdizionali emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad altre formalità. In sostanza, il riconoscimento opera *ex lege* e in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. L'affermazione sul piano normativo di tale principio costituisce probabilmente la più concreta traduzione della scelta, avviata nel 1999 con l'inserimento della collaborazione degli organi giurisdizionali in materia civile nel-

l'ambito del Trattato istitutivo della Comunità europea, di costruire uno spazio comune di giustizia a livello europeo.

La relazione sui primi sette anni di applicazione del regolamento contiene una valutazione assai positiva sui risultati sino ad ora prodotti, specie per quanto riguarda la semplificazione delle controversie transfrontaliere e l'istituzione di un sistema efficace di cooperazione giudiziaria. Alla luce dei progressi già conseguiti grazie alla normativa vigente, è evidente che un ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione della stessa potrà contribuire in termini molto concreti al superamento degli ostacoli (sia di tipo finanziario, per i costi che i soggetti interessati devono sostenere per vedersi riconosciuta una sentenza adottata in altro Stato membro, sia per quanto riguarda la tempistica necessaria per il perfezionamento della relativa procedura) che tuttora persistono ad una più profonda cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'UE.

In base al regolamento n. 44, possono usufruire del regime «agevolato» per l'esecuzione automatica delle decisioni quelle aventi ad oggetto rapporti civili e commerciali. La decisione deve comunque essere stata assunta nel rispetto del principio del contraddittorio: ne consegue che i provvedimenti cautelari possono circolare liberamente nell'ambito dello spazio giudiziario europeo a condizione che non siano stati adottati inaudita altera parte. Restano allo stato escluse dall'ambito di applicazione del regolamento le decisioni vertenti su materie fiscali, doganali ed amministrative, nonché le pronunce sullo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti, i concordati e le procedure affini, la sicurezza sociale e l'arbitrato.

Il Libro verde in esame richiama l'attenzione sulla opportunità di circoscrivere l'ambito delle materie escluse, in particolare recuperando quelle vertenti su arbitrati; inoltre, relativamente ai provvedimenti posti in essere inaudita altera parte, la Commissione prospetta l'opportunità di introdurre la precisazione che tali prov-

vedimenti possono essere riconosciuti ed eseguiti sulla base del regolamento purché il convenuto abbia successivamente avuto la possibilità di impugnare il provvedimento. Tale soluzione appare pienamente condivisibile in quanto suscettibile di favorire un più diffuso ricorso al riconoscimento «automatico» senza intaccare i principi di base della disciplina vigente.

La prima questione che la Commissione europea propone alla consultazione pubblica concerne l'abolizione dell'*exequatur*, vale a dire della procedura in forza della quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Il giudice può rifiutare di riconoscere esecutiva una decisione straniera, soltanto se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, o se in contrasto con una decisione emessa precedentemente, o se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile.

I dati a disposizione dimostrano che la stragrande maggioranza delle domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività è accolta (oltre il 90 per cento dei casi); ne consegue, a giudizio della Commissione, che la soppressione dell'*exequatur* in tutte le materie civili e commerciali non dovrebbe comportare particolari problemi. In effetti, attualmente l'*exequatur* continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento a decisioni aventi ad oggetto crediti contestati. Per le altre materie, la procedura è già venuta meno a seguito di specifiche iniziative delle istituzioni europee.

È da valutare se l'eliminazione dell'*exequatur* anche per i crediti contestati non debba accompagnarsi ad alcune cautele; in proposito, si può osservare che nel settore dei crediti non contestati le misure intermedie sono state soppresse sulla base di un controllo, nello Stato membro d'origine, del rispetto di norme minime sulla notificazione della domanda giudiziale.

A parere del relatore, la proposta di eliminare anche nei casi residui la procedura di *exequatur* dovrebbe essere valutata positivamente per vantaggi che può offrire sotto il profilo della semplificazione delle procedure e del potenziamento degli scambi. La stessa logica ispira le proposte avanzate dalla Commissione per rimediare al fatto che le disposizioni del regolamento n. 44 si applicano soltanto quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro: qualora il convenuto non abbia il domicilio in uno Stato membro, il regolamento rinvia alla normativa nazionale (« competenza sussidiaria »).

Al fine di garantire a tutti cittadini comunitari l'accesso alla giustizia in condizioni di parità, la Commissione propone di valutare l'opportunità di:

- 1) armonizzare le norme sulla competenza sussidiaria;
- 2) estendere il campo di applicazione delle norme speciali sulla competenza ai convenuti di Stati terzi;
- 3) elaborare un regime comune in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di Stati terzi.

Osserva come, a suo avviso, sembrano preferibili, in quanto più agevolmente praticabili, la prima ovvero la terza delle opzioni prospettate.

Un profilo delicato attiene ai casi di litispendenza. In base al regolamento n. 44, qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. La Commissione ritiene che tale regola possa essere migliorata, rafforzando la comunicazione e l'interazione tra i giudici aditi parallelamente e/o escludendo l'applicazione della norma nel caso di pronuncia di accertamento negativo. La valutazione della Commissione in proposito sembra doversi accogliere integralmente.

Analogamente, in relazione alle disposizioni sulla connessione, la Commissione ritiene necessario valutare l'opportunità di consentire la riunione di azioni sulla base di norme uniformi ed evitare il rischio di conflitti negativi di competenza tramite un meccanismo di cooperazione e comunicazione tra i giudici aditi e facendo obbligo al giudice che si è dichiarato incompetente di riassumere la causa se il giudice precedentemente adito si dichiara incompetente. Quanto alla scelta del foro, la Commissione rileva che il consenso delle parti è talvolta subordinato alla normativa nazionale, con la conseguenza che un accordo di scelta del foro può risultare valido in uno Stato membro e invalido in un altro. In sostanza, non sembra che siano adeguatamente tutelati gli accordi tra le parti.

Allo scopo di rafforzare l'efficacia degli accordi, la Commissione propone di prevedere un risarcimento in caso di violazione degli stessi e, al fine di facilitare il riconoscimento della validità, l'introduzione di una clausola standard di attribuzione della competenza. Sempre nella logica di garantire una maggiore tutela degli accordi, la Commissione prospetta tre possibili soluzioni:

- 1) dispensare il giudice designato in un accordo di scelta del foro esclusivo dall'obbligo di sospendere il procedimento in applicazione della norma sulla litispendenza;
- 2) invertire la regola della priorità nel caso di accordi di scelta del foro per cui il giudice designato nell'accordo si pronuncerebbe per primo sulla propria competenza e qualsiasi altro giudice adito sospenderebbe il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice prescelto;
- 3) mantenere l'attuale norma sulla litispendenza, prevedendo però una comunicazione e una cooperazione diretta tra i due giudici, nonché l'obbligo di informare regolarmente il giudice successivamente adito degli sviluppi del procedimento.

Ai fini della consultazione, viene richiesto di indicare quale delle opzioni alternative è preferita. La prima delle opzioni prospettate sembra essere più rischiosa in considerazione della possibilità che vengano attivati procedimenti paralleli.

Un ulteriore aspetto su cui è sollecitata la consultazione attiene alle controversie sulle proprietà industriali; in attesa che si realizzi il cd. Sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, la Commissione sottolinea i vantaggi che potrebbero derivare da una stretta interazione tra le corti adite in procedimenti paralleli ovvero, in alternativa, dall'inserimento di una disposizione che autorizzi l'avvio di procedimenti contro più convenuti nello Stato membro in cui risiede il convenuto che ha coordinato le attività o è in altro modo maggiormente connesso alla violazione del diritto di proprietà industriale.

In considerazione dell'importanza delle procedure di arbitrato per il commercio internazionale, la Commissione ritiene necessario attribuire piena efficacia alle convenzioni arbitrali e incoraggiare il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali. A tal fine, la Commissione propone una soppressione (parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento, al fine di includervi i procedimenti giudiziari a sostegno dell'arbitrato, compresi i provvedimenti provvisori. Anche in questo caso, la proposta appare pienamente condivisibile.

In conclusione, considerato che i vantaggi che possono derivare da una generalizzata abolizione dell'*exequatur* e dall'inserimento, nel regolamento n. 44, di disposizioni del tenore di quelle prospettate superano largamente gli eventuali svantaggi, ritiene di dover sostenere l'iniziativa della Commissione.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti».

COM(2009)44 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) al servizio della politica comune dei trasporti» costituisce la prima tappa di un processo di revisione delle priorità e degli obiettivi della politica in questo settore.

Sul documento si è infatti già svolta una consultazione pubblica che si è conclusa il 30 aprile 2009. Alla luce dei risultati della consultazione e di una serie di altre valutazioni tecniche, la Commissione procederà – in occasione della presentazione, entro il 2010, della prossima relazione biennale sull'attuazione degli orientamenti TEN-T – a formulare proposte specifiche per la revisione delle reti TEN-T.

La revisione dovrebbe mirare a razionalizzare e riorientare l'impostazione delle reti TEN al fine di contribuire più efficacemente al perseguimento di importanti obiettivi comunitari e di rispondere alle future sfide del settore sotto il profilo politico, economico, ambientale e tecnologico.

Il Libro verde, peraltro, non ipotizza modifiche o integrazioni all'elenco dei 30 progetti prioritari TEN-T previsti dalla normativa vigente, di cui quattro riguardano direttamente l'Italia: il progetto n. 1 relativo all'asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo, compreso il ponte sullo stretto di Messina, il progetto n. 6 riguardante l'asse ferroviario Lione-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina; il progetto n. 21 relativo all'autostrada del mare del-

l'Europa sud-orientale (collega il mare Adriatico al mar Ionio e al Mediterraneo orientale) e a quella dell'Europa sud-occidentale (collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, nonché l'autostrada del mare dell'Europa sud-orientale), il progetto n. 24 riguardante l'asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa.

L'esame del Libro verde costituisce dunque un'occasione importantissima soprattutto per il nostro Paese che notoriamente soffre, rispetto ai maggiori partner, di un significativo gap infrastrutturale, particolarmente marcato nel Mezzogiorno e nelle aree più periferiche. Negli ultimi decenni l'Italia non è riuscita a tenere il passo per quanto concerne le opere infrastrutturali: si è così prodotta una pressoché generalizzata situazione di congestione del traffico su gomma accentuando lo squilibrio tra le diverse modalità. Assistingo a una situazione paradossale: mentre nel centro-nord, per la densità degli scambi si verificano sempre più frequentemente situazioni di paralisi, nel sud cresce la condizione di marginalità anche per la inesistenza di reti adeguate.

L'esame del Libro verde offre la possibilità di aggiornare le priorità secondo una logica di sistema e di razionalizzazione. Il ministro delle infrastrutture ha già avuto modo di sottolineare l'interesse italiano per un aggiornamento della politica relativa alle reti TEN. Il Parlamento potrà concorrere a questo lavoro di aggiornamento offrendo il contributo della possibilità di rappresentare e di temperare le istanze delle diverse realtà territoriali.

Le reti TEN devono essere un volano essenziale per canalizzare le risorse a disposizione verso obiettivi prioritari avendo chiaro che le infrastrutture rispondono oltre alla domanda di trasporto e di mobilità, anche a finalità più generali di carattere economico, come fattore di crescita e sviluppo. Il riesame deve quindi essere affrontato in una prospettiva generale.

Da ultimo, non si può ignorare il ruolo decisivo che gli investimenti nelle reti

transeuropee dei trasporti possono svolgere per il rilancio dell'economia europea nell'attuale fase di crisi. Del resto, le stesse istituzioni dell'UE hanno manifestato piena consapevolezza al riguardo, attraverso, in particolare, l'aumento dei prestiti della BEI per le infrastrutture deliberato nel 2008 e le iniziative prospettate dalla Commissione europea nel Piano di ripresa economica, tra cui l'istituzione del Fondo « Margherita ».

L'importanza del documento, sotto questi differenti profili, è confermata dall'attenzione che anche altri Parlamenti nazionali hanno riservato al suo esame: sulla base dei dati contenuti nel sito IPEX, risulta che hanno concluso l'esame del libro verde la Camera e il Senato della Repubblica Ceca, il *Bundesrat* tedesco e il Parlamento svedese. Risulta ancora in corso l'esame del documento da parte del *Bundestag* tedesco, del Parlamento lituano nonché della *House of Commons* e della *House of Lords* del Regno Unito.

Per quanto riguarda l'analisi dettagliata dei contenuti del Libro verde rinvia alla documentazione in distribuzione. In questa sede vorrebbe, tuttavia, richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni elementi chiave del documento, che dovrebbero essere approfonditi nel prosieguo dell'esame. Il documento si concentra su due aspetti essenziali relativi alle grandi fasi in cui si articolano gli interventi nel settore delle reti TEN-T: la pianificazione della rete e la sua realizzazione.

Con riguardo alla pianificazione, la Commissione si interroga sulla possibilità di modificare l'attuale modello basato su due livelli di pianificazione: il primo riguarda la rete globale che è costituita dalla struttura portante dei trasporti a livello continentale (strade, ferrovie, treni ad alta velocità, vie navigabili interne, aeroporti e porti marittimi); il secondo è rappresentato dai 30 progetti prioritari, tra cui i 4 relativi all'Italia.

Il Libro verde sottolinea che sinora si è data di fatto una prevalenza ai progetti prioritari che ha impedito di cogliere i vantaggi che possono derivare da un sistema « a rete ».

La Commissione prospetta, pertanto, l'eventualità di una evoluzione della strategia dei progetti prioritari nel senso di una rete prioritaria che offrirebbe il valore aggiunto di raccordare più sistematicamente i nodi (causa dei maggiori problemi di congestione) con porti e aeroporti come punti di ingresso nella rete e principali punti di interconnessione intermodale.

Ad avviso della Commissione, gli elementi che devono essere presi in considerazione a questo scopo sono:

le diverse caratteristiche del traffico merci e di quello passeggeri che sembrano giustificare, per evitare problemi di congestione, una separazione delle rispettive linee;

lo sviluppo dei porti e degli aeroporti e delle relative infrastrutture di accesso e di collegamento, in quanto punti di ingresso nella rete e principali punti di interconnessione intermodale destinati a favorire una forte integrazione della rete;

l'uso efficiente delle vie navigabili interne e delle autostrade del mare come alternativa a corridoi di trasporto fortemente congestionati, con particolare riferimento al traffico merci;

la promozione della logistica del trasporto merci mediante la realizzazione di buone infrastrutture di base;

l'innovazione tecnologica soprattutto mediante il ricorso ai sistemi di trasporto intelligenti per ottimizzare l'uso dei singoli modi, rendere più fluidi i collegamenti, migliorare l'efficienza delle operazioni e la sicurezza;

la gestione della domanda a livello nazionale e comunitario;

il collegamento a poli di sviluppo economico, considerato che le TEN-T devono essere fortemente orientate verso il mercato;

la piena interoperabilità e multimodalità della rete TEN-T;

migliori interconnessioni tra le infrastrutture dell'UE e quelle dei paesi terzi;

tenere in debita considerazione gli obiettivi comunitari relativi allo sviluppo sostenibile in materia di cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla realizzazione delle reti, il Libro verde, alla luce di un'approfondita valutazione dello stato di realizzazione delle TEN-T, evidenzia l'inadeguatezza degli strumenti, sia finanziari (contributo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95 e successive modifiche, sovvenzioni a titolo del bilancio TEN-T, Fondo di coesione, Fondo europeo di sviluppo regionale, prestiti BEI) sia di altra natura (iniziative di coordinamento) utilizzati per completare i progetti di interesse comune entro le scadenze prefissate.

Sino ad oggi sono stati investiti 400 miliardi di euro (di cui quasi un terzo proveniente da fonti comunitarie) per completare molti progetti di interesse comune. In questo contesto le maggiori difficoltà hanno riguardato la rete globale mentre per quanto riguarda i progetti prioritari la scelta di focalizzare l'intervento comunitario, sia a livello finanziario sia di coordinamento, su obiettivi più limitati e concordati ha permesso di ottenere risultati molto più efficienti e visibili, consentendo il completamento o quasi di buona parte di tali progetti.

Considerate le notevoli difficoltà finanziarie per completare la rete TEN-T, il Libro verde sottolinea la necessità che gli Stati membri assicurino il completamento della parte più consistente dei progetti in questione, imponendo loro obblighi più vincolanti in materia di responsabilità, e prospetta una serie di possibili interventi di razionalizzazione degli strumenti e delle procedure finanziarie vigenti a livello comunitario.

Occorre al riguardo osservare che il Libro verde non sembra tuttavia prospettare soluzioni puntuali al problema di fondo da esso stesso evocato: l'inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziato dall'UE e dagli Stati membri nel settore delle infrastrutture. A suo avviso, sarà invece importante nel corso dell'esame della Commissione, richiamare due priori-

tà, che peraltro abbiamo già affermato nella recente risoluzione approvata in aula sul programma legislativo per il 2009 della Commissione europea:

a) l'esigenza che, già nel quadro finanziario vigente, l'UE, soprattutto attraverso il ricorso ad ulteriori prestiti della BEI, aumenti il proprio sostegno ad intervento nel settore delle infrastrutture, anche in ragione dell'importante effetto leva che esso può produrre rispetto agli investimenti del settore privato;

b) la necessità che, nell'ambito delle revisione del quadro finanziario, sia assicurato un consistente incremento degli stanziamenti del bilancio dell'UE a favore di interventi nel settore delle reti TEN-T.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 giugno 2009.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-C Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza COM(2007)727 def.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) » e la « Comunicazione della Commissione – Vigilanza finanziaria europea » COM(2009)252 def. »;

tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009 in materia di riforma del quadro regolamentare e vigilanza dell'Unione europea;

considerata altresì la relazione presentata nel febbraio 2009 dal gruppo ad alto livello (c.d. gruppo de Larosière), istituito dalla Commissione europea nell'ottobre 2008, al fine di individuare le iniziative necessarie per riformare il quadro europeo di vigilanza finanziaria;

premesso che:

l'esame dei documenti richiamati ha consentito alla Commissione politiche dell'Unione europea di svolgere sia un'analisi accurata del modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria nell'UE sia una valutazione delle ipotesi di riforma;

sono stati inoltre approfonditi gli aspetti relativi all'adeguatezza del quadro normativo nazionale ad assicurare una partecipazione coerente del Governo e delle autorità di regolamentazione e vigilanza al processo di formazione della normativa comunitaria nel settore finanziario nonché una consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;

importanti elementi di valutazione e di conoscenza sono stati acquisiti nel corso dell'esame istruttorio svolto dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE, mediante audizioni informali di rappresentanti di CONSOB, Banca d'Italia, ABI, ASSONIME, del segretario generale del Comitato europeo dei valori mobiliari (CESR), nonché del professor Raffaele Lerner, del professor Luigi Spaventa e del dott. Carlo Biancheri, in qualità di esperti;

sottolineato che:

il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria (c.d. metodo o procedura Lamfalussy) ha fatto registrare risultati ampiamente positivi in termini di riallocazione dei poteri normativi al livello politicamente e tecnicamente più adeguato, migliorando la qualità della legislazione finanziaria, riducendo i tempi di approvazione della legislazione e assicurando la consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;

il metodo Lamfalussy, pur determinando una più articolata cooperazione tra le autorità nazionali competenti, non ha ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione, frammentazione che non risulta compatibile con un mercato finanziario integrato nell'Unione europea, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali. In particolare, la crisi economica e finanziaria in corso ha posto in rilievo gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza;

appare necessario conseguentemente approntare una risposta alla crisi rafforzando sia la regolamentazione sia la vigilanza;

occorre assicurare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, una maggiore uniformità della regolamentazione comunitaria, in modo da garantire condizioni di concorrenza e di tutela dei risparmiatori equivalenti in tutta l'UE. In questo contesto, è altresì necessario eliminare nella normativa vigente e nelle future proposte legislative deroghe, eccezioni ed opzioni a favore di singoli Stati membri;

considerato, inoltre, con specifico riferimento agli interventi proposti dalla Commissione europea nella comunicazione «Vigilanza finanziaria europea» COM(2009)252 e alle conclusioni al riguardo del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009, che:

l'intervento proposto dalla Commissione europea appare condivisibile nelle sue linee generali ma non sufficientemente ambizioso quanto alle modalità e agli strumenti proposti;

il Consiglio europeo per i rischi sistemici è privo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, potendo adottare esclusivamente raccomandazioni e allarmi precoci;

anche le tre autorità costituite nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza

finanziaria dispongono di poteri vincolanti «indiretti» con riguardo a fattispecie limitate da stabilire di volta in volta nella legislazione comunitaria;

non appare giustificata l'esclusione dal Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri delle finanze. Questa cautela sarebbe stata comprensibile se al Consiglio per i rischi sistemici fossero stati attribuiti effettivi poteri di vigilanza. Poiché questo organismo si occuperà di valutare la stabilità del sistema finanziario dell'UE alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari e di segnalare i rischi per la stabilità finanziaria la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni politiche sarebbe stata appropriata;

non sono altresì chiare le modalità e gli effetti della trasmissione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN ed eventualmente alle nuove autorità di vigilanza europee e delle possibili deliberazioni al riguardo del Consiglio ECOFIN stesso;

andrebbe altresì precisato se, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

la costituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali appare non adeguata rispetto a mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali e potrebbe determinare complicazioni e sovrapposizioni;

la base giuridica per la costituzione dei nuovi organismi, individuata nell'articolo 95 del Trattato CE appare adeguata rispetto alle proposte della Commissione ma potrebbe essere integrata dall'articolo 308, relativo alla attribuzione sussidiaria di poteri, laddove si intendesse attribuire ulteriori poteri vincolanti alle autorità europee di vigilanza;

il progetto della Commissione, sia con riguardo alla vigilanza macroprudenziale che a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico, sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo promuova tempestivamente nelle competenti sedi decisionali dell'UE iniziative volte:

1) a privilegiare, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo che di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe ed eccezioni per singoli Stati membri nonché clausole opzionali;

2) a stabilire, nella legislazione comunitaria in materia, la previsione di requisiti minimi di indipendenza e l'attribuzione di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;

3) a prevedere la partecipazione al Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri competenti per l'economia e delle finanze, quali membri con diritto di voto;

4) a precisare le modalità e gli effetti delle deliberazioni del Consiglio ECOFIN a seguito della ricezione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN;

5) a stabilire che, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

6) a stabilire la costituzione di un'unica autorità europea di vigilanza per i mercati finanziari, con competenza per il settore bancario, assicurativo e mobiliare, dotata di poteri generali di regolamentazione mediante l'adozione di standard vincolanti da recepire eventualmente in atti normativi della Commissione europea;

7) a disporre a tale scopo, sistematicamente, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, l'adozione di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee di vigilanza;

8) ad attribuire all'autorità di vigilanza europea la competenza a rilasciare le autorizzazioni a istituzioni finanziarie di dimensioni paneuropee, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell'UE, e vigilare sugli stessi;

9) ad assicurare che l'autorità di vigilanza europea sia coinvolta nella valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione nell'ambito del settore finanziario;

10) a stabilire una rappresentanza unitaria dell'Unione europea nelle istituzioni e nelle sedi di cooperazione economica e finanziaria internazionale;

11) ad inserire negli atti legislativi con cui sarà definito il nuovo sistema europeo di vigilanza micro e macro prudenziale una clausola che impegni le Istituzioni dell'UE a procedere alla revisione del medesimo sistema entro due anni dalla sua istituzione;

12) a promuovere, ove non fosse possibile raccogliere il sostegno necessario sulle proposte sopra indicate, il ricorso a

cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo:

a) promuova un'accurata riflessione in merito alla possibilità di attribuire alla Banca centrale europea, ai sensi del-

l'articolo 105, paragrafo 6, del Trattato istitutivo della Comunità europea, compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

b) proponga, in alternativa, l'attribuzione di valore vincolante alle decisioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici, eventualmente mediante il recepimento in decisioni del Consiglio o della Commissione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009 C. 2449. Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione sul disegno di legge comunitaria 2009 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008</i>)	147
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	150
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione sul disegno di legge comunitaria 2009 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferisce che il disegno di legge comunitaria 2009 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Evidenzia che il provvedimento al Capo I presenta disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. Osserva che l'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva; il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Rileva che viene stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni. Fa notare

che l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1, mentre l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate e l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli, che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria, sono a carico dei soggetti interessati. Evidenzia che l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie. Sottolinea che il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento, nonché principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa ed il Capo III prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Ravvisa, in conclusione, l'esigenza che siano introdotte misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea. Replica altresì opportuno precisare la portata che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle « modalità di individuazione » delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome.

Illustra quindi la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. rileva che la prima parte tratta le questioni istituzionali dell'Unione e gli orientamenti prioritari delle politiche economico-finanziarie, anche in relazione alla recente crisi dei mercati internazionali. Osserva che la seconda parte, suddivisa in tre sezioni, illustra la partecipazione dell'Italia alla cd. « fase ascendente » del pro-

cesso normativo comunitario ed a quella « discendente »: nella prima sezione viene sottolineato il ruolo centrale avuto dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) nella fase della partecipazione italiana al processo decisionale dell'Unione europea; la seconda sezione analizza l'azione del Governo nelle singole politiche, con particolare riguardo per il mercato interno e la concorrenza, le politiche agricole e la pesca, i trasporti e le infrastrutture, la ricerca, l'energia e l'ambiente, la politica fiscale e la lotta alle contraffazioni, le politiche sociali, lo spazio europeo della libertà giustizia e sicurezza; la terza sezione illustra la dimensione esterna del processo di integrazione europea e la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso. Si sofferma quindi sulla terza parte, che riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. Evidenzia che la Relazione presenta dieci allegati contenenti dati riguardanti, principalmente, l'attività del CIACE, i provvedimenti attuativi di atti comunitari adottati nel 2008 da parte dello Stato, delle regioni e Province autonome, i provvedimenti in materia fiscale i ricorsi presentati dal Governo avverso notificazioni degli organismi comunitari, la partecipazione delle Camere al processo normativo comunitario. Ravvisa l'esigenza che sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo iniziative tese a potenziare il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e territoriali e che siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali.

Il deputato Mario PEPE (PD), in relazione alla legge comunitaria, sostiene la necessità che sia previsto, all'articolo 5, relativamente ai testi unici riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della

Commissione parlamentare per le questioni regionali. In ordine alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, reputa opportuno che sia promosso una ampia interlocuzione ed un più incisivo confronto tra l'Unione europea e le comunità regionali; ritiene quindi necessario che siano attivate misure di sostegno a favore delle aree o comunità regionali a forte svantaggio socio-economico.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe e dichiarando di accogliere le proposte dallo stesso avanzate, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizione sul disegno di legge comunitaria 2009 (*vedi allegato 1*); formula altresì una

proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD), nel prendere atto delle valutazioni del relatore ed in considerazione del rilievo dei provvedimenti in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2009 e la proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2449, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e

l'efficacia che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle « modalità di individuazione » delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, e di precisare altresì che tale informativa sia trasmessa, tra i soggetti destinatari, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

e con la seguente condizione:

sia previsto che, all'articolo 5, comma 1, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008
(Doc. LXXXVII, n. 2).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applica-

zione del principio di sussidiarietà promuovendo iniziative e attivando misure volte a potenziare il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e territoriali e sia promosso un maggior confronto tra l'Unione europea e le comunità regionali;

b) siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali, nonché delle aree o comunità regionali a forte svantaggio socio-economico.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	152
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo	152
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte	152

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori del Comitato.

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio PIC-

CIRILLO, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori ESPOSITO e PASSONI e dai deputati BRIGUGLIO, COTA, FIANO e ROSATO.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno BRANCIFORTE, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dal senatore CAFORIO e dai deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge quindi alcune considerazioni sull'inchiesta in corso, che la Commissione ha iniziato procedendo su due fronti: da un lato esaminando la situazione generale, che si riscontra a livello nazionale, mediante una serie di audizioni di carattere istituzionale; dall'altro, invece, concentrandosi sulle diverse situazioni che si registrano a livello regionale.

Sotto quest'ultimo profilo la Commissione sta indagando approfonditamente nell'ambito della regione Lazio e proseguirà successivamente con le regioni Campania, Sicilia e Calabria, secondo gli

orientamenti maturati all'interno dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo. Nell'ambito di questi approfondimenti a livello territoriale, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha definito lo svolgimento di specifiche missioni secondo il seguente calendario: dal 14 al 16 luglio 2009 in Campania; dal 15 al 17 settembre 2009 in Sicilia occidentale; dal 29 settembre al 1° ottobre 2009 in Sicilia orientale; dal 16 al 19 novembre 2009 in Calabria.

La Commissione, inoltre, si recherà per una missione di studio in Francia dal 13 al 15 ottobre 2009, per la quale sarà richiesta la prescritta autorizzazione ai Presidenti delle Camere.

Svolge quindi alcune considerazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione, secondo le decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo: al riguardo fa presente che, almeno in questa prima fase, sembra inevitabile ricorrere a due sedute settimanali per recuperare il lungo periodo — quasi un anno — intercorso tra l'inizio della XVI legislatura e la costi-

tuzione della Commissione. A questo proposito l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha stabilito che, a partire dal prossimo mese di luglio, di norma, la Commissione si riunisca stabilmente il mercoledì, tra le 14,30 e le 16, nonché il giovedì, a partire dalle ore 14 o comunque al termine delle votazioni nelle due assemblee.

Intervengono quindi i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Mauro LIBÈ (UdC), i senatori Gianpiero DE TONI (IdV) e Candido DE ANGELIS (PdL), la senatrice Magda NEGRI (PD), il senatore Cosimo IZZO (PdL) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il quale, nessun altro

chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Deliberazione di una integrazione al programma	155
Audizione della Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, Cinzia Grassi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	156
Audizione del Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, Franco Mungerli	156
AVVERTENZA	156

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2009. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Deliberazione di una integrazione al programma.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Tali integrazioni consistono nell'inserimento delle audizioni dei Ministri dell'in-

terno, dei beni e delle attività culturali, delle politiche europee e della gioventù.

Propone pertanto di integrare il programma dell'indagine nel senso sopraindicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone altresì che, se non vi sono obiezioni, l'audizione del Presidente dell'Associazione Telefono Arcobaleno, svolta il 9 giugno scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, venga acquisita anche agli atti dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 12.20.

Martedì 23 giugno 2009.

La seduta comincia alle 12.20.

Audizione della Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, Cinzia Grassi.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Cinzia GRASSI, *coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Laura ALLEGRINI (PdL) e Anna Maria SERAFINI (PD), la deputata Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) e la presidente Alessandra MUSSOLINI.

Cinzia GRASSI, *coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Martedì 23 giugno 2009.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, Franco Mungerli.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Franco MUGERLI, *Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD), le deputate Gabriella CARLUCCI (PdL) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) e la presidente Alessandra MUSSOLINI.

Franco MUGERLI, *Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.10 alle 12.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

Audizione di rappresentanti di enti di ricerca nel campo delle relazioni internazionali.
(*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

Audizione di Rappresentanti della Corte dei Conti 4

Audizione dell'Associazione « Cittadinanzattiva » 4

Audizione di esperti della materia 4

Audizione della FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. C. 2511
Governo (*Esame e rinvio*) 5

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

ALLEGATO 1 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri*) 15

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Donadi ed altri*) 22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2
(Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*). 29

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	39
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 Fedi (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	43
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 44

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	44
AVVERTENZA	50

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (<i>Esame istruttorio del documento intermedio e rinvio</i>)	51
Audizione del Direttore Esecutivo del Fondo Globale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, Michel Kazatchkine. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione. – Relazione favorevole e parere favorevole con osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

ATTI COMUNITARI:

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale del relatore</i>)	59

IV Difesa**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. B.A. Gabriele Salvestroni, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2009 (atto n. 89), del Vice Capo del IV Reparto Logistica ed Infrastrutture dello Stato Maggiore della Difesa, Contramm. Ferdinando Giuffrida, in relazione ai Programmi pluriennali di A/R n. SMD 10/2009 (atto n. 90) e di A/R n. SMD 13/2009 (atto n. 93), del Capo del 3° Reparto Pianificazione Generale dello Stato Maggiore della Marina, Amm. D. Salvatore Ruzittu, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009 (atto n. 91) e del Vice Capo del IV Reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. B. Vito dell'Edera, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009 (atto n. 92)	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri, dottor Giuseppe Bono (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	62
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-C. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	65
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e ulteriori condizioni – Parere su emendamenti</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	95

VI Finanze**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.	
Audizione dei rappresentanti della CRIF SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di relazione formulata dal relatore)</i>	100
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	101

VII Cultura, scienza e istruzione**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia	
Audizione di rappresentanti di associazioni e di organizzazioni sindacali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	105

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	109

COMITATO RISTRETTO:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin	114
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	114
-----------------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti del centro studi Demetra e della «Fondazione 8 ottobre 2001 per non dimenticare» (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Deliberazione dell'integrazione del programma e della proroga del termine</i>)	116
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	116

ATTI COMUNITARI:

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti». COM(2009) 44 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	119
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 124

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (*Esame e rinvio*) 125

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 129

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) (*Svolgimento e conclusione*) 133

SEDE REFERENTE:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri (*Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2513*) 134

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri 134

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE.

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame istruttorio della « Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602) » e della « Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def) » 135

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi. COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza. COM(2007)727 def. (Parere alla VI Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 136

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal relatore*) 143

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. COM(2009)174 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	136
Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	139
COMITATO DEI NOVE:	
Legge comunitaria 2008 C. 2320-bis-C Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato	142

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009 C. 2449. Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione sul disegno di legge comunitaria 2009 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008</i>)	147
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	150
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	151

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Sui lavori del Comitato	152
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo	152
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Comunicazioni del Presidente	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Deliberazione di una integrazione al programma	155
Audizione della Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, Cinzia Grassi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	156
Audizione del Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, Franco Mungerli	156
AVVERTENZA	156

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
---	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Strasburgo, martedì 23 giugno 2009. —
Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia
presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Sergio
Busetto.**

L'incontro si è svolto dalle 13.10 alle
13.50.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,42

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0001930